



UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

DOTTORATO DI RICERCA IN
“Scienze Giuridiche”

CICLO XXXVIII

*“Il rapporto tra la tutela dell’ambiente e la Costituzione. Un paradigma
modificativo del costituzionalismo contemporaneo”*

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Fabio Salvatore Cassibba

Tutore:
Chiar.mo Prof. Federico Pedrini

Dottorando: Pietro Ferretti

Anni Accademici 2022/2023 – 2024/2025

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I.....	12
§ 1. - Crisi ecologica, Antropocentrismo giuridico e c.d. “Diritto Fossile”	12
§ 2. - L’Ecocentrismo e i suoi termini.....	22
§ 2.1. - La <i>Shallow</i> e la <i>Deep Ecology</i>	23
§ 2.2. - <i>Planetary trust</i> e generazioni future.....	27
§ 3. - Antropocentrismo ecocompatibile.....	31
§ 4. - La nozione di Ambiente e l’Ecocostituzionalismo	35
CAPITOLO II.....	40
§ 1. - L’emersione e l’evoluzione della tutela dell’ambiente nel diritto internazionale	40
§ 1.1. - Da Stoccolma a Rio	42
§ 1.2. - Da Rio a Parigi	44
§ 1.3. - Oltre Parigi: la <i>Climate Litigation</i>	48
§ 2. - UE e tutela dell’ambiente	53
§ 2.1. - I Trattati: i principi europei e i programmi d’azione	54
§ 2.2. - Il <i>Green Deal</i> : aspetti generali, implementazione e (in)attuazione.....	57
§ 3. - La dimensione nazionale: uno sguardo comparato	61
§ 3.1. - Esempi di approcci differenti dagli stati europei.....	63
§ 3.2. - Esempi di altri approcci: il costituzionalismo ambientale Sudamericano	66
§ 4. - Il contesto italiano: L’emersione della tutela dell’ambiente quale ‘valore fondamentale’ nella giurisprudenza	68
CAPITOLO III	74
§ 1. - La modifica dei principi fondamentali.....	74
§ 2. - L’ambiente in senso ecologico come principio fondamentale	83

§ 2.1. - (<i>segue</i>): Il diritto al lavoro e lo Stato ecologico.....	95
§ 3. - I doveri costituzionali alla luce del principio ecologico di tutela ambientale	97
CAPITOLO IV	104
§ 1. - I risvolti concreti del paradigma di tutela dell’Ambiente	104
§ 2. - Ambiente e iniziativa economica	105
§ 2.1. - Il rapporto costruito nel doppio “caso Ilva”	108
§ 2.2. - L’evoluzione a seguito della revisione: riflessioni teoriche e prima giurisprudenza.....	110
§ 2.3. - Brevi note sull’evoluzione degli strumenti: programmazione e pianificazione	124
§ 3. - Ambiente e democrazia.....	130
§ 3.1. - Il rapporto tra scienza e potere in materia ambientale alla luce della revisione.....	130
§ 3.2. - L’interesse delle generazioni future all’interno dei processi decisionali	136
CONCLUSIONI.....	143
BIBLIOGRAFIA	151
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI.....	171

INTRODUZIONE

I. Il presente lavoro di ricerca prende le mosse dalla consapevolezza che l'attuale epoca geologica, definita con il termine evocativo di Antropocene, non rappresenti soltanto una sfida di natura scientifica o ecologica, ma costituisca una vera e propria crisi di sistema per l'architettura dell'intera società e, quindi, anche del diritto moderno. Come viene sottolineato, l'impatto delle attività umane ha ormai superato i cosiddetti *planetary boundaries*, innescando trasformazioni irreversibili che minacciano la stabilità dei cicli biogeochimici fondamentali per la vita.

In questo scenario, il diritto si scopre improvvisamente "nudo" e, per certi versi, "irresponsabile". La tradizione giuridica occidentale, informata da quella che è stata definita un'«epistemologia del dominio», ha a lungo considerato la natura come un oggetto residuale, una risorsa infinita destinata al soddisfacimento dei bisogni umani. È il cosiddetto «diritto fossile», che costituisce ordinamenti generati dai rapporti materiali susseguenti alla rivoluzione industriale e alimentati dal carbonio, che ha cristallizzato una separazione netta tra il soggetto umano (l'unico titolare di diritti e interessi) e l'oggetto naturale (reificato e privo di valore intrinseco).

La crisi climatica e il rischio di un «collasso ecologico» impongono oggi un radicale ripensamento di questa impostazione. Il diritto non può più limitarsi a una «razionalizzazione dell'ambiente» parcellizzata e frammentata, ma deve farsi carico di una nuova funzione (ri)fondativa del diritto pubblico, capace di intercettare le urgenze di una biosfera in sofferenza.

Il superamento della dicotomia soggetto-oggetto non deve necessariamente condurre a un abbandono totale della prospettiva umana in favore di un ecocentrismo radicale. Nel corso della trattazione, si è inteso proporre un approccio metodologico definibile come «antropocentrismo ecocompatibile». Tale prospettiva, distanziandosi sia dall'ecologia superficiale (*Shallow Ecology*) - meramente riparativa - sia dalle complicazioni assiologiche della *Deep Ecology*, riconosce la «relazionalità intrinseca» tra l'essere umano e la natura.

In quest'ottica, l'uomo non è più il dominatore assoluto, ma l'agente responsabile, colui che, riconoscendo la propria dipendenza ecosistemica, assume il ruolo di custode degli equilibri naturali. Ciò che si assume come dato fondamentale è la relazione tra l'ecologia e il diritto. Muovendo da questa prospettiva è proprio muovendo dalle scienze ecologiche che si necessita di definire il concetto giuridico di 'ambiente' non più come un agglomerato di interessi particolari o come estensione del concetto di paesaggio, bensì come «equilibrio ecologico della biosfera», la cui tutela giuridica è volta proprio a garantire la capacità degli ecosistemi di "produrre" quei servizi indispensabili per la vita e che quindi si atteggia a precondizione necessaria per l'esercizio di ogni altro diritto fondamentale.

II. In questo contesto, è essenziale interrogarsi sul significato e sul ruolo che la revisione costituzionale assume per il nostro ordinamento presente. In particolare, la presente ricerca vuole analizzare la portata innovativa della Legge Costituzionale n. 1 del 2022, che ha introdotto la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi negli articoli 9 e 41 della Costituzione. Una revisione costituzionale è un atto che incide sulla legge fondamentale che governa una determinata società, ci si deve quindi chiedere quale sia la portata di questa modifica e quali effetti dispiega in generale sull'ordinamento costituzionale.

Per rispondere a tale interrogativo si deve prima correttamente inquadrare il panorama nella quale si inserisce. Per questo motivo, inizialmente, dopo aver ripercorso l'evoluzione storica del rapporto fra diritto e natura, si evidenzieranno le principali correnti filosofiche e giuridiche che, a partire dalla fine degli anni Settanta, hanno tentato di proporre un'alternativa alla tradizionale concezione di tale rapporto. In particolare, saranno analizzate le caratteristiche principali di quei movimenti identificati come *Shallow* e *Deep Ecology* mettendone in risalto punti di forza e aspetti più problematici. Al termine di tale percorso verrà identificato l'approccio che si ritiene più corretto adottare in tale ambito, definito «antropocentrismo ecocompatibile», il quale muove dall'impossibilità di rifiutare un punto di vista umano sul rapporto tra diritto e natura, ma che si caratterizza per la diversa centralità che l'essere umano va a

ricoprire e per la necessità di un approccio comunque olistico e che incorpori le conoscenze e il metodo derivanti dall'ecologia nel campo del diritto.

In secondo luogo, per rispondere all'interrogativo posto alla base di questa ricerca, muovendo dal presupposto che la legge di revisione si inserisce non solo in un determinato contesto storico-sociale ma anche in un determinato ordinamento positivo, è necessario analizzare il panorama giuridico all'interno della quale essa si pone.

Si rende quindi necessario procedere a una ricostruzione dell'emersione della tutela dell'ambiente nel diritto positivo non solo italiano, ma - stanti i rimandi previsti all'interno della nostra Carta costituzionale - anche internazionale ed europeo. Procedendo diacronicamente, quindi, l'evoluzione della protezione ambientale viene ricostruita nel Capitolo II attraverso un'analisi delle fonti internazionali che hanno segnato il passaggio dal «funzionalismo ambientale» - caratterizzato da trattati settoriali - al «globalismo ambientale» inaugurato a Rio nel 1992 fino ad arrivare all'Accordo di Parigi e ai suoi sviluppi. In questo quadro, il diritto internazionale cessa di essere una disciplina ancillare per farsi portatore di principi generali, come lo sviluppo sostenibile e la precauzione, che informano progressivamente gli ordinamenti nazionali.

In questo contesto, un tassello decisivo della ricerca riguarda gli ultimi sviluppi della cosiddetta *Climate Litigation*, espressione di una nuova era dell'applicazione giudiziaria degli obblighi climatici. Si esaminano pronunce come quella della Corte EDU nel caso *KlimaSeniorinnen* del 2024, che ha operato una reinterpretazione dell'Art. 8 CEDU per riconoscere un diritto all'effettiva protezione dello Stato dai gravi effetti avversi del cambiamento climatico. Tali pronunce delle Corti sovranazionali, che qualificano la crisi climatica come «minaccia esistenziale», testimoniano il superamento della discrezionalità politica assoluta degli Stati in favore di standard rigorosi di *due diligence* e giustificazione scientifica delle scelte normative.

Risulta, inoltre, fondamentale il ruolo dell'Unione Europea, la quale, attraverso il «principio di integrazione» sancito dai Trattati e l'ambizioso programma del *Green Deal*, ha contribuito fortemente, specialmente negli ultimi anni, allo sviluppo del diritto dell'ambiente. Il diritto dell'Unione viene preso in considerazione non solo

come fonte sovraordinata, ma come vero e proprio motore propulsivo del mutamento costituzionale interno. La progressiva integrazione della tutela ecosistemica nei Trattati (dall'Atto Unico Europeo a Lisbona) ha infatti delineato un quadro di obblighi e principi – si pensi al principio di integrazione – che ha reso il silenzio del testo costituzionale italiano non più sostenibile, fungendo da catalizzatore per la riforma del 2022.

L'analisi si estende poi al panorama comparato, evidenziando come l'istanza ecologica abbia ricevuto risposte diversificate nelle diverse tradizioni costituzionali. L'analisi della positivizzazione della tutela ambientale nel diritto comparato non risponde a una mera esigenza descrittiva, ma risulta metodologicamente indispensabile per inquadrare la riforma italiana all'interno della più ampia cornice dell'ecocostituzionalismo globale. Esaminare le diverse tecniche di redazione costituzionale adottate in altri ordinamenti permette di comprendere se la scelta del legislatore italiano si ponga in una linea di continuità con le democrazie occidentali o se presenti tratti di peculiare originalità nel bilanciamento tra diritti fondamentali e doveri verso l'ecosistema. Se il costituzionalismo europeo rimane prevalentemente antropocentrico, pur oscillando tra il riconoscimento di diritti soggettivi a un ambiente sano e l'enunciazione di doveri statali di protezione, esperienze radicalmente differenti emergono dal Sud America. Le costituzioni di Ecuador e Bolivia, elevando la natura a soggetto di diritti e integrando concetti ancestrali come la Pacha Mama, offrono modelli di «costituzione ambientale avanzata» che sfidano i paradigmi occidentali e suggeriscono nuove strade per una tutela non strumentale degli ecosistemi.

L'ultima parte di questo percorso ricostruttivo è dedicata all'ordinamento nazionale, in particolare all'attività svolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia ambientale. Il percorso nazionale viene analizzato partendo dall'assenza originaria del termine 'ambiente' nel testo del 1948, fino alla sua "scoperta" per via interpretativa da parte del Giudice delle leggi attraverso il combinato degli Artt. 9 e 32 Cost. Si ripercorre l'evoluzione che ha portato la Corte costituzionale a definire l'ambiente come «valore costituzionalmente protetto» caratterizzato da una natura unitaria e sistemica. Questo lungo *excursus*

giurisprudenziale, che ha anticipato la riforma del 2022, fa emergere in che misura per l'ordinamento l'ambiente fosse ormai un elemento determinativo della qualità della vita nonché un parametro inderogabile per il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco.

III. È quindi all'interno di questo panorama giuridico e culturale che deve essere collocata ed analizzata la revisione del 2022. L'interrogativo da porsi è se in virtù della prospettiva filosofico-giuridica adottata e del contesto in cui si inserisce tale riforma si tratti di un mero "bilancio" di principi già esistenti nella giurisprudenza costituzionale, o di una vera e propria integrazione dei Principi Fondamentali che assume una valenza performativa e prescrittiva con conseguenze per l'intero ordinamento costituzionale. Intervenendo per la prima volta sui Principi Fondamentali, il legislatore di revisione ha inteso stabilire un «nuovo impulso programmatico» volto a conformare la realtà sociale e l'agire dei pubblici poteri a un mandato di tutela esplicito e sistemico. L'ambiente, inteso come equilibrio ecologico necessario alla vita biologica, assume così a presupposto fondante dell'intero ordinamento, vincolando la validità stessa delle altre disposizioni costituzionali al rispetto dei limiti biosferici.

Si rende necessario quindi riflettere sullo strumento della revisione costituzionale e dei suoi limiti. A partire dall'elaborazioni dottrinali successive all'entrata in vigore della Costituzione del '48 fino alla celebre sentenza n. 1146 del 1988 si sono ampliati tali limiti alla revisione ricomprendendo i «Principi supremi dell'ordinamento» i quali non possono essere sovvertiti o modificati nel loro «nucleo essenziale». Ci si domanda, quindi, se nel caso analizzato in questo contributo il legislatore non abbia "travalicato" nell'esercizio del suo potere operando una revisione illegittima. Per rispondere a questa domanda è necessario fare quindi chiarezza sull'ampiezza di tali limiti ricollegandosi al significato di *forma repubblicana* sancita dall'art. 139 quale limite espresso alla revisione, in particolare analizzando la connessione tra tale disposizione e l'articolo 1. Inoltre, è necessario comprendere che la tutela accede a una duplice dimensione della tutela della vita: da un lato, infatti, si

esprime nella tutela degli elementi minimi per la sua sussistenza, dall'altro nella tutela di quegli elementi che accedono invece all'aspetto della qualità della stessa.

La revisione degli Artt. 9 e 41 Cost. non intacca il «nucleo essenziale» dei principi supremi, ma ne amplia la portata garantendo la dimensione ecologica della vita, preconditione necessaria per l'eguaglianza sostanziale e i diritti inviolabili. Si evolve l'identità della Repubblica, in connessione a una rinvigorita responsabilità verso il cosmo e sulla solidarietà temporale, configurando un modello di sviluppo in cui l'uomo si riconosce parte integrante e responsabile della natura che lo sostiene. La riforma sancisce l'ingresso formale della responsabilità intergenerazionale nel testo costituzionale, legandola indissolubilmente al dovere di solidarietà di cui all'art. 2. Tale principio impone al legislatore un obbligo di ponderazione orientato al lungo periodo, impedendo la «tirannia delle piccole decisioni» che sacrifica il futuro in nome del consenso immediato. Il cittadino e le istituzioni sono chiamati ad agire non più come atomi isolati, ma *uti socii*, custodi di un patrimonio comune che deve essere trasmesso alle generazioni future in condizioni non peggiori di quelle ereditate, pena il venir meno delle precondizioni stesse della convivenza democratica. Uno degli elementi più qualificanti della riforma è il richiamo esplicito all'interesse delle «future generazioni». Questo inserimento introduce una dimensione temporale diacronica nel diritto costituzionale, scardinando la «tirannia del presente». Il concetto di *Planetary Trust* emerge qui come strumento teorico per concepire la specie umana come titolare in custodia delle risorse del pianeta.

La generazione presente assume dunque il ruolo di *trustee*, gravata da un dovere fiduciario di preservare e trasmettere la Terra in condizioni non deteriorate. Tale «solidarietà intergenerazionale» non è più un mero auspicio etico, ma diviene un criterio ermeneutico per valutare la legittimità delle decisioni politiche ed economiche, imponendo limiti precisi allo sfruttamento delle risorse.

IV. Dopo aver delineato nel capitolo precedente la portata innovativa della revisione costituzionale del 2022 e il consolidamento dell'ambiente quale principio fondamentale e dovere di solidarietà intergenerazionale, il capitolo IV intende analizzare come tale paradigma si traduca in risvolti concreti e sistemici all'interno

dell'ordinamento. L'inserimento della tutela ambientale tra i principi supremi non va infatti inteso come l'introduzione di una mera disciplina "di settore", bensì come un mutamento di prospettiva che investe l'intero assetto giuridico costituzionale, determinando un profondo impatto ordinamentale che impone di rileggere i diritti e i doveri alla luce della responsabilità verso il futuro.

In questa scia, la prima parte della trattazione si soffermerà sul delicato bilanciamento tra tutela dell'ecosistema e libertà di iniziativa economica, esaminando come la ridefinizione dell'articolo 41 Cost. influenzi i rapporti economici e la programmazione pubblica, con particolare riferimento all'emblematico "caso Ilva" e alla più recente giurisprudenza costituzionale. Tuttavia, la portata della riforma non si esaurisce nel campo economico: essa riverbera necessariamente sull'articolazione stessa dei poteri e sui processi decisionali dello Stato. Nella seconda parte del capitolo, si rifletterà dunque su come la necessità di agire «anche nell'interesse delle future generazioni» imponga una revisione dei meccanismi della rappresentanza e del rapporto tra scienza e politica. In virtù della revisione del 2022 non può che conseguire anche un "riassetto" di quello che è stato chiamato «ordinamento costituzionale» quale complesso di norme, formalmente costituzionali e non solo, in grado di «conformare», dandogli identità, l'intero ordinamento giuridico.

In tale prospettiva, la modifica degli articoli 9 e 41, sancendo un obbligo di tutela da parte della Repubblica, condiziona e dispiega i suoi effetti anche sull'organizzazione dei processi decisionali e sulle dinamiche della democrazia rappresentativa. In particolare, come si vedrà, le direttrici principali riguardano, da un lato, il rapporto tra diritto e scienza, nella misura in cui il compito di tutela dell'ambiente può realizzarsi solo tramite decisioni politiche prese attraverso un costante dialogo con la comunità scientifica – con il rischio da attenzionare di una deriva tecnocratica e di una eccessiva compromissione della discrezionalità politica –, e dall'altro lato, la necessità di integrazione degli interessi delle generazioni future all'interno dei processi decisionali, tipici o meno, della democrazia rappresentativa.

CAPITOLO I

SOMMARIO: § 1. – Crisi ecologica, Antropocentrismo giuridico e c.d. “Diritto Fossile”.
§ 2. – L’Ecocentrismo e i suoi termini. § 2.1. – La *Shallow* e la *Deep Ecology*. § 2.2. –
Planetary trust e generazioni future. § 3. – Antropocentrismo ecocompatibile § 4. – La
nozione di Ambiente e l’Ecocostituzionalismo.

«La terra è la vera quintessenza della condizione umana, e la natura terrestre, per quanto ne sappiamo, è l’unica nell’universo che possa provvedere gli esseri umani di un habitat in cui muoversi e respirare senza sforzo e senza artificio.

L’artificio del mondo umano separa l’esistenza umana dall’ambiente meramente animale, ma la vita è estranea a questo mondo artificiale, e attraverso di essa l’uomo rimane in relazione con gli altri organismi viventi»

H. Arendt, *Vita activa*

§ 1. – *Crisi ecologica, Antropocentrismo giuridico e c.d. ‘Diritto Fossile’*

Il presente capitolo si prefigge di delineare il contesto scientifico e il quadro teorico entro cui si vuole analizzare la revisione costituzionale del 2022 e le sue conseguenze sull’ordinamento giuridico. Muovendo da una disamina della crisi ecologica e dalla critica a un ‘diritto fossile’ informato da un’epistemologia del dominio’, la trattazione esplora le diverse correnti del pensiero ecologico, dalla *Shallow* alla *Deep Ecology*. Tale ricostruzione consente di definire l’approccio metodologico adottato in questo lavoro: un antropocentrismo ecocompatibile, il quale, superando la logica del dominio, valorizza la ‘relazionalità intrinseca’ tra l’essere umano e la natura, attribuendo al primo un ruolo di preminente responsabilità. Si vedrà come questa prospettiva si riveli fondamentale non solo per una più compiuta definizione giuridica di ‘ambiente’, ma soprattutto quale criterio ermeneutico essenziale per la successiva analisi del significato della riforma costituzionale e del suo impatto sull’ordinamento giuridico italiano.

Nel tempo corrente la crisi climatica è un fatto appurato, studiato e approfondito e di rilevanza politica da diversi decenni. All'inizio degli anni Duemila viene coniato il termine 'Antropocene' per identificare l'epoca geologica contemporanea la quale è caratterizzata da un impatto delle attività umane sull'ecosistema Terra tale da evidenziare un ruolo centrale dell'umanità nella geologia e nell'ecologia del pianeta¹. Per usare le parole di altri due studiosi, esso «C'est notre époque. Notre condition. Cette époque géologique est le fruit de notre histoire depuis deux siècles et quelques. L'Anthropocène. C'est le signe de notre puissance, mais aussi de notre impuissance»².

L'Antropocene, l'era geologica in cui l'impatto delle attività umane ha modificato in modo significativo i sistemi terrestri, è caratterizzato da una serie di sfide ambientali interconnesse, tra cui spicca la crisi climatica. Tale crisi non è un problema isolato, ma una delle espressioni più evidenti di un più ampio superamento dei cosiddetti *planetary boundaries*³.

La teoria dei confini planetari individua nove processi biogeochimici fondamentali per la stabilità e la resilienza del sistema Terra, definendo per ciascuno una soglia entro cui l'attività umana può operare senza compromettere la stabilità complessiva del pianeta. Il superamento di uno o più di questi confini potrebbe innescare cambiamenti ambientali irreversibili e potenzialmente catastrofici⁴.

La crisi climatica è uno dei nove confini, e il suo superamento è misurato principalmente attraverso la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera e il bilancio energetico della Terra. Già nel 2009, la ricerca di Rockström e colleghi indicava che il confine climatico era stato superato, con una concentrazione di CO₂ che aveva

¹ Cfr. P.J. CRUTZEN, E.F. STOERMER, *The "Anthropocene"*, in *IGBP Global Change News-letter*, 41, 2000, 17-18; ancora sul concetto: P. J. CRUTZEN, *The "Anthropocene"*, in E. EHLERS, T. KRAFFT (a cura di), *Earth System Science in the Anthropocene*, Berlin-Heidelberg, Springer, 2006, 13-19.

² C. BONNEUIL, J.-B. FRESSOZ, *L'Événement Anthropocène. La Terre, l'histoire et nous*, Parigi, Le Seuil, 2013, 11. [È il nostro tempo storico. La nostra condizione. Questa epoca geologica è il frutto della nostra storia dopo due secoli e qualcosa. È insieme il segno della nostra potenza, ma anche della nostra impotenza].

³ Teoria elaborata per la prima volta da un team di scienziati nel 2009, vedi J. ROCKSTRÖM, W. STEFFEN, K. NOONE et al., *A safe operating space for humanity*, in *Nature*, n. 461/2009, 472-475.

⁴ W. STEFFEN et al., *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*, in *Science*, n. 347/2015, 3.

già superato il limite di sicurezza fissato a 350 parti per milione (ppm). Attualmente, tale concentrazione ha ampiamente superato le 400 ppm, una soglia che molti scienziati ritengono possa portare a cambiamenti climatici significativi e potenzialmente pericolosi⁵.

Tale superamento non ha effetti isolati. La crisi climatica, per la sua natura sistemica, aggrava altri problemi ambientali, creando un “effetto domino” che minaccia la stabilità di altri confini planetari. Ad esempio, l’aumento delle temperature globali contribuisce alla perdita di biodiversità – un altro confine planetario superato –, all’acidificazione degli oceani e alla modifica dei cicli biogeochimici, come il ciclo dell’azoto e del fosforo. In questo senso, la crisi climatica non è semplicemente un problema di temperature, ma un catalizzatore di un’instabilità sistemica che tocca tutti gli ambiti del funzionamento del pianeta⁶.

A questa situazione critica si aggiunge anche il concetto di ‘Impronta Ecologica’ che consiste nella misura di quanta area di terra e acqua biologicamente produttive sia necessaria a un individuo, a una popolazione o a un’attività per produrre tutte le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti che genera, utilizzando le tecnologie e le pratiche di gestione delle risorse prevalenti⁷. Essa va messa in relazione con la “Biocapacità” ossia la capacità degli ecosistemi di rigenerare ciò che le persone

⁵ Cfr. K. RICHARDSON et al., *Earth beyond six of nine planetary boundaries*, in *Science Advances*, n. 9/2023, 5; v. anche il report dell’IPCC del 2018 V. MASSON-DELMOTTE, P. ZHAI, H.O. PÖRTNER et al. (a cura di), *Summary for Policymakers*, in *Global warming of 1.5°C. An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5° C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*. World Meteorological Organization, Switzerland, 2018, punto B.1.1.

⁶ Cfr. W. STEFFEN et al., *op. cit.*, 8-9.

⁷<https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary/#Ecologicalfootprint>.

L’Impronta Ecologica viene solitamente misurata in ettari globali (gha). Può anche essere misurata in “numero di Terre”. Poiché il commercio è globale, l’impronta di un individuo o di un paese include terra o mare provenienti da tutto il mondo. Senza ulteriori specificazioni, l’Impronta Ecologica si riferisce generalmente all’Impronta Ecologica dei Consumi (EFC), definita come l’area utilizzata per sostenere il consumo di una popolazione definita. L’Impronta dei Consumi include l’area necessaria a produrre i materiali consumati e l’area necessaria ad assorbire le emissioni di anidride carbonica. L’impronta dei consumi di una nazione è calcolata nei “National Footprint and Biocapacity Accounts” come l’impronta della produzione primaria di una nazione più l’impronta delle importazioni meno l’impronta delle esportazioni, ed è quindi, a rigor di termini, un’impronta del consumo apparente. La media nazionale dell’impronta dei consumi pro-capite è pari all’impronta dei consumi di un paese divisa per la sua popolazione.

richiedono da tali superfici. La vita, inclusa quella umana, compete per lo spazio. La biocapacità di una particolare superficie rappresenta la sua capacità di rigenerare ciò che le persone chiedono, grazie alla fotosintesi alimentata dall'energia solare⁸. La relazione tra queste due misure ci restituisce un *deficit* o una *riserva ecologica*: si ha una *riserva ecologica* quando la biocapacità di una regione è superiore all'Impronta della sua popolazione; al contrario, si parla di *deficit ecologico* quando l'Impronta di una popolazione supera la biocapacità dell'area disponibile per quella popolazione, è chiaro che, a differenza della scala nazionale, il *deficit ecologico globale* non può essere compensato tramite il commercio.

In questa cornice il sistema Terra si trova in deficit ecologico dal 1972⁹ tant'è che si può parlare di vera e propria *depressione ecologica*¹⁰, la quale si è spinta fino a ipotizzare il cosiddetto "collasso ecologico" il quale è una formula da chiarire con le dovute precisioni anche per evitare idee indefinite e millenaristiche: essa identifica un fenomeno che sia riferibile a ecosistemi (o sistemi di ecosistemi) reali, osservabili spazialmente e temporalmente anche attraverso serie storiche di dati, in particolare ricollegandosi ai cosiddetti *tipping points* caratteristici di ciascun ecosistema, esso si verifica qualora a causa del superamento di tali soglie, l'ecosistema perde la possibilità di riequilibrarsi dinamicamente resistendo alle perturbazioni che riceve mantenendo l'integrità delle sue strutture chiave¹¹. In questo caso, quindi, vengono superate le capacità dell'ecosistema di resilienza e collassa dallo stato identitario precedente a uno completamente diverso, non scomparendo quindi nel nulla, ma perdendo (in tutto o in parte) la possibilità di produrre quei servizi ecosistemici di cui beneficiavano le comunità umane e non che ne facevano parte¹².

Il surriscaldamento globale connesso all'innalzamento dei livelli di gas serra nell'atmosfera – principalmente di origine antropica –, l'impatto che esso ha a livello

⁸ <https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary/#Ecologicalfootprint>.

⁹ https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.213013012.1871966518.1754313761-71744988.1754313761#/countryTrends?cn=5001&type=BCtot,EFCtot

¹⁰ Sulla mutuazione di simile termine dalle scienze economiche e sulla descrizione di tale uso cfr. M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in *Rivista AIC*, n. 2/2018, 8-9.

¹¹ V. S. WILLCOCK, G.S. COOPER, J. ADDY et al, *Earlier collapse of Anthropocene ecosystems driven by multiple faster and noisier drivers*, in *Nature Sustainability*, n. 6/2023, 1331–1342.

¹² Cfr. M. MONTEDURO, *op. cit.*, 11-13 e note ivi incluse.

ecosistemico, e il numero sempre maggiore di ecosistemi a rischio – se non quando già avvenuto – di “collasso ecologico”, ci portano a individuare una vera e propria crisi ecologica. La problematica fondamentale non è il “cambiamento” climatico ed ecologico in sé – posto che comunque alcuni servizi ecosistemici come la necessità di acqua potabile saranno sempre fondamentali per la vita umana – quanto la rapidità con cui questi si stanno verificando. In altre parole, quello attuale è uno stato di emergenza che si manifesta nei due poli del clima e del consumo delle risorse naturali¹³.

Premettendo l’origine (per lo meno ampiamente e prevalentemente) antropica di questi fenomeni naturali, quale è stato ed è tuttora – dunque – il ruolo del diritto in questo processo, nell’emersione di questa emergenza e nelle sue possibili risoluzioni?

Per rispondere a questa domanda è necessario fare un breve passo indietro analizzando prima di tutto una questione etica legata al rapporto, soprattutto nel pensiero Occidentale, tra uomo e natura. È stato osservato come due fattori fondamentali della crisi ecologica globale risiedano in due aspetti fondamentali della cultura e società occidentale dall’età moderna in poi: l’atteggiamento definito come epistemologia del dominio e il cambiamento quantitativo e qualitativo del potere tecnologico¹⁴. Il primo si origina nell’interazione e conseguente reciproca alimentazione tra la perdita di sacralità – e quindi di normatività – della natura con l’atteggiamento che pone in contrapposizione la mente e il soggetto umano alla materia e all’ambiente¹⁵. In quella prospettiva strettamente antropocentrica, basata sull’idea di dominio, il termine ‘natura’ si identifica con «natura non umana, ambiente non prodotto dall’uomo, [...] ogni cosa che non sia umana né in sé stessa né nelle sue origini»¹⁶, con una netta separazione quindi tra soggetto e oggetto. È stato, infatti,

¹³ Cfr. F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico*, Torino, Giappichelli, 2023, 50.

¹⁴ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1996, 12.

¹⁵ *Ivi*, 14, inoltre si vedano le opere riprese dall’A., in particolare: J. PASSMORE, *Man’s responsibility for nature* (1974), trad. it. di M. D’Alessandro, *La nostra responsabilità per la natura*, Milano, Feltrinelli, 1991.

¹⁶ S. BARTOLOMMEI, *Etica e ambiente. Il rapporto uomo-natura nella filosofia morale contemporanea di lingua inglese*, Milano, Guerini, 1989, 11. In questo senso, il valore che si può conferire alla Natura è spesso e volentieri utilitaristico nel senso in cui l’ambiente è visto «solo come risorsa per l’uomo senza attribuirgli alcun valore in sé» e la cui trasformazione massima della posizione dell’uomo può essere

affermato che in questa concezione l'essere umano si pone quale «essere superiore, dotato di ragione e chiamato a dominare e appropriarsi della natura che deve servire come mezzo per il soddisfacimento dei suoi bisogni, come risorsa di produzione, di consumo e di riproduzione della specie umana»¹⁷. Inoltre, il dominio dell'uomo sulla natura si connota di un carattere epistemologico nel senso in cui esso si trasforma in un «metodo dominativo che nella scienza produce un circolo in cui ricorsivamente l'atteggiamento dominativo legittima la scienza-tecnica, mentre la tecnologia conferma la giustezza di dominio e scienza, fino al punto in cui il dominio diviene la realtà ultima autogiustificantesi al di là e al di sopra di effettive esigenze umane»¹⁸.

Come si evidenziava sopra, l'altro fattore della crisi sta nell'incremento qualitativo e quantitativo della tecnologia e del suo impatto complessivo sulla natura, sia interna all'uomo che esterna ad esso. La crescita tecnologica è stata definita qualitativamente differente rispetto al passato per la sua capacità di intervenire sull'essere delle cose ad un livello quasi definitorio della vita stessa tale per cui tutta la realtà si è fatta suscettibile di trasformazione tramite la tecnologia stessa¹⁹. Dal punto di vista quantitativo, le dimensioni raggiunte dall'operare tecnologico e dalle sue ricadute hanno prodotto un effetto-soglia tale per cui l'agire umano ha rivelato di poter incidere direttamente sulla totalità delle condizioni di sopravvivenza, con la conseguenza che, se il sussistere della specie umana dipende dalla natura, allo stesso tempo le azioni umane hanno un impatto macroscopico sul sistema naturale²⁰. È stato sottolineato, infatti, che un nuovo oggetto, la biosfera, «è stata aggiunto al novero delle cose per cui dobbiamo essere responsabili in quanto su esso abbiamo potere»²¹. La

solo quella da «dominatore dispotico a dominatore responsabile» (V. MELE, *Ambiente (Parte etica)*, in E. SGRECCIA, A. TARANTINO (a cura di), *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, I, Napoli, ESI, 2009, 376).

¹⁷ J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del Diritto*, 1989, 675.

¹⁸ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 18. Si evidenzia, inoltre, come tale approccio sia in coerenza con gli sviluppi scientifici in età moderna, caratterizzata da una forte impronta meccanicistica, per cui la realtà appare sotto una lente deterministica e per questo dominabile (p. 18). Sul punto v. anche F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, Aboca Edizioni, 2017, *passim*.

¹⁹ Cfr. M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 21, la quale ricollega questo cambio qualitativo all'avvento delle biotecnologie. Sul punto inoltre si rivedano gli studi menzionati *supra*.

²⁰ Cfr. *Ivi*, 20.

²¹ H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), Torino, Einaudi, 1990, 10.

conseguenza finale è che la tecnologia, direttamente o meno, ha saturato l'ambiente naturale per cui molti problemi umani si sono rapidamente planetarizzati.

Entrambi questi fattori hanno agito in maniera particolarmente incisiva sul mondo del diritto sotto svariati aspetti. Tale visione antropocentrica, per la quale la natura è una categoria residuale rispetto al diritto concepita come fenomeno extra-giuridico separato dalla dimensione umana, che ne subisce le conseguenze come oggetto del diritto. Tale concezione, quindi, nega l'artificialità culturale del rapporto esseri umani e natura e consolida quindi una "naturalizzazione" della natura²².

Si è evidenziato che il diritto, innervato di un approccio antropocentrico, abbia incontrato la natura solo in maniera tangenziale. Ma tale estraneità non è equivalsa ad una neutralità, bensì gli «effetti prodotti dal diritto sull'ambiente sono strettamente correlati all'atteggiamento di dominio e reificazione»²³, i quali raggiungerebbero la loro più efficace e paradigmatica espressione nella codificazione Ottocentesca del diritto di proprietà che avrebbe al suo interno l'autorizzazione alla distruzione del bene naturale che oggetto dello stesso²⁴.

In questo senso, il diritto, specialmente occidentale, interrogato dalle questioni legate alla crisi ecologica delineate in apertura, si è mostrato «irresponsabile»²⁵ nelle sue capacità di rispondere. In particolare, proprio il diritto costituzionale è in particolare stato per molto tempo poco recettivo nei confronti del problema ambientale²⁶.

²² L. RONCHETTI, *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, 15.

²³ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 172.

²⁴ Cfr. M. REMOND-GOUILLOUD, *Du droit de détruire*, Parigi, P.U.F., 1989, 12. V. anche B. MARQUARDT, *Historia de la sostenibilidad. Un concepto medioambiental en la historia de Europa central (1000-2006)*, in *Historia Critica*, n. 32/2006, 189: «La propiedad privada absoluta se constituyó en el principio dominante, el cual reguló la relación entre la sociedad y la naturaleza. Por ejemplo, el reino de Prusia empezó a introducirlo en el llamado "Decreto de la cultura de la tierra" de 1811, que establecía el derecho individual a disponer libremente de la naturaleza, incluido, así mismo, el derecho a destruirla».

²⁵ Cfr. U. BECK, *Il manifesto cosmopolitico*, Trieste, Asterios, 2000. (Concetti Chiave, v. 4).

²⁶ Sul punto si veda: D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, il Mulino, 2022, 10-15; il discorso dell'autore sul tardivo approdo del diritto costituzionale alla tutela dell'ambiente e sul ruolo della dimensione costituzionale in questa tutela verrà anche ripreso e ampliato nel capitolo II.

In particolare, tale irresponsabilità può essere ricondotta alle seguenti caratteristiche.

In primo luogo, le tradizioni giuridiche occidentali di *Civil* e *Common law* sono fortemente pervase dalla connessione tra regole e territorio e quindi dalla delimitazione spaziale della loro efficacia²⁷.

In secondo luogo, il diritto contemporaneo è stato definito «ecologicamente disfunzionale»²⁸ perché la separazione funzionale dei poteri determina una «pluralità di funzioni decisorie, con tempi e modalità di produzione di effetti differenziate e non sempre al passo con le urgenze dei “rischi” prodotti dall’azione umana»²⁹.

Nel diritto contemporaneo, le decisioni sono necessariamente circoscritte nel contenuto e nello spazio, in virtù della divisione dei poteri e dello statuto territoriale del diritto. Tale esigenza, tuttavia, si traduce nella sua stessa insufficienza ed inefficienza di fronte ai problemi globali dell’ecosistema e della biosfera.

Tale problema è stato definito efficacemente «tirannia delle piccole decisioni» da parte dell’ecologo William E. Odum³⁰, il quale ha adattato tale espressione riprendendola da un famoso saggio dell’economista Alfred Kahn³¹. Esso origina da un paradosso fondamentale: la discrasia tra la percezione umana del pericolo e l’effettiva minaccia per gli ecosistemi. Mentre le perturbazioni singole e di grande entità sono facilmente percepibili come una minaccia alla resilienza ecologica, il vero pericolo emerge da una miriade di perturbazioni plurime e atomizzate di piccola entità³². Queste, apparentemente innocue a livello individuale, si stratificano nel tempo, sfuggendo alla percezione di pericolosità e minando la stabilità degli ecosistemi fino a condurli al punto di collasso. Così, secondo Odum, una serie di piccole decisioni, singolarmente irrilevanti e apparentemente indipendenti, si cumulano, producendo

²⁷ M. CARDUCCI, *Le premesse di una “Ecologia Costituzionale”*, in *Veredas do Direito - Belo Horizonte*, n. 37/2020, 92.

²⁸ W. PAUL, *El poder constitucional de los hechos: el efecto Fukushima*, in *Revista latino americana de Estudios Constitucionais*, n. 20/2017, 241-255.

²⁹ M. CARDUCCI, *op. cit.*, 92.

³⁰ W.E. ODUM, *Environmental Degradation and the Tyranny of Small Decisions*, in *BioScience*, Vol. 32, Issue 9, 1982, 728-729.

³¹ A.E. KAHN, *The Tyranny of Small Decisions: Market Failures, Imperfections, and the Limits of Economics*, in *Kyklos*, Vol. 19, Issue 1, 1966.

³² Cfr. M. MONTEDURO, *op. cit.*, 20.

un effetto complessivo di vasta portata e, di fatto, dando vita a una “grande decisione” *post hoc* che conduce alla degradazione ambientale³³.

Tale aspetto, se da un lato è stato identificato come uno dei fattori che ha contribuito al danneggiamento ambientale, d'altra parte, si ripropone nel momento della risoluzione di problemi ambientali³⁴, in quanto la frammentazione funzionale e territoriale delle decisioni ostacola le capacità del diritto di rispondere ai problemi globali della biosfera e degli ecosistemi.

La consapevolezza che una “piccola decisione” nazionale possa avere effetti irrilevanti o addirittura negativi a livello globale solleva la questione etica dell'agire umano. Hans Jonas ha parlato in proposito dell'ingresso nell'epoca della *ragion pratica negativa*³⁵, in cui ogni decisione, pur se vantaggiosa per un determinato gruppo o territorio nel presente, ha un'alta probabilità di non esserlo altrettanto altrove o per il futuro.

Queste problematiche di un diritto ecologicamente disfunzionale, per usare una definizione richiamata precedentemente, emergono in maniera significativa a partire dallo sviluppo industriale dell'Occidente³⁶.

Lo storico del diritto Bernd Marquardt, nel ripercorrere la storia della sostenibilità, individua un momento di passaggio nel diritto a un'era “fossile”, la quale si presenta tra il 1789 e il 1848 con la «doppia rivoluzione illuminista-industriale», una rivoluzione energetica e socio-metabolica, che sostituì il sistema di energia solare basato sul legno con un sistema post-agrario, basato sull'energia fossile del carbone e,

³³ Cfr. W.E. ODUM, *op. cit.*, 728. Tra i vari esempi che l'ecologo propone se ne riporta uno per chiarificare il concetto: «Consider, for example, the loss of coastal wetlands on the east coast of the United States between 1950 and 1970. No one purposely planned to destroy almost 50% of the existing marshland along the coasts of Connecticut and Massachusetts. In fact, if the public had been asked whether coastal wetlands should be preserved or converted to some other use, preservation would probably have been supported. However, through hundreds of little decisions and the conversion of hundreds of small tracts of marshland, a major decision *in favor* of extensive wetlands conversion was made without ever addressing the issue directly».

³⁴ M. CARDUCCI, *op. cit.*, 93.

³⁵ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 16.

³⁶ Anche se, come si è richiamato prima, l'atteggiamento del dominio come caratteristica principale del rapporto uomo-natura è riscontrabile già nel diritto romano, in particolare nella qualificazione di elementi naturali fondamentali (aria, acqua) come *res nullius*, in ogni caso non mancano esperienze nel corso della storia ecologicamente molto più orientate, sul punto v. F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, cit., 74-86.

successivamente, del petrolio³⁷, in cui l'umanità scopre gli utilizzi di tali risorse naturali, che non servono strettamente per vivere, in quanto non si possono né mangiare né bere, ma alimentano nuove attività di consumo definitivamente separate dall'autosussistenza e indipendenti da qualsiasi altro soggetto vivente (gli animali da traino). L'energia fossile ha creato una profonda divisione nell'umanità, separando le persone in due dimensioni opposte e sbilanciate. Da una parte, c'è la dimensione del consumo, guidata da bisogni artificiali e di scambio tipici dell'*Homo consumens*³⁸. Dall'altra, c'è quella della sopravvivenza naturale, legata a necessità essenziali ed ecodipendenti come mangiare, bere e riprodursi, proprie dell'*Homo climaticus*.

Nel corso del Novecento, questa frattura ha ridefinito le nostre libertà costituzionali e ha persino gettato le basi per lo sviluppo del Welfare State, fondando sul *carbonio* sia il benessere sociale sia il nucleo centrale dei diritti³⁹.

Con il "diritto fossile" l'umanità si legittima a sfruttare la natura per scopi che vanno oltre il semplice sostentamento, come mangiare e bere, svincolandosi dai cicli biologici e dall'esigenza naturale di autosussistenza cosicché lo sfruttamento delle risorse "fossili" diventa più importante rispetto a quello delle risorse di superficie, segnando una netta separazione tra il diritto allo sfruttamento e il diritto alla sopravvivenza della specie umana⁴⁰.

L'emersione del diritto ambientale, correlata ad una prima presa di consapevolezza dei danni, anche locali, che l'azione umana produce sulla natura e che si riflette di conseguenza sulle condizioni di vita umane, sul finire degli anni '70, si inserisce quindi in questo contesto culturale dal punto di vista giuridico e non solo. In questa prospettiva è stato detto che il diritto abbia «razionalizzato l'ambiente»⁴¹ procedendo ad una sua tutela frammentata e parcellizzata in cui la separazione tra soggetto e oggetto è netta e definita e di conseguenza la stessa tutela apprestata si realizza in modo inefficace e spesso recessivo rispetto ad altri interessi presi in

³⁷ B. MARQUARDT, *Historia de la sostenibilidad*, cit., 189-190.

³⁸ V. Z. BAUMAN, *Consuming Life*, Cambridge, Polity, 2007, *passim*.

³⁹ M. CARDUCCI, *Climate Change and legal theory*, in G. PELLEGRINO, M. DI PAOLA (a cura di), *Handbook of Philosophy of Climate Change*, Cham, Springer, 2023, 312.

⁴⁰ Cfr. M. CARDUCCI, *Le premesse di una "Ecologia Costituzionale"*, cit., 98.

⁴¹ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 184 ss.

considerazione nel bilanciamento legislativo e politico⁴². Un esempio in questo senso è la traduzione in termini monetari del valore ambiente – principio “chi inquina paga” – che ha finito per configurarsi anche come quantificazione del danno che è consentito arrecare all’ambiente, trasformandosi da meccanismo riparativo a meccanismo, anche, commutativo, e così legittimando lesioni dell’ambiente supponendo la fungibilità dei beni ambientali⁴³.

Più in generale, è anche estremamente significativa, la difficoltà, quantomeno nel contesto italiano, di trovare una definizione giuridica unitaria dello stesso concetto di ambiente, ripiegando quindi piuttosto sul focalizzarsi sulle diverse forme che assume lo stesso in relazione all’attività umana e sugli istituti ad esse connessi⁴⁴. In tale contesto quindi «l’ambiente, per quasi tutto il Novecento, e non solo in Italia, poteva, nella migliore delle ipotesi, considerarsi un agglomerato di interessi giuridici particolari», ed essendo contestata la matrice unitaria, nonché la sua dimensione giuridiche, dello stesso si è finito «per negare il valore fondamentale e la rilevanza culturale dell’ambiente, anche se le scienze biologiche e le scienze ecologiche l’avevano centrata da tempo»⁴⁵.

§ 2. – *L’Ecologia e i suoi termini*

Se quindi per molto tempo le proposte del diritto occidentale non solo si sono rivelate inadeguate a rispondere, ma anzi, come si è visto, hanno anche alimentato la crisi ecologica, si vuole ora osservare, per quanto rileva ai fini di questo elaborato, quale contributo abbiano dato le riflessioni ecologiche e ecofilosofiche all’elaborazione giuridica.

⁴² Cfr. L. RONCHETTI, *op. cit.*, 103.

⁴³ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 192.

⁴⁴ Cfr. M.S. GIANNINI, «Ambiente»: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1/1973, 1 ss.

⁴⁵ A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell’ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 176/2022, 516-517.

La parola “ecologia” deriva dall’antico greco “Oikos”, significante “casa” e “logos” (studio⁴⁶). Lo *studio della casa*, dell’ambiente – la casa dell’uomo –, e dei suoi rapporti con gli altri organismi viventi.

In questo senso, vanno distinte l’ecologia come scienza, la quale come vedremo successivamente rileva in maniera fondamentale per la ricostruzione della definizione di *ambiente*, dall’ecologia come sistema filosofico che, muovendo dall’ecologia scientifica, «offre un modello interpretativo a valenza epistemologica, antropologica e prescrittiva»⁴⁷.

In questo paragrafo si osserveranno quindi quali siano le principali riflessioni svolte sul ruolo dell’ecologia prima a livello filosofico e poi di conseguenza a livello giuridico.

§ 2.1 - *La Shallow e la Deep Ecology*

I punti di vista tramite i quali si può riflettere eticamente di fronte alla questione ambientale sono stati raggruppati in due macro-categorie⁴⁸: da un lato il c.d. *Shallow Ecology Movement*, secondo cui l’ambiente si assume ad oggetto di filosofia – e di conseguenza del diritto –, dall’altro il c.d. *Deep Ecology Movement*, per cui l’ecologia è propriamente fonte di filosofia e quindi costringe a profondi ripensamenti anche nel diritto. La diversità di approccio è centrale nella distinzione: laddove il primo movimento è interessato a porre in essere azioni di contrasto all’inquinamento e la scarsità delle risorse, il secondo rifiuta l’immagine dell’“uomo-nell’ambiente” in favore dell’immagine relazionale del “campo totale”: gli organismi sono visti come nodi nella rete o campo biosferico di relazioni intrinseche⁴⁹.

⁴⁶ In realtà, “discorso” da intendersi come “ragionamento”, di cui lo studio e la comprensione sono i presupposti.

⁴⁷ V. MELE, *op. cit.*, 378. V. Anche A. NAESS, *Ecology, community and lifestyle*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 38, ove: «an ecosophy becomes a philosophical world-view or system inspired by the conditions of life in the ecosphere».

⁴⁸ Tale distinzione e raggruppamento si deve al filosofo norvegese A. NAESS, *The Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movement. A summary*, in *Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, n. 16/1973, 95-100.

⁴⁹ Cfr. *Ivi*, 95.

La divisione proposta da Naess rigetta come criterio distintivo l'idea di distinguere tra teorie antropocentriche e teorie non antropocentriche. In precedenza si è usato il termine "antropocentrismo" per descrivere l'atteggiamento filosofico e giuridico tipico specialmente dell'età moderna nei confronti dell'ambiente, ora è necessario specificare che l'uso di quel termine è strettamente correlato ai caratteri (descritti *supra*) di quel tipo di approccio, in quanto l'antropocentrismo, come si vedrà in seguito, da un lato pare una prospettiva inevitabile nel momento in cui il pensiero stesso si origina dall'essere umano, in secondo luogo perché, separato da un sistema di pensiero come quello definito in precedenza basato sul dominio, può essere riletto anche in chiave ecologica (*infra* § 3).

La *Shallow Ecology* assume che l'ecologia, quale scienza, non è considerabile come fonte di nuovo sapere, onde per cui la crisi ambientale rimane uno dei vari problemi della modernità affrontabile nei singoli settori coinvolti tramite gli strumenti e le categorie già note, ossia sostanzialmente, e nonostante la sua grande rilevanza, diviene un nuovo oggetto a cui applicare le tipiche regole e principi tradizionali⁵⁰.

Le elaborazioni principali della *Shallow Ecology* si possono ricondurre per un verso all'idea di utilitarismo, per altro verso alla teoria dei diritti, posizioni tra l'altro anche particolarmente diverse se non addirittura confliggenti.

Per quanto riguarda le teorie utilitaristiche legate all'ecologia superficiale, lasciando in secondo piano ai fini della presente trattazione quelle teorie che si focalizzano sull'affermazione della rilevanza morale degli animali in quanto soggetti senzienti⁵¹, in esse il valore della natura è comunque strumentale rispetto ai bisogni umani, e tale 'utilitarismo ambientale'⁵² si concretizza nella mediazione della tutela degli enti naturali attraverso le necessità degli esseri senzienti. In tale approccio, si riconosce la caratteristica di comunità ecologica alla relazione tra esseri umani, animali e piante poiché accumulati da cicli biotici, ma che tale comunità non si estende alla comunanza di interessi e alla generazione di impegni etici tra gli stessi⁵³. In questa

⁵⁰ Cfr. M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 55.

⁵¹ Sul punto si veda: P. SINGER, *Liberazione Animale*, Roma, L.A.V., 1987.

⁵² S. BARTOLOMMEI, *op. cit.*, 180.

⁵³ Cfr. J. PASSMORE, *op. cit.*, 126.

prospettiva, sono gli strumenti tipici dell'etica che consentono di dare un fondamento all'interesse umano alla risoluzione della crisi ambientale⁵⁴.

Nell'ambito della teoria dei diritti, le concezioni legate all'ecologia superficiale si accomunano innanzitutto per l'affermazione per cui gli individui sono dotati di diritti fondamentali non ulteriormente riducibili o giustificabili con l'utilità o il contratto, ma unicamente fondati sul valore degli individui, e in secondo luogo che il riferimento ai "diritti" è in particolare inteso con riferimento ai diritti morali⁵⁵.

In questa prospettiva, una delle principali idee è che, se si ammette l'esistenza di diritti umani fondamentali e che tali diritti siano di competenza anche di esistenze marginali - e.g. gli esseri umani privi della qualità di agenti responsabili -, allora hanno diritti tutti gli esseri che hanno interesse a vivere una vita buona. In particolare, prendendo ad esempio gli animali, essi hanno un fondamentale diritto che è quello di ricevere un trattamento rispettoso⁵⁶. Detto questo, anche negli stessi animali vi è da differenziare, perché titolare di tale diritto è solo quell'elemento che ha raggiunto un adeguato sviluppo dei caratteri della specie cui appartiene; inoltre, in tale prospettiva viene a rigettarsi l'idea di un possibile riconoscimento di diritti all'intera specie o addirittura a ecosistemi⁵⁷.

In ambito più strettamente giuridico, la *Shallow Ecology*, si è caratterizzata per la concezione nella quale il valore ambientale rappresenta per il diritto un oggetto aggiuntivo a cui applicare le tradizionali visioni precostituite e concetti e strumenti normativi preesistenti. In questo senso, ancora, l'ecologia non rappresenta uno strumento per rileggere giuridicamente il rapporto uomo-natura, bensì l'ambiente diviene oggetto di appropriazione o oggetto di gestione, nel senso che esso diviene oggetto di un diritto soggettivo degli esseri umani e/o si generano strumenti giuridici di gestione attenta dei beni ambientali⁵⁸. In questo senso non è messa in discussione la dicotomia soggetto oggetto, e anche l'eventuale giuridificazione soggettiva di diritti "della natura", nel senso sopra appena descritto, «considerando gli individui isolati

⁵⁴ Cfr. *Ivi*, 196.

⁵⁵ Cfr. M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 93-94.

⁵⁶ Cfr. *Ivi*, 95 e T. REGAN, *I diritti animali* (1983), Milano, Garzanti, 1990, 373.

⁵⁷ T. REGAN, *op. cit.*, 120, 481.

⁵⁸ Cfr. M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 194.

gli uni dagli altri e contrapponendoli a oggetti sui quali si esercita il loro potere»⁵⁹ non si accorda con il fondamento del pensiero ecologico.

D'altra parte, la cosiddetta *Deep Ecology*, come già anticipato si fonda su un presupposto differente, almeno nella sua impostazione delineata da Arne Naess, il quale è tra l'altro l'autore che conia espressamente questo termine.

In questa prospettiva, la crisi ecologica rappresenta la problematica che ha portato alla luce come il sistema di pensiero occidentale e le sue premesse siano inadatti a garantire la sopravvivenza dell'uomo e dell'ambiente in cui vive, onde per cui l'ecologia stessa costituisce la fonte di «nuove metodologie di conoscenza e di nuovi criteri pratici, tali da modificare radicalmente l'atteggiamento umano nei confronti della natura»⁶⁰.

Tra le caratteristiche fondamentali dell'ecologia profonda emergono i principi di diversità e di simbiosi. La diversità accresce le potenzialità di sopravvivenza, le possibilità di nuove modalità di vita, la ricchezza delle forme. E la cosiddetta lotta per la vita, insieme alla sopravvivenza del più adatto, dovrebbero essere interpretate nel senso della capacità di coesistere e cooperare in relazioni complesse, piuttosto che della capacità di uccidere, sfruttare e sopprimere⁶¹.

Tale rilievo attribuito alla simbiosi esistente tra i viventi si fornisce una base cognitiva ad un senso di appartenenza biosferica⁶². Altra caratteristica dell'ecologia profonda riguarda una certa enfattizzazione della complessità. La teoria degli ecosistemi fa una distinzione importante tra ciò che è complicato senza alcun principio unificatore o *Gestalt* (si pensi a orientarsi in una città caotica) e ciò che è complesso. Una molteplicità di fattori più o meno regolari e interagenti può operare insieme per formare un'unità, un sistema in costante relazione⁶³.

In varie riflessioni, il movimento dell'ecologia profonda si è accompagnato a un approccio olistico, che si può differenziare in monista o pluralista a seconda che si dia valore solo alle comunità organiche o anche agli ecosistemi nella loro totalità, e che

⁵⁹ Ivi, 195.

⁶⁰ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 54.

⁶¹ A. NAESS, *The Shallow and the Deep*, cit., 96.

⁶² Cfr. IDEM, *Ecology, community and lifestyle*, cit., 168.

⁶³ Cfr. IDEM, *The Shallow and the Deep*, cit., 97.

valorizza spesso e volentieri la totalità al di sopra dei singoli, confidando nell'azione equilibratrice della natura⁶⁴.

In generale, nelle prospettive della *Deep Ecology*, si rovescia il dilemma uomo-natura riconoscendo una coincidenza tra gli interessi umani ed ecosistemici, in quanto «l'io umano è stato così esteso da essere ecosistemicamente ridefinito»⁶⁵.

Le principali concezioni giuridiche della tutela ambientale cosiddette *eco-centriche* condividono il valore intrinseco della natura «indipendentemente da una individuazione dell'utilità e della strumentalità delle risorse ambientali rispetto alle attività dell'uomo»⁶⁶. In questo senso l'ambiente acquisisce un valore in sé, proprio per poter meglio essere tutelato davanti alle sempre più grandi potenzialità distruttrici dell'uomo, in modo da garantire l'integrità degli equilibri della biosfera salvaguardando anche la sopravvivenza dell'essere umano stesso⁶⁷. Sposando una concezione legata all'ecologia profonda si imporrebbe un radicale ripensamento del rapporto tra il diritto stesso e la natura, ammettendo, anche, la possibilità di configurare in capo a quest'ultima una propria soggettività giuridica⁶⁸.

2.2. Planetary trust e generazioni future

Un altro aspetto fondamentale sviluppatosi nel pensiero ecologico è la dimensione intergenerazionale della protezione ambientale. È stato correttamente sottolineato infatti che «nel concetto di ambiente sono individuabili, come è noto tre dimensioni: la dimensione relazionale tra più fattori sia naturali che antropici; la dimensione spaziale o geografico territoriale, che impone di differenziare i molti ambienti – geografico, antropico, biologico, fisico – cui si può fare riferimento; la

⁶⁴ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 113.

⁶⁵ Cfr. H. ROLSTON III, *Is There an Ecological Ethic?*, in *Ethics*, n. 85/1975, 105.

⁶⁶ S. GRASSI, *Costituzioni e tutela dell'ambiente*, in S. SCAMUZZI (a cura di), *Costituzioni, razionalità e ambiente*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, 413.

⁶⁷ Cfr. M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 51-52.

⁶⁸ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 193.

dimensione temporale o diacronica, che tiene conto della continua evoluzione dei mutamenti delle relazioni ambientali»⁶⁹.

È evidente come sia sotto il profilo del consumo delle risorse naturali, sia sotto il profilo della crisi ecosistemica e quindi dell'impatto che le attività umane di inquinamento hanno avuto e stanno avendo sulla capacità di produzione dei servizi ecosistemici fondamentali per la vita (*supra*), vi sia una connessione tra la tutela dell'ambiente e la permanenza della vita umana per come la conosciamo sul pianeta, tale per cui è stato proposto un imperativo etico, perlopiù per la politica pubblica, per il quale si suggerisce un agire «in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita sulla terra»⁷⁰.

Il primo aspetto che pare necessario chiarire è quindi che cosa si intende infatti quando ci si riferisce alle “generazioni future”. A ben vedere in realtà, con “generazioni future” da un punto di vista giuridico, e non solo, si può intendere l'insieme di esseri umani successivo alla generazione attuale⁷¹. Tale definizione, infatti, può permettere al legislatore nazionale di determinare in concreto gli interessi delle generazioni future valutando gli effetti delle decisioni che vi graveranno sopra⁷².

Risulta evidente come tutelare qualcosa a vantaggio di chi ancora non esiste sia un compito complesso. Il diritto, infatti, è solito preporsi obiettivi in termini di tutela sempre ben calibrati rispetto a ciò che vuole tutelare, ponendo in essere un'attività che si esplica, *prima facie*, in una analisi di ciò che si vuole garantire e proteggere, al fine poi di delimitarne i confini, e che termina con un bilanciamento da trasporre in norma di legge⁷³.

Se una attività di tale portata appare essere estremamente ardua in qualsiasi sede, lo diventa ancora di più laddove essa venga applicata per fare luce su un

⁶⁹ S. GRASSI, *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2012, 2.

⁷⁰ H. JONAS, *op. cit.*, 16.

⁷¹ Cfr. E. BROWN WEISS, *In fairness to future generation: international law, common patrimony and intergenerational equity*, Tokyo, The United Nation University, Tokyo, 1989, 97.

⁷² R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008, 75-76. Più in generale per un approfondimento sulla tematica: A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir. – Annali IX*, Milano, Giuffrè, 2016, 311-390.

⁷³ Cfr. G. PALOMBINO, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 24/2020, 243.

qualcuno che ancora non esiste e che esisterà solo in futuro⁷⁴. Le problematicità, infatti, riguardano sia l'inconoscibilità o non prevedibilità dei bisogni delle generazioni future, sia la mancanza di un titolare presente che possa far valere queste pretese⁷⁵. È stata evidenziata la possibilità di poter aggirare tali difficoltà sfruttando «un processo di proiezione, ovvero trasferendo su chi “esisterà” le stesse sembianze – e, dunque, le medesime esigenze – di chi già “esiste”»⁷⁶, nell'attuare una attività di tale portata è bene comunque tenere a mente le difficoltà che nel corso di tale processo possono riscontrarsi.

In questa prospettiva si colloca l'elaborazione della teoria del *planetary trust*, che propone di concepire la specie umana come titolare in custodia delle risorse naturali e culturali del pianeta a beneficio delle generazioni presenti e future. Tale concezione, oltre a richiamare un orizzonte etico universale, assume rilievo giuridico in quanto fonda un dovere fiduciario intergenerazionale: ogni generazione è tenuta a preservare la diversità e l'integrità delle risorse ricevute e a trasmettere la Terra in condizioni non peggiori rispetto a quelle ereditate, assumendo contestualmente il duplice ruolo di beneficiaria e di *trustee*⁷⁷. In questa chiave, l'esperienza del diritto dei *trust*, con le sue regole di gestione dei conflitti e di cooperazione tra beneficiari, viene assunta quale modello di riferimento per disciplinare la complessa relazione tra patrimonio comune globale e responsabilità verso i posteri.

Il *corpus* del *planetary trust* non si limita al patrimonio naturale, ma si estende anche a quello culturale, comprendente l'eredità intellettuale, artistica, sociale e storica dell'umanità. Tale patrimonio, lungi dall'essere un semplice accessorio, costituisce una risorsa strategica per le generazioni future, poiché fornisce strumenti, conoscenze e capacità con cui affrontare la sfida della convivenza con l'ambiente naturale⁷⁸. Proprio

⁷⁴ Una critica alla configurazione di diritti in capo alle generazioni future la si può trovare in: M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008, 425.

⁷⁵ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in IIDEM (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., XV-XVII.

⁷⁶ G. PALOMBINO, *op. cit.*, 243.

⁷⁷ Cfr. E. BROWN-WEISS, *The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity*, in *Ecology Law Quarterly*, Vol. 11, n. 4/1984, 499.

⁷⁸ *Ivi*, 502.

l'accresciuta capacità tecnica di incidere sugli equilibri planetari rende il patrimonio culturale un elemento sempre più essenziale per orientare la gestione dei rapporti tra uomo e biosfera.

Il *planetary trust* si radica dunque in un obbligo morale profondo, riconducibile a principi di giustizia naturale, ma per assumere efficacia vincolante necessita di essere recepito dal diritto positivo. Solo attraverso norme giuridiche che conferiscano forza obbligatoria a tale dovere fiduciario è possibile assicurare la sua concreta operatività⁷⁹. Le responsabilità della generazione presente non si limitano, peraltro, a quelle immediatamente successive, ma si estendono anche a generazioni più lontane. Sebbene alcuni filosofi abbiano sostenuto che la difficoltà di prevedere valori e preferenze dei posteri attenui i nostri obblighi nei loro confronti, altri – come Daniel Callahan⁸⁰ – hanno sottolineato che la responsabilità intergenerazionale non consiste soltanto nell'accrescere le condizioni di vita future, ma soprattutto nell'astenersi dal comprometterle. Ne deriva che la generazione attuale non può arrogarsi alcun "diritto di pre-emption" rispetto alle possibilità di scelta dei posteri, poiché consentire oggi il degrado ambientale significherebbe sottrarre loro, in radice, la facoltà stessa di determinare il proprio orizzonte di vita.

Il concetto fondamentale, quindi, diventa quello dell'equità intergenerazionale intesa come quel profondo obbligo morale, che ogni generazione ha nei confronti di quelle future, di conservare il pianeta⁸¹, ossia di conservare le opzioni disponibili per le future generazioni per la soluzione dei loro problemi, di conservare la qualità del pianeta per poterlo trasmettere in condizioni non peggiori di quando lo si è ricevuto e di conservare i diritti di accesso all'eredità ambientale e culturale⁸².

Questo *excursus* sul concetto di 'generazioni future' e sulla loro possibile qualificazione giuridica, oltre ad avere origine proprio all'interno delle riflessioni legate alla *deep ecology*, è rilevante al fine del presente contributo per quanto si

⁷⁹ *Ivi*, 504.

⁸⁰ Cfr. D. CALLAHAN, *What Obligations Do We Have to Future Generations?*, in E. PARTRIDGE (a cura di), *Responsibilities to future generations: environmental ethics*, Buffalo-New York, Prometheus Books, 1981, 78.

⁸¹ E. BROWN WEISS, *The planetary trust: conservation and intergenerational equity*, cit., 504.

⁸² Cfr. *ivi*, 525-537.

analizzerà in seguito in riferimento alle modifiche introdotte dalla revisione costituzionale operata dal legislatore italiano nel 2022 e soprattutto per quanto riguarda le sue possibili implementazioni in relazione alla possibile incidenza di tale concetto all'interno dei processi decisionali (*infra* § IV).

§ 3. – *Antropocentrismo Ecocompatibile*

Si deve sottolineare immediatamente che entrambe le prospettive sopra descritte presentano alcune problematiche non facilmente risolvibili all'interno delle stesse.

In particolare, da un lato la concezione di base dell'ecologia superficiale, considerando l'ambiente e la questione ecologica semplicemente come un "nuovo" oggetto del diritto principalmente incentrato sull'appropriazione e gestione dei beni ambientali difetta spesso e volentieri di un approccio sistemico che possa essere realmente incisivo nell'affrontare la questione ambientale ed ecologica proponendo strumenti normativi spesso inadeguati o limitati⁸³. Dall'altra parte, le teorie giuridiche legate all'ecologia profonda e alla netta distanza da un'idea antropocentrica si scontrano con una serie di problemi. In primo luogo, si evidenzia la possibilità di una moltiplicazione dei conflitti prodromica a vanificare la volontà di una protezione effettiva della natura; in secondo luogo, il fatto che la definizione di quali siano le situazioni soggettive da attribuire alla natura come soggetto dotato di personalità giuridica non può che essere effettuata dall'uomo stesso con conseguente difficoltà di individuare concretamente di chi siano i portatori degli interessi della natura. Da tali problematiche emerge come vi sia un limite strutturale difficilmente superabile, nel senso che anche la prospettiva ecologica profonda rimane pur sempre un punto di vista umano sulla natura e, quantomeno nelle implicazioni concrete, deve fare i conti con la centralità dell'uomo⁸⁴.

⁸³ Sul punto si vedano le considerazioni svolte sopra sull'eccessiva settorializzazione quale strumento inadeguato al fine di una efficace tutela.

⁸⁴ Cfr. M. CECCHETTI, *op. cit.*, 54; in generale diversa dottrina italiana, anche in sede di audizioni informali per la revisione del 2022, si è spesa criticamente verso l'idea di una positivizzazione,

Tra queste concezioni, all'interno del panorama occidentale, emerge la prospettiva di una revisione eco-compatibile dell'antropocentrismo⁸⁵. In questo senso ciò che conta è l'antropologia che informa l'antropocentrismo, per la quale si rifiuta l'epistemologia del dominio dell'uomo e si abbraccia l'idea della *deep ecology* che rafforza la "relazionalità intrinseca" tra l'uomo e la natura.

Il distacco dall'ecologia profonda avviene nel riconoscimento dell'impossibilità di superare totalmente una prospettiva antropocentrica riconoscendo piuttosto all'essere umano un ruolo diverso all'interno dell'ambiente in quanto unico essere vivente che può essere responsabile di quanto ha intorno. In questa visione la natura assume un valore trasformativo per gli esseri umani⁸⁶, dal quale ne deriva che la relazione tra l'uomo e il mondo è dinamica e continua e che in essa «conoscenza e esperienza della natura modificano percezioni ed azioni umane, e queste, dirigendosi nuovamente verso la natura ne sono ulteriormente modificate»⁸⁷. Ne deriva che, grazie ad un approccio antropologico basato sull'idea di relazionalità che non consideri il cosmo quale entità separata e indipendente dall'uomo, si può costruire un antropocentrismo in un'ottica di relazione complementare e reciprocamente condizionante con ciò che esterno all'essere umano⁸⁸. Tale concezione non va a negare la centralità della persona umana come superiorità, ma intende tale superiorità «come affermazione del più alto grado di responsabilità che caratterizza il ruolo e la posizione dell'uomo rispetto alle entità non-umane [...] rendendolo così responsabile di tutto ciò che lo circonda e del mantenimento della relazione di equilibrio con il cosmo»⁸⁹.

Il punto di incontro tra le due prospettive descritte sopra, che si avvicina ad un approccio definibile quindi come antropocentrismo ecocompatibile, è traducibile anche nella dimensione giuridica, mantenendo i caratteri sopra indicati. Per compiere

quantomeno a livello costituzionale, di diritti soggettivi della natura. Si veda sul punto S. GRASSI, *Costituzioni e tutela ambiente*, cit., 1994, 410 e ss.; A. MORRONE, *Audizione alla I Commissione del Senato della Repubblica*, in *senato.it*, 25 ottobre 2019, 3; D. PORENA, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *federalismi.it*, n. 14/2020, 332.

⁸⁵ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 54.

⁸⁶ *Ivi*, 151.

⁸⁷ *Ivi*, 160.

⁸⁸ M. CECCHETTI, *op. cit.*, 55.

⁸⁹ *Ivi*, 56.

questa operazione è necessario recuperare l'idea di relazionalità forte tra l'essere umano e la natura all'interno di un approccio sistemico e accogliere comunque la necessaria prospettiva del diritto come struttura antropica ma che viene ridefinita dal rapporto trasformativo con la natura⁹⁰. In questa prospettiva, il diritto relativo all'ambiente è pensato in modo da trasferire alla relazione giuridica tra soggetto e oggetto quell'idea di interrelazione tra uomo e natura tipica dell'ecologia profonda, eguagliando il "peso" tra i due elementi della relazione⁹¹.

La prospettiva ecologica viene quindi ripresa dando risalto alla relazione stessa in quanto sia l'uomo che la natura, con le sue leggi e i suoi valori, concorrono alla determinazione degli assetti normativi⁹².

Queste valutazioni corroborano ulteriormente l'ipotesi iniziale: la caratteristica della tutela che il diritto deve apprestare all'ambiente, in questo senso, non è la protezione di una cosa materiale o dell'uomo astrattamente inteso, bensì della «relazione di equilibrio in continuo divenire che in questo suo incessante ridefinirsi non è mai fissabile in un ordine da assumere come dato e immutabile»⁹³.

Un diritto intrecciato con un approccio descrivibile come antropocentrismo ecocompatibile assume quindi determinate caratteristiche, tra le quali occorre evidenziare quelle descrivibili come *normatività del limite* e *normatività delle forme ecologiche*.

Sulla prima caratteristica, i limiti che emergono per il diritto e che danno forma allo stesso, sono i limiti ecologici e *in primis* i limiti posti all'agire dalla problematica della sopravvivenza che plasmano il diritto stesso. In questo contesto, la questione non

⁹⁰ Cfr. M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 246.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² *Ivi*, 247, «la normatività ecologica afferma l'esistenza di una fitta trama di fatti e valori, il cui riconoscimento è necessario in una coerente giuridificazione della natura; ma le modalità di elaborazione del rapporto tra fatti e valori - e la stessa natura dei fatti ecologici - che tale giuridificazione esige rendono non realmente utilizzabile il tradizionale diritto naturale, introducendo concetti inediti. Inoltre, l'impiego dell'aggettivo «ecologica» riguarda il tipo di interpretazione della natura cui si fa riferimento: l'interpretazione ecologica. L'idea di normatività ecologica non comporta - come accade invece in una parte della *Deep Ecology* - alcun appiattimento dell'umano sugli accadimenti naturali. Essa si riferisce infatti al paradigma ecologico che si è delineato: una relazione in cui tanto l'uomo quanto la natura contano nella determinazione di tale normatività. Tale concezione non è quindi deterministica, perché normativa non è la natura ma il rapporto uomo/natura ecologicamente inteso».

⁹³ M. CECCHETTI, *op. cit.*, 56.

emerge solo in relazione ai limiti economici e biofisici, quali la finitezza di molte risorse naturali, ma anche, da un lato, in relazione ai vincoli dello spazio ecosistemico – chiuso – all'interno dei quali è possibile definire i confini dei diritti soggettivi, i quali sono quindi determinabili solo nel contesto della realtà biosferica⁹⁴; d'altra parte anche il limite temporale che si pone al diritto assume nuovi significati, l'orizzonte temporale infatti, in una prospettiva come quella delineata, si manifesta in una duplice dimensione, come funzione di garanzia che il diritto assume per il mantenimento di una continuità tra presente e futuro⁹⁵, sia per la funzione che il futuro esercita quale condizione di costante adeguamento per il diritto⁹⁶.

L'altra caratteristica che qui si vuole sottolineare riguarda la normatività della *forma* sistemico-relazionale. Le rappresentazioni olistiche della realtà che le interazioni ecologiche impongono divengono un elemento prescrittivo anche nelle rappresentazioni giuridiche dei fenomeni ecologici⁹⁷. Tali rappresentazioni della realtà suggerite dall'ecologia si assurgono a punto di partenza normativo per la giuridificazione stessa della natura. Tale processo richiede una duplice adeguazione: da un lato, è necessario che le rappresentazioni naturalistiche adottate dal diritto rispecchino le più aggiornate conoscenze scientifiche; dall'altro, che tali rappresentazioni siano modulate in modo da essere funzionali alle finalità e ai mezzi dell'intervento giuridico.

⁹⁴ Sul punto e più nel dettaglio: M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 255-261.

⁹⁵ Ritornano qui le riflessioni svolte poco sopra in tema di generazioni future e *planetary trust*.

⁹⁶ Cfr. M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 263, su quest'ultimo punto in particolare: «Ma la temporalità naturale diviene normativa per il diritto non solo perché essa costringe il diritto a interagire con e a gestire questa temporalità, ma perché il diritto deve farlo assumendo le scansioni della temporalità ecologica all'interno delle proprie scansioni temporali: ciò accade per esempio in tema di danni all'ambiente, in cui i tempi brevi dei termini di decadenza giuridici devono cedere di fronte ai tempi lunghi del manifestarsi dei danni ambientali. Inoltre, il tempo entra nella giuridicità come esplicita condizione di mutamento del diritto, come necessità di adeguamento del diritto al futuro. Si tratta, in questo caso, dell'esigenza che il diritto adegui se stesso di fronte a nuove conoscenze che ne possono modificare le previsioni».

⁹⁷ Ad esempio: «La nozione di ecosistema, totalità interrelata di processi circolari tra fattori biotici e abiotici dell'ambiente, è l'esempio più palese di un concetto che urta contro abitudini percettive tendenti a distinguere, separare e collegare linearmente gli oggetti piuttosto che a comprenderli olisticamente. [...] le insufficienze della giuridificazione dell'ambiente dipendono almeno in parte dagli inadeguati *découpages* con cui il diritto ha lacerato il tessuto ecosistemico, separando, senza ricomporre, porzioni di realtà da pensare unitariamente». *Ivi*, 287.

Si instaura, di conseguenza, un rapporto di circolarità e di mutuo condizionamento tra la comprensione scientifica della natura e la sua configurazione giuridica, tale per cui se un'evoluzione nella comprensione ecologica deve necessariamente incidere sulla rappresentazione giuridica, quest'ultima deve essere capace di recepire la complessità del dato naturalistico senza snaturarlo, garantendone al contempo l'operatività per il diritto⁹⁸.

§ 4. – *La nozione di Ambiente e l'Ecocostituzionalismo*

Le considerazioni svolte appena sopra sull'antropocentrismo ecocompatibile, sia nei suoi tratti generali, che nella sua caratteristica della normatività delle forme assumono una centralità fondamentale nel momento in cui si deve ragionare di una definizione giuridica di 'ambiente'.

La ricerca di tale definizione si rende assolutamente necessaria ai fini di questo elaborato per una serie di ragioni: in primo luogo, essendo l'obiettivo di questo lavoro tentare di individuare il significato giuridico costituzionale della revisione del 2022 e le conseguenze che essa ha posto in essere sull'ordinamento giuridico costituzionale e non solo, allora definire il significato della parola che assume una posizione centrale in quella revisione si rende imprescindibile per il prosieguo di questo lavoro. In secondo luogo, e in particolare, dovendosi trattare più avanti (§ III) del significato di una revisione dei c.d. Principi Fondamentali, per poterne cogliere appieno il senso è necessario aver chiaro cosa sia il "nuovo" Principio fondamentale inserito all'interno della Costituzione italiana.

Quale quindi deve essere la nozione di 'ambiente' che meglio si sposa con una normatività ecologica come quella descritta sopra e che si rende quindi necessario accogliere per il diritto costituzionale contemporaneo?

La dottrina italiana si è a suo tempo divisa in due macro indirizzi sul tema riassumibili, da un lato, nella posizione di chi riteneva impossibile o inutile ricostruire una definizione giuridica unitaria scomponendo quindi l'*ambiente* in vari significati

⁹⁸ Cfr. *ivi*, 287-289.

quali: «1) l'ambiente a cui fanno riferimento e la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio; 2) l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua; 3) l'ambiente a cui si fa riferimento nella normativa e negli dell'urbanistica»⁹⁹; dall'altro lato, invece, vi era la posizione di chi riteneva necessario ricostruire unitariamente tale significato che si manifesta come interesse pubblico della collettività e come diritto soggettivo alla salubrità ambientale¹⁰⁰.

Nondimeno, una definizione giuridica in termini unitari è effettivamente possibile avendo l'attenzione di non incorrere in concetti troppo ampi da essere scarsamente significativi¹⁰¹.

In particolare, la soluzione può arrivare proprio aprendo lo sguardo giuridico alle altre scienze, specialmente all'ecologia. Già più di trent'anni fa Beniamino Caravita¹⁰² infatti, comprendeva ed evidenziava nella sua riflessione l'importanza che in questo senso le scienze ecologiche possono rivestire per il diritto. Da tale punto di partenza, che rispecchia perfettamente quella caratteristica dell'antropocentrismo ecocompatibile che vuole che le forme ecologiche abbiano un ruolo prescrittivo nei confronti del diritto, derivano due ordini di postulati. Innanzitutto, dal termine "ecosistema" «si individua un insieme nel quale esiste uno stato di equilibrio, autonomo in rapporto agli altri ecosistemi (si possono distinguere microsistemi, mesosistemi, macrosistemi), mentre la *biosfera* è lo spazio occupato dall'insieme degli esseri viventi del nostro pianeta (*la biosfera è la combinazione di tutti gli ecosistemi*)»¹⁰³. La

⁹⁹ M.S. GIANNINI, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in *Riv. Trim. Dir. Pubblica*, 1973, 23.

¹⁰⁰ Cfr. A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. Trim. Dir. Pubblica*, 1985, 54.

¹⁰¹ Sottolinea tale problematica delle definizioni unitarie A. PREDIERI, *Paesaggio* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, 1981, 507.

¹⁰² Il riferimento è alla ricostruzione e riflessioni avanzate in B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, il Mulino, 1990, da ultimo riportate in B. CARAVITA, A. MORRONE, *Ambiente e Costituzione*, in B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, il Mulino, 2016, 30-32.

¹⁰³ *Ivi*, 31, continua poi «Dall'altro, si deve far riferimento al tradizionale insegnamento della scienza ecologica secondo cui i fattori ambientali - "ogni elemento dell'ambiente suscettibile di agire direttamente sugli esseri viventi almeno durante una fase del loro ciclo di sviluppo" [Dajoz 1971, 13] - possono essere distinti in fattori abiotici e fattori biotici [Brun, Lemonnier, Raison e Roncayolo 1977, 393 ss.]. I primi, a loro volta, si distinguono in climatici (temperatura; piovosità; umidità; vento ecc.),

costruzione della definizione di ambiente poi, sempre nella riflessione dell'autore, sottolinea la necessità da un lato di prendere in considerazione solo i fattori ambientali abiotici, in quanto quelli biotici già sono oggetto di altre discipline e forme di tutela, e dall'altro lato che la centralità della persona umana non può essere letta in maniera isolata, tale per cui una logica puramente antropocentrica appare insufficiente e parziale per affrontare i problemi dell'ambiente¹⁰⁴.

In questa prospettiva, che si fonda comunque su un approccio ecologico, "ambiente" allora diviene «equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera o dei singoli ecosistemi di riferimento» e la sua tutela va intesa come «tutela dell'equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi considerati», dove tale equilibrio ecologico non è quello di ambienti irrealisticamente naturali, ma quello di situazioni concrete dove l'uomo e gli esseri viventi vivono ed operano e che hanno strutturato nel corso del tempo¹⁰⁵.

Come è stato correttamente evidenziato, tale equilibrio non può essere inteso come statico e immutabile, poiché non lo è in quanto esposto a continue mutazioni non solo a causa delle attività umane, ma che il diritto si debba relazionare ad esso come una tecnica di controllo dinamico dello stesso e delle forme che assume¹⁰⁶.

Ciononostante, se è vero che l'equilibrio tra gli ecosistemi e all'interno degli stessi è dotato di una certa dinamicità vi è però un limite esterno che deve essere individuato, soprattutto se si assume una prospettiva ecologica che non neghi la centralità umana. In questo senso, si deve considerare che la tutela dell'ambiente è servente al diritto alla vita, in particolare alla pretesa di conservare la propria esistenza, «in tutti i suoi livelli gerarchici di organizzazione, ossia non limitata solo alla scala umana (persona umana, popolazione umana) ma estesa anche alle scale superiori a quella umana (organismi non umani, popolazioni non umane, biocenosi, ecosistemi,

idrografici (fattori chimici, come ossigeno, sali ecc.; pressione; correnti; luce ecc.), adafici (fattori chimici e meccanici); i secondi si distinguono in intraspecifici o demografici (densità; competizione intraspecifica; strutture demografiche) e interspecifici a) diretti: competizione interspecifica; predazione; parassitismo; simbiosi; e b) indiretti: modificazioni dell'ambiente abiotico».

¹⁰⁴ *Ivi*, 32.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ Cfr. G. DI PLINIO, *Equilibrio ecologico*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, Napoli, Editoriale Scientifica, I, 2024, 185.

paesaggi, biomi, biosfera), le quali costituiscono il presupposto biofisico per la possibilità materiale della vita alla scala umana (*simul stabunt, simul cadent*)¹⁰⁷.

Quindi la tutela dell'ambiente diviene sì tutela di un equilibrio ecologico dinamico, ma il limite di tale dinamicità è rappresentato da quel punto di equilibrio, proprio dei diversi ecosistemi, che garantisce i servizi ecosistemici che sono posti alla base della possibilità della vita, umana ma non solo, per come la conosciamo e l'abbiamo sviluppata.

In chiusura di questo primo capitolo, si vuole infine dar conto dell'approccio che si utilizzerà all'interno dell'elaborato nell'approcciarsi alla materia costituzionale.

Come anticipato in precedenza, le premesse da cui si muove sono quelle di un antropocentrismo ecocompatibile il quale si rapporta al mondo del diritto ponendo quella che è stata definita come una normatività ecologica. È già stato evidenziato come tale premessa si è resa utile e necessaria per la definizione giuridica di 'ambiente'. Ora si deve vedere cosa essa comporta nell'approcciarsi al diritto costituzionale.

Le principali formule utilizzate dalla dottrina per identificare l'approccio ecologico alla materia costituzionale sono "ecocostituzionalismo" o "ecologia costituzionale"¹⁰⁸.

Con tali espressioni non si vuole identificare quella spinta che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso ha portato alla positivizzazione all'interno dei testi costituzionali di disposizioni a tutela dell'ambiente nelle sue varie forme. O meglio, non si vuole identificare solo quello. Posto, comunque, il fatto che non tutte le costituzioni che hanno accolto norme di tutela ambientale lo hanno fatto in una prospettiva ecologica, quello a cui si fa riferimento in questo elaborato è l'approccio

¹⁰⁷ M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 1/2022, 430 e riferimenti ivi riportati.

¹⁰⁸ V. L. RONCHETTI, *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024; M. CARDUCCI, *Le premesse per una "ecologia costituzionale"*, cit.; parla invece di 'Stato Ecologico', F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, Giappichelli, 2023; più in generale si veda anche F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, cit.; utilizza il termine "ecoconstitutionalism" P. Burdon, per descrivere criticamente qualsiasi *greening* di un testo costituzionale o il crescente interesse nel *global constitutionalism* che tenta di portare principi di diritto costituzionale all'interno del diritto internazionale (P. D. BURDON, *The Anthropocene. New Trajectories in Law*, New York, Routledge, 2023, 36 ss).

ecologico, inteso nel senso sopra descritto, che investe il diritto costituzionale e il suo studioso.

Tale *costituzionalismo* si aggancia alla protezione di quell'equilibrio ecologico degli ecosistemi, con l'obiettivo di ancorare le forme della convivenza umana agli altri elementi ecologici, impattando quindi *in primis* sui i diritti soggettivi e le responsabilità collettive, implicando una priorità della salvaguardia dei sistemi ecologici la quale trova il fondamento di questo «bilanciamento diseguale» (*infra* III) nel fatto, come descritto sopra, che tale salvaguardia è una precondizione per l'esercizio di qualsiasi altro diritto¹⁰⁹.

La lettura ecologica del testo costituzionale, tuttavia, non si limita solamente alla relazione che intercorre tra la tutela dell'ambiente e la protezione dei diritti fondamentali, bensì impone di «mirare a una soluzione generale» di natura “radicale” quale traduzione giuridica di tale visione¹¹⁰. Il diritto dell'ambiente, oggi, svolge una funzione di «(ri)fondatore del diritto pubblico»¹¹¹ per il quale vengono a essere intercettati e riletti in questa chiave anche i principi democratici che sorreggono i processi decisionali (*infra* IV). Nei prossimi capitoli, dopo aver dato conto di come l'ecologia abbia, in misura più o meno rilevante, influenzato il dato positivo dei testi costituzionali, si proverà allora a evidenziare e far emergere come essa possa anche influenzare la lettura e l'interpretazione della Costituzione italiana a seguito della revisione costituzionale del 2022.

¹⁰⁹ Cfr. L. RONCHETTI, *op. cit.*, 107.

¹¹⁰ Sul punto v. G. GEMMA, *Ecologia e cultura politica*, in *Temi. Rivista di giurisprudenza italiana*, 1973, 294.

¹¹¹ F. DE LEONARDIS, *op. cit.*, 298.

CAPITOLO II

SOMMARIO: § 1. – L'emersione e l'evoluzione della tutela dell'ambiente nel diritto internazionale. § 1.1. – Da Stoccolma a Rio. § 1.2. – Da Rio a Parigi. § 1.3. – Oltre Parigi: la *Climate Litigation*. § 2. – UE e tutela dell'ambiente. § 2.1. – I Trattati: i principi europei e i programmi d'azione. § 2.2. – Il *Green Deal*: aspetti generali, implementazione e (in)attuazione. § 3. – La dimensione nazionale: uno sguardo comparato. § 3.1. – Esempi di approcci differenti dagli stati europei. § 3.2. – Esempi di altri approcci: il costituzionalismo ambientale Sudamericano. § 4. – Il contesto italiano: L'emersione della tutela dell'ambiente quale 'valore fondamentale' nella giurisprudenza.

§ 1. – L'emersione e l'evoluzione della tutela dell'ambiente nel diritto internazionale

Con il primo capitolo si è delineato il quadro teorico e filosofico del costituzionalismo ambientale, evidenziando la complessità della crisi ecologica e le diverse concezioni normative – dall'antropocentrismo tradizionale alle istanze ecocentriche e all'antropocentrismo ecocompatibile – che ne costituiscono il fondamento ermeneutico. Partendo da tale base, il secondo capitolo si propone di ricostruire il contesto del diritto positivo che oggi definisce l'orizzonte di riferimento della revisione costituzionale del 2022. In particolare, si mostra come questa riforma si inserisca all'interno di un sistema multilivello di tutela ambientale, che coinvolge un complesso intreccio di fonti giuridiche internazionali, europee e interne, le quali conferiscono una dimensione plurima e integrata al ruolo della tutela ambientale nel nostro ordinamento.

Partendo dal presupposto per cui è necessario che «la tutela giuridica dell'ambiente si diffonda anche aldilà degli steccati eretti dalla sovranità dei singoli ordinamenti»¹¹² il percorso argomentativo si sviluppa ponendo particolare attenzione ai rapporti tra diritto internazionale, diritto europeo e diritto giurisprudenziale

¹¹² D. PORENA, *La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Torino, Giappichelli, 2009, 55.

interno, attraverso la ricostruzione delle fonti e dei principi che, progressivamente, hanno contribuito alla “costituzionalizzazione” della tutela ambientale. Ciò consente, da un lato, di contestualizzare la revisione italiana in un quadro assiologico e normativo più ampio, e, dall’altro, di cogliere le ragioni, i limiti e le potenzialità delle scelte operate dal legislatore nazionale. La strutturale caratteristica multipolare del diritto ambientale, le cui norme, anche «quando regolano fattispecie tipicamente locali non possono non tener conto della dimensione globale»¹¹³, necessita una lettura sistematica della nuova disciplina alla luce tanto dell’evoluzione delle fonti quanto delle tensioni teoriche sottese all’elaborazione degli stessi concetti di ‘ambiente’ e ‘sviluppo sostenibile’.

Sin dalla seconda metà del secolo scorso nell’approccio a tale materia risultava presente la consapevolezza della sua dimensione necessariamente internazionale e, infatti, l’ambiente «entra a pieno titolo nell’agenda delle istituzioni internazionali, anche sotto la spinta della nascita di un moderno movimento ambientalista»¹¹⁴.

Nel suo complesso schema evolutivo, seppur giovane, si può definire il diritto internazionale dell’ambiente come «quel complesso di principi e norme giuridiche che stabiliscono regole di comportamento per gli Stati al fine di realizzare la tutela dell’ambiente e l’uso equilibrato delle risorse naturali in un contesto di sviluppo economico e sociale»¹¹⁵.

Dalla seconda metà del Novecento in poi la rapida evoluzione del diritto internazionale ambientale si può suddividere in due fasi: la prima fase, che si apre con la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972 è detta fase del ‘funzionalismo ambientale’, la seconda, che invece ha inizio con la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 è detta fase del ‘globalismo ambientale’¹¹⁶. In questa divisione, si rispecchia anche quanto evidenziato prima sui limiti che determinati approcci eccessivamente

¹¹³ D. AMIRANTE, *op. cit.*, 56.

¹¹⁴ B. POZZO, *Tutela dell’ambiente* (diritto internazionale), in *Enciclopedia del Diritto - Annali III*, Milano, Giuffrè, 2010, 1158. Sul punto v. anche R. GIUFFRIDA, *Le nozioni, i principi e le norme generalmente accettati nel diritto internazionale ed europeo per la tutela dell’ambiente*, in R. GIUFFRIDA, F. AMABILI (a cura di), *La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, Giappichelli, 2018, 3.

¹¹⁵ S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell’ambiente*, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO (a cura di), *Diritto Ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino, Giappichelli, 2024, 2 e riferimenti ivi citati.

¹¹⁶ S. MARCHISIO, *op cit.*, 1.

antropocentrici hanno comportato, riflettendo quindi quella settorializzazione e mancanza di unitarietà che meglio risponderebbe alle esigenze di tutela. Prima di addentrarsi nella ricostruzione di queste fasi espressione del diritto internazionale pattizio, è necessario ricordare quali siano invece i principi emersi in via consuetudinaria.

§ 1.1. – *Da Stoccolma a Rio*

La Dichiarazione di Principi di Stoccolma, che conclude la Conferenza del 1972 e dà inizio alla prima fase, ha il merito di aver individuato quelli che sono i principi del diritto ambientale e per la prima volta ha espresso, seppur in maniera indiretta, il concetto di ‘sviluppo sostenibile’¹¹⁷. Tuttavia, se da un lato a tale Dichiarazione può ascriversi un fondamentale ruolo storico nella tutela internazionale dell’ambiente e per lo sviluppo di una legislazione a tutela dello stesso, d’altra parte non può nascondersi l’evidente impostazione antropocentrica che sorregge l’impianto della dichiarazione stessa¹¹⁸. Nonostante ciò, non solo essa recepisce l’esigenza di intervento a tutela dell’ambiente come compito della comunità internazionale, ma allo stesso tempo, come bene emerge dal Principio n. 1, pone le basi per la relazione tra la tutela internazionale dei diritti umani e la protezione internazionale dell’ambiente¹¹⁹. Questa prima fase è detta funzionalista in quanto caratterizzata dalla stipulazione di vari

¹¹⁷ Cfr. Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 4/2021, 111.

Tuttavia, l’elaborazione del concetto di sviluppo sostenibile nell’ambito della dichiarazione di Stoccolma rimane ancorata ad una visione per la quale l’idea di sviluppo è da considerare prevalente rispetto alla tutela dell’ambiente, infatti al principio n. 8: «Economic and social development is essential for ensuring a favourable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life». Disponibile in: www.un.org.

¹¹⁸ Il principio n. 1 è emblematico di questa concezione: «Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations».

¹¹⁹ Cfr. P.-M. DUPUY, J.E. VIÑUALES, *International Environmental Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 358.

trattati di carattere settoriale¹²⁰ in funzione di protezione di singole istanze afferenti al tema ambientale. Infatti, subito dopo la chiusura della Conferenza de 1972 viene creato il primo organo internazionale a carattere universale con competenze specifiche nel settore ambientale, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). L'attività di tale organo, perseguendo quell'obiettivo di tutela di singole esigenze, è stata di stimolo per l'adozione di vari trattati specifici, tra i quali si possono menzionare, anche come espressione di tale fase funzionalista: il Programma sulla protezione dei mari regionali, dal quale ha tratto origine la Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 sulla tutela del Mar Mediterraneo, e la Convenzione di Vienna sulla protezione della fascia di ozono del 1985, seguita dal Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987.

Un altro momento fondamentale è rappresentato dall'adozione della Carta mondiale della natura nel 1982¹²¹. Pur essendo un documento programmatico, essa assume una particolare rilevanza perché per la prima volta viene sancito il principio di precauzione che richiede di evitare le attività suscettibili di causare danni irreversibili alla natura¹²².

Il grande numero di trattati stipulati in questi anni dà particolare attuazione al principio di cooperazione sancito con la Dichiarazione di Stoccolma¹²³ e la maggior parte degli stessi individua per gli Stati firmatari obblighi di risultato¹²⁴, richiedendo un'ulteriore attività attuativa sia sul piano internazionale sia sul piano interno dei singoli Stati¹²⁵.

¹²⁰ S. MARCHISIO, *op. cit.*, 2.

¹²¹ World Charter for Nature, 1982. Disponibile online: www.un-documents.net.

¹²² S. MARCHISIO, *op. cit.*, 7.

¹²³ Principio 22: «States shall cooperate to develop further the international law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such States to areas beyond their jurisdiction».

¹²⁴ Tra questi vari trattati si ricordano anche: la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale adottata a Parigi nel 1972 dalla Conferenza generale dell'UNESCO, la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare che contiene norme specifiche sulla protezione dell'ambiente marino, la Convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche in via d'estinzione, la Convenzione di Ginevra del 1977 sul divieto di utilizzare tecniche di modificazione ambientale per scopi militari o altri scopi ostili.

¹²⁵ Cfr. S. MARCHISIO, *op. cit.*, 10.

§ 1.2. – *Da Rio a Parigi*

Nel proseguire l'analisi dell'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente è opportuno rilevare che le questioni ambientali internazionali si caratterizzano, per loro natura, per un elevato grado di complessità per il quale si necessita di abbandonare i paradigmi della semplificazione. Gli Stati hanno progressivamente maturato la consapevolezza che una gestione efficace di tali problematiche richiede, anzitutto, la loro definizione anche in condizioni di perdurante incertezza scientifica; in secondo luogo, l'elaborazione di strumenti di governo che non comportino costi eccessivi; e, infine, la capacità di affrontare le inevitabili questioni distributive connesse alla ripartizione di oneri e benefici¹²⁶.

La seconda fase del diritto internazionale dell'ambiente, caratterizzata «dall'estensione della cooperazione internazionale alle questioni ambientali globali, disciplinate da convenzioni a vocazione universale fondate sul principio di precauzione»¹²⁷, ha inizio con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 e che si conclude con la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo. Con questa Dichiarazione, innanzitutto, il diritto ambientale internazionale viene a connotarsi in forma di principi generali, volti ad armonizzare l'enorme varietà degli oggetti e a tradursi in regimi convenzionali concreti¹²⁸. In questa fase, quindi, si osserva soprattutto l'elaborazione di *grandi principi* che culminando nella Dichiarazione di Rio del 1992 transiteranno poi dal livello internazionale a quello sovranazionale fino ad arrivare agli ordinamenti costituzionali¹²⁹. In particolare, viene elaborato in maniera più specifica il concetto di 'sviluppo sostenibile' – già introdotto dal rapporto *Brundtland*¹³⁰

¹²⁶ Cfr. E. LOUKA, *International Environmental Law. Fairness, Effectiveness, and World Order*, Cambridge, Cambridge University Press, 2025, 79.

¹²⁷ S. MARCHISIO, *op. cit.*, 1.

¹²⁸ Cfr. *Ivi*, 13.

¹²⁹ Cfr. D. AMIRANTE, *op. cit.*, 59.

¹³⁰ Rapporto adottato in seno alla World Commission Environment and Development (WCED): *Our common future*, Londra, 1987, Disponibile in: www.sustainabledevelopment.un.org

- anche in termini di diritti umani¹³¹, il quale, si compone di due elementi: da un lato, il concetto di *bisogni* che pone in relazione le esigenze delle generazioni presenti con quelle delle relazioni future; dall'altro lato, il concetto di *limiti*, che sottolinea l'esigenza di elaborare l'organizzazione socioeconomica e tecnologica in relazione alla capacità di sfruttare le risorse naturali in maniera efficiente¹³². È quindi fondamentale sottolineare che in questa fase emerge chiaramente come il concetto di 'ambiente' inteso come fenomeno separato e isolato, scollegato dallo sviluppo economico, dalle relazioni commerciali o dalle aspirazioni umane, sia obsoleto¹³³. Infatti, uno dei pregi principali della Dichiarazione di Rio, seppur in una matrice ancora fortemente antropocentrica, è stato quello di integrare gli obiettivi dello sviluppo economico nel contesto dei principi applicabili alla tutela internazionale dell'ambiente.

Sempre nel corso della Conferenza di Rio è stata anche aperta alla firma la Convenzione quadro sul cambiamento climatico (UNFCCC), la quale all'articolo 7 ha istituzionalizzato lo strumento della conferenza delle parti, qualificandola come organo supremo della Convenzione con la funzione di monitorare l'applicazione della convenzione quadro. La Convenzione quadro risulta particolarmente importante sotto tre punti di vista: *in primis* ci si ritrova davanti a un strumento di diritto internazionale pattizio che fissa degli obblighi giuridicamente vincolanti per le parti; in secondo luogo, la sua rilevanza è collegata alla significativa ampiezza delle adesioni, infatti nel 1994 già centosessantasei Stati di tutto il mondo confermavano la propria adesione; infine, il già citato strumento della Conferenza delle parti permetteva - e permette tutt'ora - il controllo e la verifica periodica degli obiettivi fissati¹³⁴.

Durante la terza conferenza, nel 1997, è stato adottato il Protocollo di Kyoto in cui vennero fissati i limiti e i tempi per la progressiva riduzione dell'emissione di sei

¹³¹ Principio n. 3: «The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations». E principio n. 4: «In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it».

¹³² Cfr. D. AMIRANTE, *op. cit.*, 63.

¹³³ Cfr. E.B. WEISS, *International environmental law in transition*, in Y. IWASAWA, M.K. YOUNG (a cura di), *Trilateral Perspectives on International Legal Issues*, Leiden, Brill, 1996.

¹³⁴ Cfr. D. PORENA, *La protezione dell'Ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Torino, Giappichelli, 2009, 73-74.

gas considerati i responsabili del fenomeno del surriscaldamento globale¹³⁵. Significativa di un differente approccio alla materia, anch'esso non più legato solo alla concezione dell'ambiente come semplice oggetto da tutelare isolato rispetto al resto, ma ben in relazione con la vita dei cittadini è anche la Convenzione di Aarhus stipulata in seno all'UNECE (United Nation Economic Commission for Europe) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998. Nei primi anni Duemila si assiste dunque a una fase meno "prolifica" nella stipulazione di nuovi trattati, spostandosi di più l'attenzione, da parte della comunità internazionale, sull'attuazione e l'applicazione degli accordi sottoscritti negli anni Novanta.

Nella prospettiva di questi Trattati, l'efficacia e l'equità si configurano come le finalità essenziali del diritto internazionale dell'ambiente. L'efficacia, da un lato, può essere declinata nella duplice dimensione della ricerca di un «ordine minimo», volto alla preservazione della pace, e di un «ordine massimo», consistente nella gestione adeguata delle sfide ambientali globali¹³⁶. L'equità, dall'altro lato, riguarda la produzione di risultati distributivi soddisfacenti, che a loro volta orientano l'evoluzione del sistema giuridico internazionale in materia ambientale. È significativo osservare come tali obiettivi non siano rigidamente separabili: infatti, la soluzione efficace di una questione ambientale implica spesso una distribuzione equa dei costi e dei benefici¹³⁷.

L'ultimo tassello fortemente significativo di questa seconda fase è rappresentato dall'Accordo di Parigi del 2015 adottato alla ventunesima Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP 21), il quale ha concluso un lungo iter negoziale sulla riduzione delle emissioni e sulla lotta al cambiamento climatico iniziato proprio con la UNFCCC¹³⁸.

¹³⁵ Il testo del protocollo è reperibile al sito www.unfccc.org. Il protocollo è entrato in vigore nel 2005 in seguito al procedimento di ratifica da parte della Russia. Sul fallimento del sistema messo in piedi dal Protocollo, v. V.G. DAVID, *Collapse of the Kyoto Protocol and the Struggle to Global Warning*, Princeton, Princeton University Press, 2001.

¹³⁶ E. LOUKA, *op. cit.*, 79.

¹³⁷ *Ivi*, 80.

¹³⁸ L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre del 2016 grazie alla ratifica da parte degli Stati Membri dell'Unione Europea. L'accordo è stato ratificato da 183 Stati membri dell'UNFCCC.

Nel preambolo si evidenzia la relazione stretta tra politiche ambientali, sviluppo sostenibile, sradicamento della povertà, sicurezza alimentare e sconfitta della fame, instaurando in tal modo un rapporto di complementarietà tra gli obiettivi dell'Accordo e i Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che l'Assemblea generale dell'Onu ha varato nel settembre 2015¹³⁹. L'articolo 2 fissa quelli che sono gli obiettivi principali dell'accordo; gli Stati devono:

- sul versante della mitigazione «mantenere l'aumento della temperatura media globale bene al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e perseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali»;
- sul versante dell'adattamento «accrescere la capacità di adattamento agli impatti negativi del cambiamento climatico e favorire la capacità di recupero del clima e lo sviluppo di emissioni di gas a basso effetto serra in modo da non recare danno alla produzione alimentare»;
- sul versante del finanziamento, infine, «assicurare flussi di finanziamento consistenti con il percorso verso basse emissioni di gas a effetto serra e sviluppo della capacità di recupero del clima»¹⁴⁰.

L'Accordo di Parigi ha il pregio di qualificarsi come un modello *bottom-up*, a differenza del modello *top-down* tipico del Protocollo di Kyoto, onde per cui a livello internazionale sono stabiliti solo relativamente pochi obiettivi, specificamente mantenere l'innalzamento della temperatura globale al di sotto di 2°C, e possibilmente 1,5°C per la fine del secolo, obblighi procedurali di trasparenza, di comunicazione degli impegni assunti, e di diligenza nel garantire un livello di attuazione progressivamente crescente e ambizioso, mentre l'individuazione di quali siano i rispettivi impegni di mitigazione delle emissioni di gas serra, i cosiddetti *Nationally Determined Contributions* o NDCs, è lasciata alla discrezionalità degli Stati parti che li

¹³⁹ Per un'analisi completa dell'accordo e delle trattative precedenti v. D. BODANSKY, *The Paris Climate Change Agreement: a New Hope?*, in *American Journal of International Law*, vol. 110, n. 2/2016, 288-319; E. CAMPO, *L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015)*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 83, n. 3/2016, 353-394.

¹⁴⁰<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>.

assumono volontariamente in base alle proprie condizioni nazionali¹⁴¹, rafforzando così quel principio di responsabilità comuni, ma differenziate.

§ 1.3. – *Oltre Parigi: la Climate Litigation*

L'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente nella fase del globalismo ambientale ha trovato un'importante declinazione nell'azione delle corti internazionali e regionali, le quali hanno progressivamente contribuito a specificare il contenuto sostanziale e procedurale degli obblighi climatici degli Stati. In questo contesto, due pronunce recenti assumono un rilievo particolare nel rafforzare il quadro giuridico delineato dall'Accordo di Parigi e nel colmare alcune delle lacune derivanti dall'approccio *bottom-up* sopra descritto: la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others c. Svizzera*¹⁴² del 9 aprile 2024 e il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico¹⁴³.

La pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso *KlimaSeniorinnen* rappresenta un «momento cruciale nell'evoluzione del contenzioso climatico europeo, marcando l'inizio di una nuova era nell'enforcement giudiziario degli obblighi climatici»¹⁴⁴. L'innovazione giurisprudenziale più significativa consiste nella reinterpretazione dell'articolo 8 CEDU – il diritto al rispetto della vita privata e familiare – attraverso un adattamento innovativo della dottrina degli obblighi positivi dello Stato ai caratteri peculiari del cambiamento climatico¹⁴⁵. Come precisato nella dottrina, la Corte ha

¹⁴¹ Cfr. F. ROMANIN JACUR, *L'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente tra prassi successiva e interpretazione giudiziale degli Accordi*, in *La Comunità Internazionale*, n. 3/2024, 390.

¹⁴² European Court of Human Rights, Grand Chamber, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz and others v. Switzerland*, n. 53600/20, 9 Aprile 2024.

¹⁴³ International Court of Justice, Advisory Opinion of 23rd July 2025, *Obligations of States in respect of Climate Change*. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf>.

¹⁴⁴ G. NAGLIERI, *Mapping the Transformative Potential of KlimaSeniorinnen: Evolving Patterns in European Climate Litigation*, in SSRN, 25 Marzo 2025, 1. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5192944> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5192944>.

¹⁴⁵ T. LIST, J. REICH, *Switzerland*, in *Yearbook of International Environmental Law*, n. 35(1)/2024, 2-4.

operato un superamento del suo precedente approccio giurisprudenziale in materia ambientale, il quale aveva sistematicamente richiesto un nesso diretto e immediato tra il danno ambientale e l'interferenza con i diritti convenzionali: in casi come *Kyrtatos v. Grecia*¹⁴⁶ e *Cordella v. Italia*¹⁴⁷, la Corte aveva infatti negato l'esistenza di un generale diritto alla protezione ambientale ai sensi dell'articolo 8¹⁴⁸. L'adattamento della giurisprudenza è stato necessario in quanto il cambiamento climatico presenta caratteristiche distintive rispetto alle tradizionali minacce ambientali: il danno climatico non deriva da una fonte specifica ma da emissioni di gas serra provenienti da molteplici fonti; questi gas non sono intrinsecamente nocivi ma producono effetti dannosi attraverso una complessa catena causale; questa catena di effetti è dispersa nel tempo e nello spazio, rendendo impossibile stabilire nessi diretti tra specifiche fonti di emissione e specifici effetti dannosi; le emissioni di gas serra derivano da attività umane di base in tutti i settori piuttosto che da attività specificamente pericolose; il cambiamento climatico presenta infine sfide uniche di ripartizione dell'onere inter-generazionale assenti o attenuate nelle minacce ambientali classiche¹⁴⁹.

La Corte ha pertanto sviluppato tre innovazioni giurisprudenziali rilevanti. In primo luogo, la Corte ha riconosciuto che l'articolo 8 CEDU comprende il diritto a un'effettiva protezione dello Stato dai gravi effetti avversi del cambiamento climatico quando questi incidono sulla vita, la salute, il benessere e la qualità della vita degli individui¹⁵⁰. Sotto questo profilo, la Corte incorpora gli *standard* derivanti dall'Accordo di Parigi e enfatizza il ruolo delle evidenze scientifiche elaborate dall'Intergovernmental Panel on Climate Change nel contenuto di questo diritto, stabilendo che gli Stati devono implementare regolamentazioni e misure per prevenire l'aumento delle concentrazioni di gas serra oltre i livelli che produrrebbero «effetti gravi e irreversibili» sui diritti convenzionali¹⁵¹. Ciò è stato ulteriormente specificato

¹⁴⁶ European Court of Human Rights, First Section, *Kyrtatos v. Greece*, n. 41666/98, 22 Maggio 2003.

¹⁴⁷ European Court of Human Rights, First Section, *Cordella and Others v. Italy*, nn. 54414/13 and 54264/15, 24 gennaio 2019.

¹⁴⁸ G. NAGLIERI, *op. cit.*, 2.

¹⁴⁹ Cfr. *Ibidem*.

¹⁵⁰ ECtHR (Grand Chamber), *Verein Klimasenioren Schweiz and others v. Switzerland*, para 435.

¹⁵¹ *Ivi*, para 546-547.

come obbligo per ogni Stato di intraprendere una riduzione «sostanziale e progressiva» delle emissioni al fine di raggiungere la neutralità carbonica «in linea di principio nei prossimi tre decenni»¹⁵². La Corte ha inoltre sottolineato la necessità di azione immediata e di obiettivi intermedi adeguati, precisando che senza una quantificazione delle emissioni attraverso l'elaborazione di un *carbon budget* - o tramite un altro metodo equivalente - risulterebbe difficile accertare che lo Stato stia effettivamente conformandosi al suo obbligo normativo previsto dell'art. 8 così reinterpretato¹⁵³. Questa trasformazione rappresenta un'evoluzione notevole: ciò che era precedentemente considerato un impegno principalmente politico derivante dagli accordi internazionali sul clima si è trasformato in un obbligo giuridico concreto e azionabile attraverso il meccanismo di protezione dei diritti umani della Convenzione¹⁵⁴.

Un secondo aspetto di forte novità della sentenza riguarda l'approccio della Corte alle regole di legittimazione attiva, in particolare per le organizzazioni ambientaliste. La Corte ha fondamentalmente riconcettualizzato i tradizionali requisiti di qualità di vittima, che avevano frequentemente costituito un ostacolo al contenzioso climatico¹⁵⁵. Nella pronuncia si stabilisce che tali organizzazioni non devono dimostrare di essere state direttamente e personalmente colpite dall'inazione climatica dello Stato; dovendo invece soltanto dimostrare di agire per conto di individui che possono essere ritenuti «esposti a minacce specifiche o effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita»¹⁵⁶.

La terza innovazione maggiore riguarda l'articolazione da parte della Corte di un sistema per il controllo giudiziario dell'azione climatica statale tale per cui Essa ha esplicitamente rifiutato l'argomento secondo cui la politica climatica dovrebbe essere interamente riservata ai rami politici¹⁵⁷, affermando che «quando le decisioni climatiche incidono sui diritti convenzionali, diventano non solo una questione di

¹⁵² *Ivi*, para 538.

¹⁵³ *Ivi*, para 550.

¹⁵⁴ T. LIST, J. REICH, *op. cit.*, 3.

¹⁵⁵ Cfr. G. NAGLIERI, *op. cit.*, 4.

¹⁵⁶ ECtHR (Grand Chamber), *Verein Klimaseniorinnen Schweiz and others v. Switzerland*, para 524.

¹⁵⁷ G. NAGLIERI, *op. cit.*, 4.

politica ma anche una questione di diritto che interessa l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione»¹⁵⁸. In particolare, la Corte ha stabilito che gli Stati godono di un «margine di apprezzamento ristretto» per quanto riguarda la fissazione degli obiettivi climatici, data la natura e la gravità della minaccia e il consenso internazionale sulla necessità della neutralità carbonica; tuttavia, gli Stati conservano un «ampio margine di apprezzamento» nella scelta delle specifiche misure di attuazione, considerando le loro priorità e le risorse disponibili¹⁵⁹.

Tale impostazione è stata anche fortemente criticata come un «attacco alla democrazia» o al principio di separazione dei poteri, le quali, aldilà della portata provocatoria, confermano un aspetto molto importante sottolineato dalla sentenza stessa e ribadito anche in questo elaborato: la portata della questione climatica e le sue conseguenze sulla società in generale non possono non intercettare in maniera trasversale gli elementi fondamentali del costituzionalismo liberal democratico costringendo gli attori istituzionali e la dottrina a interrogarsi su di essi¹⁶⁰.

Sul piano universale, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia, richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite su iniziativa di Vanuatu e sostenuto da oltre 130 Stati, ha segnato un momento potenzialmente molto significativo nell'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente. La CIG ha qualificato il cambiamento climatico come una «minaccia esistenziale» e ha affermato che gli obblighi climatici degli Stati non sono meramente aspirazionali, bensì giuridici, sostanziali e vincolanti¹⁶¹. Respingendo la tesi secondo cui i trattati sul clima costituirebbero *lex specialis* tale da escludere l'applicabilità di altre norme di diritto internazionale, la Corte ha riconosciuto l'applicabilità cumulativa di un ampio ventaglio di fonti giuridiche: la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici,

¹⁵⁸ ECtHR (Grand Chamber), *Verein Klimaseniorinnen Schweiz and others v. Switzerland*, para 412.

¹⁵⁹ Cfr. G. NAGLIERI, *op. cit.*, 5 e T. LIST, J. REICH, *op. cit.*, 4.

¹⁶⁰ Sul punto: A. HOFFMANN, *Five key points from the groundbreaking European Court of Human Rights climate judgment in Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v Switzerland*, in *Environmental Law Review*, n. 26(2)/2024, 99. Sull'influenza della sentenza *Klimaseniorinnen* sul contenzioso climatico in Europa si veda sempre l'analisi di G. NAGLIERI, *op. cit.*, 7 ss.; F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE Online*, n. 2/2024, 1457-1478.

¹⁶¹ Cfr. M.A. TIGRE, M. BÖNNEMANN, A. DE SPIEGELEIR, *The ICJ's Advisory Opinion on Climate Change: An Introduction*, in *VerfassungsBlog*, 24 luglio 2025, 1-2.

l'Accordo di Parigi, il diritto internazionale consuetudinario – incluso il dovere di prevenire danni ambientali significativi e l'obbligo di cooperazione –, la Convenzione sul diritto del mare, nonché il diritto internazionale dei diritti umani, compreso il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile¹⁶². La Corte ha inoltre precisato che il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, l'equità, l'equità intergenerazionale e il principio di precauzione costituiscono elementi applicabili al contenzioso climatico.

Di particolare rilievo è l'elaborazione da parte della CIG di uno standard rigoroso di *due diligence* che limita la discrezionalità degli Stati nella determinazione dei propri contributi nazionali (NDCs). Tali contributi devono essere elaborati in modo tale che, nel loro complesso, permettano il conseguimento dell'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C, come indicato dall'Accordo di Parigi e dal consenso scientifico dell'IPCC, considerato «la migliore scienza disponibile»¹⁶³. L'inazione o il mancato intervento deciso può configurare un illecito internazionale, comportando obblighi di cessazione, non ripetizione e piena riparazione. Significativamente, la Corte ha qualificato tali obblighi come aventi natura *erga omnes*, ossia dovuti alla comunità internazionale nel suo complesso, aprendo così la strada a forme di responsabilità diffusa e potenzialmente ad azioni di Stati terzi per violazioni degli obblighi climatici¹⁶⁴.

Entrambe le pronunce contribuiscono a superare i limiti dell'approccio *bottom-up* dell'Accordo di Parigi, che, pur attribuendo agli Stati la facoltà di determinare volontariamente i propri impegni di riduzione delle emissioni in base alle condizioni nazionali, lasciava ampi margini di discrezionalità. Le corti hanno ora precisato che tale discrezionalità non è illimitata, ma deve essere esercitata nel rispetto di standard procedurali rigorosi, di criteri scientifici aggiornati e di obblighi sostanziali derivanti

¹⁶² M.A. YOUNG, *The International Court of Justice's Advisory Opinion on Climate Obligations*, in *Australian Environment Review*, n. 39(7)/2025 (forthcoming), 4.

¹⁶³ ICJ, *Advisory Opinion, Obligations of States in respect of Climate Change*, para 74.

¹⁶⁴ ICJ, *Advisory Opinion, Obligations of States in respect of Climate Change*, para 439-442. «It follows that responsibility for breaches of such obligations, such as climate change mitigation obligations, may be invoked by any State when such obligations arise under customary international law. When such obligations arise under the climate change treaties, all parties to the treaty may invoke such responsibility, since every party is deemed to have a legal interest in the protection of these obligations».

da molteplici fonti del diritto internazionale. L'enfasi posta sulla *due diligence*, sulla trasparenza, sulla giustificazione scientifica delle scelte normative e sulla tutela dei diritti umani – in particolare dei gruppi vulnerabili – segna un'evoluzione verso un modello di *governance* climatica maggiormente vincolante e giustiziabile, capace di trasformare l'architettura giuridica del regime climatico globale. In particolare, di fronte alle difficoltà riscontrate dagli Stati nelle Conferenze delle Parti successive all'Accordo di Parigi a dare un'attuazione e un'evoluzione allo stesso¹⁶⁵, tali pronunce, che si inseriscono nel quadro più ampio della *Climate Change Litigation*, conferiscono una concretezza normativa ai principi enunciati a Rio e rafforzati a Parigi, delineando infine un percorso giuridico sempre più strutturato verso l'effettività della tutela ambientale e il rispetto dell'equità inter e intragenerazionale.

§ 2. – UE e tutela dell'ambiente

Vista la forte compenetrazione e influenza esercitata sul nostro ordinamento da parte di quello dell'Unione Europea, occorre focalizzarsi su quelli che sono le principali norme in tema ambientale caratterizzanti l'ordinamento europeo.

Dopo un riepilogo di quelli che sono i principi contenuti all'interno dei Trattati, è opportuno concentrarsi brevemente anche sulle innovazioni introdotte dal *Green Deal* europeo, il quale rappresenta un programma politico, concretizzatosi in una serie di atti giuridici, particolarmente importante per poter comprendere al meglio il contesto comunitario e per capire quale sia il valore che si dà alla materia ambientale all'interno dell'Unione Europea e del nostro ordinamento.

Nonostante la materia ambientale non rientrasse all'interno di alcuna competenza della Comunità europea nel Trattato di Roma del 1957, grazie anche alla spinta proveniente dalla comunità internazionale¹⁶⁶, nel 1973 il Consiglio europeo

¹⁶⁵ S. GRASSI, *La tutela dell'ambiente come principio fondamentale per affrontare l'emergenza climatica*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, 302.

¹⁶⁶ Dichiarazione di Stoccolma del 1972.

dichiarò la necessità di una politica ambientale comunitaria¹⁶⁷. In quegli stessi anni, la tutela dell'ambiente viene inserita all'interno delle competenze dell'allora Comunità europea tramite un'interpretazione estensiva degli articoli 100 e 235 del Trattato CEE ponendola in stretta connessione con il compito della Comunità stessa di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche dei Paesi membri e un'espansione continua ed equilibrata¹⁶⁸.

Tale dichiarazione fu poi formalizzata programmaticamente prima nell'Atto Unico Europeo del 1987¹⁶⁹ e successivamente nel Trattato di Maastricht, il quale ha fatto dell'ambiente un settore ufficiale della politica dell'UE.

§ 2.1. – I Trattati: i principi europei e i programmi d'azione

Nei Trattati attualmente in vigore il settore dell'ambiente viene preso in considerazione in diverse disposizioni.

Innanzitutto, è bene ricordare che le politiche nel settore ambientale sono ricondotte nell'alveo delle competenze concorrenti tra Stati e Unione postulando un perseguimento diretto dei fini ambientali¹⁷⁰. Tale competenza concorrente è, ovviamente, esercitata nei limiti del principio di sussidiarietà e accompagnata da una clausola di salvaguardia all'articolo 193 del TFUE che permette agli Stati di adottare misure di tutela ambientale più rigorose rispetto a quelle previste a livello europeo, purché siano compatibili con i Trattati e siano notificati alla Commissione. L'articolo 11 del TFUE poi stabilisce che «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Da questo enunciato si ricava il cosiddetto *principio di integrazione*, il quale comporta

¹⁶⁷ Dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale. Disponibile in: <https://eur-lex.europa.eu>.

¹⁶⁸ Cfr. G. MARCHETTI, *op. cit.*, 18.

¹⁶⁹ Atto Unico Europeo, 1987. Disponibile in: <https://eur-lex.europa.eu>.

¹⁷⁰ Art. 4, TFUE.

che, da un lato, gli obiettivi di politica ambientale dell'Unione devono essere perseguiti con il contributo sia dell'Unione che degli Stati membri e, dall'altro lato, che tali obiettivi devono essere raggiunti anche tramite l'introduzione di quelle stesse esigenze all'interno di tutte le altre politiche dell'Unione¹⁷¹, anche di quelle che potrebbero perseguire finalità contrastanti.

Il primo di tali obiettivi è sicuramente quello costituito dallo *sviluppo sostenibile* che deve essere basato su «un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente»¹⁷². È poi l'articolo 191 del TFUE, a chiarire più nel dettaglio i quattro obiettivi che l'Unione deve «direttamente» perseguire tramite le politiche ambientali: «la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici». All'interno di questi stessi è facilmente riconducibile l'intero settore normativo che solitamente viene denominato diritto dell'ambiente. A tale competenza si è affiancata nel 2010 la creazione di una Direzione Generale «Azione per il Clima» in seno alla Commissione e parallela alla Direzione Generale «Ambiente»¹⁷³.

Sempre nello stesso articolo 191 vengono poi enunciati i principi e i parametri della politica ambientale dell'Unione che costituiscono senza dubbio norme giuridiche sovraordinate e con i quali tutti gli atti delle politiche ambientali comunitarie devono confrontarsi in ordine alla propria validità giuridica¹⁷⁴. I *principi* enunciati sono: i principi di precauzione e dell'azione preventiva, i quali impongono che le politiche ambientali siano orientate non solo alla prevenzione dei danni derivati da determinate attività, ma anche al governo dei rischi in situazioni di incertezza scientifica «combinando in un unico processo decisionale valutazioni tecnico-scientifiche e

¹⁷¹ Cfr. M. ONIDA, *Il diritto ambientale dell'UE nel tempo, tra agenda europea e politiche nazionali*, in *federalismi.it*, n. 7/2020, 96.

¹⁷² Art 3, TUE.

¹⁷³ M. MOLINER-DUBOST, *Droit de l'environnement*, III ed., Parigi, Lefebvre Dalloz, 2024, 140.

¹⁷⁴ Cfr. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3/2021, 292.

valutazioni prettamente politiche»¹⁷⁵; il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; il principio «chi inquina paga» che permette di riportare all'utilizzatore o all'inquinatore il costo di attività che impattano sull'ambiente.

Per quanto riguarda i *parametri* invece, la politica ambientale dell'UE deve essere fondata su «dati scientifici e tecnici disponibili», sulle «condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione» e su una analisi preventiva «dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione»¹⁷⁶.

Tali parametri assumono importanza anche da un punto di vista formale, in quanto vanno a costituire parte della disciplina sul «metodo di elaborazione e attuazione» delle politiche ambientali. Questa disciplina è poi implementata innanzitutto dalla previsione all'articolo 114 del TFUE di riscontri scientifici che debbono fondare le misure di armonizzazione in campo ambientale e lo speciale procedimento per le deroghe da parte degli Stati, e, inoltre, dal paragrafo 3 dell'articolo 192 del TFUE, il quale positivizza lo strumento dei «programmi generali d'azione ambientale», ai quali è espressamente affidata la fissazione degli «obiettivi prioritari da raggiungere» e che debbono essere adottati mediante deliberazioni approvate secondo la procedura legislativa ordinaria. Tali programmi in particolare hanno un arco di efficacia superiore al mandato degli organi elettivi e presuppongono sempre una relazione finale di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questi elementi, uniti a una virtuosa prassi dei processi decisionali in materia, permettono all'Unione Europea di perseguire i fini in materia ambientale attraverso politiche di lungo periodo caratterizzate non solo da produzione normativa, ma anche da una ricca attività documentale di contenuto strategico e informativo la quale oltre a favorire l'attuazione di politiche non episodiche o estemporanee, rafforza anche i momenti di verifica finale di tali politiche¹⁷⁷.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁷⁶ Art 191, par. 3, TFUE.

¹⁷⁷ Cfr. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 295-296.

§ 2.2. – Il Green Deal: aspetti generali, implementazione e (in)attuazione

In questo contesto di principi nel Dicembre 2019 – appena dopo la Risoluzione del Parlamento Europeo che dichiarava lo Stato di emergenza climatica e sulla scia dell’Accordo di Parigi del 2015 – la Commissione Europea ha illustrato le caratteristiche di un processo regolatorio destinato probabilmente a innovare profondamente il panorama europeo: l’*European Green Deal*.

L’obiettivo del programma politico delineato nella Comunicazione è duplice: da un lato la Commissione si prepone di raggiungere entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica, ossia il pareggio tra la quantità di emissioni di gas climalteranti emessa da parte dell’Unione e la quantità di CO₂ riassorbita negli appositi “pozzi”, quali suolo, foreste e mari, dall’altro lato, la Commissione prevede che nel raggiungimento di tale obiettivo sia attuata una trasformazione dell’Unione verso «una società più giusta e prospera nella quale la crescita economica sia dissociata dall’utilizzo delle risorse»¹⁷⁸, ma a ben vedere potrebbe avere una portata innovativa su tutto il panorama “costituzionale” europeo e sulla concezione di sviluppo sostenibile contenuta nei Trattati¹⁷⁹.

Esso inserisce un lungo processo regolatorio che produce effetti sull’insieme di istituti che determinano le scelte fondamentali dell’UE¹⁸⁰. Infatti, esso influenza le discipline sulla concorrenza, implica una regolazione sempre più basata su un bilanciamento di interessi e quindi più simile alle logiche delle politiche pubbliche piuttosto che della regolazione in senso stretto¹⁸¹. Il *Green Deal* poi influisce sullo stesso

¹⁷⁸ Commission Communication, *The European Green Deal*, COM (2019)640. Disponibile in: <https://ec.europa.eu/>.

¹⁷⁹ Art 3, TUE: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente». Da cui deriva uno sviluppo sostenibile inteso come crescita economica costruita e poi misurata ex post tramite criteri prevalentemente quantitativi, che deve avvenire in maniera equilibrata rispetto alle esigenze della tutela ambientale.

¹⁸⁰ Cfr. E. CHITI, In motu. *L’Unione Europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente - Atti del Convegno* (28 gennaio 2022), Napoli, Editoriale Scientifica, 183-184.

¹⁸¹ *Ibidem*.

concetto di 'sviluppo sostenibile' in quanto, insieme alla Strategia Europea per la Biodiversità per il 2030, comporterebbe un superamento di tale paradigma all'interno delle politiche ambientali dell'Unione per approdare ad una concezione ecosistemica della tutela dell'ambiente incentrata sull'idea della sostenibilità degli ecosistemi, capace di influire in maniera determinante anche sui principi di libera concorrenza e iniziativa economica¹⁸². Come già evidenziato tale idea si basa sull'assunto per cui noi esseri umani viviamo all'interno di una varietà di ecosistemi la cui salute è essenziale per la nostra salute e per tutte le nostre attività, onde per cui una sostenibilità intesa in questo senso, oltre a divenire più complessa, in quanto può racchiudere diverse accezioni di sviluppo sostenibile tra loro complementari, determina conseguenzialmente una primazia ecologica che agisce da limite esterno incompressibile per il mercato interno¹⁸³. Inoltre, il programma politico enunciato nella Comunicazione dispiega un impatto anche nei confronti dei principi di politica economica europea: aldilà del ruolo che le politiche di tutela ambientale possano rivestire nel futuro dell'Unione, vi è una differenza di approccio rispetto ai precedenti principi cui ci si è ispirati nelle risoluzioni di crisi. Si vuole evidenziare, infatti, come sia dal testo della Comunicazione sia dagli strumenti messi in campo negli ultimi anni dalla Commissione, l'idea che si sta delineando per definire le azioni dell'Unione sia quella di un passaggio da un Unione che agisce quale Regolatore e controllore del Mercato ad un approccio decisamente più interventista il quale, senza andare a richiamare la categoria dello Stato pianificatore, «sembra delineare un progetto di riforma economica e sociale» nel quale lo Stato si assume il compito di indirizzare la logica dello Mercato verso finalità di interesse generale¹⁸⁴.

Concentrandosi brevemente sugli effetti della Comunicazione è necessario sottolineare alcuni aspetti: il livello di dettaglio del programma delineato e la chiarezza dell'obiettivo definito hanno influenzato importanti atti successivi dell'Unione, i quali

¹⁸² Cfr. G. MARCHETTI, *op. cit.*, 65-66.

¹⁸³ Cfr. E. CHITI, *Managing the ecological transition of the EU: the European Green Deal as a regulatory process*, in *Common Market Law Review*, vol. 59, n. 1, 2022, 19.

¹⁸⁴ Cfr. E. BRUTI LIBERATI, *La strategia europea di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla prova dell'emergenza ucraina*, in E. BRUTI LIBERATI, M. DE FOCATIIS, A. TRAVI (a cura di), *L'attuazione dell'European Green Deal. I mercati dell'energia e il ruolo delle istituzioni e delle imprese*, Milano, Wolters Kluwer, 2022, 6.

non erano stati precedentemente previsti dalla Comunicazione stessa. Questo effetto si è realizzato anche perché l'importanza attribuita dalla stessa Commissione a tale progetto ha comportato l'incorporamento dei suoi obiettivi anche all'interno di altre politiche ed allo stesso tempo ha permesso di renderlo elastico alle variazioni occorse a causa delle varie crisi. In particolare, in questo senso, si segnalano due momenti. Il primo non può certamente che essere quello che ha caratterizzato il rapporto con il Regolamento *Next Generation EU*¹⁸⁵: nel momento di adozione del Regolamento non era ancora stata approvata definitivamente la Legge Europea sul Clima, la quale avrebbe reso vincolante l'obiettivo della neutralità climatica, allo stesso tempo ciò non ha impedito di integrare gli obiettivi del *Green Deal* all'interno di uno strumento pensato per la ripresa dell'Unione successivamente alla crisi post pandemica. Infatti, nel Regolamento si prevede, all'articolo 18 che almeno il 37% della spesa per investimenti e riforme programmata nei PNRR debba sostenere e perseguire gli obiettivi climatici dell'UE e che tutti gli investimenti previsti nei Piani debbano rispettare il principio del *Do Not Significant Harm*, principio generale che deve orientare gli investimenti finanziari del settore privato verso attività economiche ecosostenibili¹⁸⁶. In secondo luogo, la capacità elastica del programma del *Green Deal* ha permesso, dinanzi alla crisi energetica legata allo scoppio bellico, di incorporare le esigenze energetiche ed indirizzarle verso una chiave sostenibile tramite il programma RePowerEU¹⁸⁷.

Il primo importante documento normativo vero e proprio dell'*European Green Deal*, il Regolamento n. 1119 del 2021 - cosiddetta Legge Europea sul clima - costituisce la cornice principale di indirizzo e entro la quale inserire le varie strategie e normative proposte e approvate successivamente. Il Regolamento pone come suo oggetto l'obiettivo vincolante, per l'Unione e per gli Stati Membri, della neutralità climatica e fissa per il raggiungimento dello stesso un primo traguardo intermedio di riduzione

¹⁸⁵ Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

¹⁸⁶ Cfr. G. MARCHETTI, *op. cit.*, 72.

¹⁸⁷ Sul rapporto tra l'*European Green Deal* e la transizione energetica v. G. PITRUZZELLA, *Il Green Deal e la nuova politica industriale*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, 553-575, spec. 559-566.

delle emissioni di gas serra nette del 55% rispetto al 1990 da raggiungersi entro il 2030. Sul piano dell'efficacia esso dispiega i suoi effetti prevalentemente nei confronti degli Stati volendoli portare ad approvare misure necessarie per il raggiungimento della neutralità climatica. In questa prospettiva, è necessario riflettere brevemente sull'assenza di riferimenti specifici relativamente a quelle che il Regolamento chiama «misure necessarie»: se da un lato può essere superata l'obiezione per la quale si dice che non identificando tali misure si sia lasciato troppo margine di manovra agli Stati, poiché le stesse possono essere ricavate e specificate in vari altri atti, quali le singole strategie o il pacchetto *Fit for 55%*¹⁸⁸, allo stesso tempo la completa assenza di indicazioni e specificazioni o parametri al riguardo può rendere più complesso il procedimento di valutazione delle normative adottate nonché in generale la capacità di *enforcement* di questo regolamento. Dal Regolamento si può inoltre desumere il sistema di governance che l'Unione ha pensato per l'attuazione del *Green Deal*: in questa prospettiva, l'Unione risulta titolare di un ruolo mediano tra gli organismi internazionali, i quali hanno definito obiettivi globali e finalità, e Stati nazionali incaricati di darvi attuazione in ambito domestico: in particolare, il ruolo spettante all'UE risulta quello di parziale attuatore degli obblighi internazionali e di indirizzo nei confronti degli Stati Membri tramite la definizione di strategie ed orientamenti e l'individuazione di precisi risultati da perseguire¹⁸⁹. Il modello definito dal Regolamento pone gli Stati in una posizione subalterna in quanto la linea da seguire è dettata dall'Unione, In questo modo se l'Unione da un lato ha individuato nel *Green Deal* uno strumento per il processo di integrazione riuscendo ad ampliare le materie di intervento della stessa, dall'altro lato restano molti dubbi sul meccanismo di controllo ed *enforcement* stabilito dal Regolamento il cui obiettivo dovrebbe essere quello di evitare che uno Stato risulti inadempiente ai propri obblighi climatici. In

¹⁸⁸ Per un'analisi del pacchetto di riforme *Fit for 55%* si veda: G. CAVALIERI, B. CELATI, S. FRANCA, M. GANDIGLIO, A.R. GERMANI, A. GIORGI, G. SCARANO, *Il «Fit for 55» unpacked: un'analisi multi-disciplinare degli strumenti e degli obiettivi delle proposte settoriali per la decarbonizzazione dell'economia europea*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, n. 1/2022, 409-465; A.A. RODRIGUES, "Fit for 55": *The EU Plan for a Green Transition*, in R. SARAIVA, P.A. PARDAL (a cura di), *Sustainable Finances and the Law - Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship*, vol 16, Cham, Springer, 333-344.

¹⁸⁹ Cfr. D. BEVILACQUA, *La normativa europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di indirizzo*, in *Riv. Trim. Dir. Pub.*, n. 2/2022, 299.

aggiunta, è da menzionare una brevissima riflessione sul rapporto tra tale strumento regolatorio ed i suoi obiettivi. Il Regolamento, infatti, come già ribadito, pone degli obiettivi al 2030, al 2040 e al 2050, i quali per poter essere raggiunti dovrebbero porre un vincolo all'azione anche della attuale Commissione appena insediatasi e le successive. Tale vincolo però, stante la possibilità delle "nuove" istituzioni di rivedere o modificare tale regolamento, non avendo esso - ovviamente - la forza di un Trattato, agisce più che altro sull'indirizzo politico, ponendo, quindi, come ulteriore ambito di osservazione l'azione politica di questa Commissione e di quelle future in relazione a tali obiettivi. In definitiva, il programma del 2019 rappresenta uno progetti più impegnativi ed ambiziosi dell'Unione ed ha avuto un impatto sul sistema europeo indiscutibile; tuttavia, restano perplessità sull'attuabilità completa di tale processo, specialmente a Trattati invariati, vedendo come già l'indirizzo politico differente della successiva Commissione Von der Leyen stia già parzialmente prendendo una direzione più "morbida" rispetto a quegli obiettivi che l'Unione si era fissata e affidata nella scorsa legislatura.

§ 3. - *La dimensione nazionale: uno sguardo comparato*

In questo percorso di analisi procedendo dalla dimensione sovranazionale a quella nazionale, prima di approdare all'analisi del contesto italiano è necessario osservare alcuni esempi di positivizzazione della tutela ambientale a livello costituzionale che hanno preceduto la revisione italiana. Questo per due ordini di motivi: da un lato, osservare altre tipologie di approcci può essere utile per comprendere il significato di un intervento come quello italiano, d'altra parte invece, si deve sottolineare come tale revisione si inserisca in un contesto e in un periodo nel quale si è vista una proliferazione di disposizioni costituzionali per la tutela ambientale, segnale di un contesto anche materiale che a livello generale indica l'emersione di questa istanza come una necessità di livello globale. A tal proposito si consideri che attualmente circa il 63% degli ordinamenti costituzionali contengono originariamente disposizioni a tutela dell'ambiente, circa il 17% invece ha accolto

norme di protezione ambientale tramite processi di revisione, e circa il 20% delle costituzioni attualmente in vigore è silente sulla questione¹⁹⁰.

A tal proposito si specifica che ai fini di questo elaborato una analisi comparata approfondita e estremamente dettagliata non è né fattibile, né utile. Quello che si vuole osservare è da un lato il contesto legato agli Stati europei, tradizionalmente più affini e vicini alla cultura giuridica italiana e per questi motivi più spesso in dialogo con essa in un rapporto anche di reciproca influenza, dall'altro, anche per sottolineare l'evoluzione diacronica dei sistemi, l'emersione dell'istanza di tale tutela nei paesi sudamericani, la quale si è caratterizzata anche per approcci particolarmente differenti ma che possono suggerire importanti riflessioni anche ai fini del presente contributo.

Preliminarmente si vuole far notare che, come è stato evidenziato, spesso la tutela dell'ambiente all'interno di norme costituzionali assume il carattere di affermazioni di principio, spesso caratterizzate da un elevato grado di astrazione motivato dal fine di una più ampia facilità di condivisione dal punto di vista politico¹⁹¹, e derivante anche dalla «complessità strutturale dell'oggetto della tutela»¹⁹² di cui già si è discusso precedentemente. In generale, due delle formulazioni più diffuse sono il riconoscimento di un diritto soggettivo ad un ambiente sano e il dovere di protezione, da parte dello Stato o delle istituzioni, dell'ambiente o della natura. Una importante differenza tra le due, sul piano delle conseguenze giuridiche, è di ovvia, quanto fondamentale, importanza specialmente in un contesto: contestando la violazione di un diritto normalmente il ricorrente, per essere legittimato ad agire, deve dimostrare di avere subito una lesione di una certa gravità, dall'altro lato, in presenza di un obbligo costituzionale in capo ai poteri pubblici, viene generalmente riconosciuto allo Stato un margine di discrezionalità più ampio nel determinare in qual modo e misura debba adempiere a tale prescrizione, discrezionalità che ovviamente è sensibilmente minore nell'ipotesi di una violazione di un diritto fondamentale in materia

¹⁹⁰ Cfr. D. AMIRANTE, *op. cit.*, 90. L'A. nelle pagine seguenti poi ricostruisce anche l'evoluzione diacronica del costituzionalismo ambientale sottolineando le varie fasi in cui si è avuto un aumento importante di norme costituzionali a protezione dell'ambiente.

¹⁹¹ Cfr. G. CORDINI, *Il diritto ambientale comparato*, in S. MARCHISIO, P. FOIS, G. CORDINI (a cura di), *Diritto ambientale*, cit., 158.

¹⁹² S. GRASSI, *Costituzioni e tutela dell'ambiente*, cit., 393.

ambientale¹⁹³. Nell'analisi che segue, quindi, una prima distinzione opererà proprio tra quegli Stati che hanno formulato la tutela costituzionale dell'ambiente attraverso l'enunciazione di un dovere per le istituzioni e quelli che sanciscono un diritto alla protezione dell'ambiente o a vivere in un ambiente sano; tuttavia, questa dicotomia non risolve tutte le possibili declinazioni che nel diritto costituzionale positivo assume la protezione dell'ambiente, si daranno anche quindi conto di altre formulazioni, specialmente quelle che intersecano tale esigenza con la tutela di altri diritti o libertà come limite o fattore condizionante delle stesse.

§ 3.1. – Esempi di approcci differenti dagli Stati europei

Nel panorama costituzionale degli Stati europei – Europa intesa in senso geografico in base all'elaborazione delle Nazioni Unite¹⁹⁴ – emergono modelli differenti, ma progressivamente convergenti, di tutela dell'ambiente, che riflettono scelte assiologiche e tecniche normative eterogenee. Se complessivamente si può sostenere che l'impronta europea sia ancora fortemente antropocentrica, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, anche sulla spinta di episodi mediatici fortemente impattanti come l'incidente di Chernobyl, diverse costituzioni dell'area orientale si sono sviluppate riconoscendo il diritto alle informazioni ambientali e hanno spesso introdotto diversi principi di protezione dell'ambiente al loro interno¹⁹⁵. Un primo gruppo di ordinamenti adotta un approccio centrato sul diritto soggettivo della persona¹⁹⁶: Stati come Norvegia, Repubblica Ceca o Lettonia prevedono infatti disposizioni volte a garantire il diritto ad un ambiente «propizio per la salute»¹⁹⁷ o

¹⁹³ Cfr. F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *Biolaaw Journal – Rivista di Biodiritto*, n. 2/2022, 175-176.

¹⁹⁴ <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/>.

¹⁹⁵ Cfr. D. AMIRANTE, *op. cit.*, 186.

¹⁹⁶ Si tratta di 21 Stati europei: Lettonia, Norvegia, Francia, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia, Bulgaria, Ucraina, Slovacchia, Moldavia, Romania, Bielorussia, Montenegro, Croazia, Macedonia del Nord, Portogallo, Spagna, Grecia, Slovenia, Serbia.

¹⁹⁷ Art. 112, Costituzione della Norvegia.

«sano»¹⁹⁸ a cui si accompagnano anche diritti procedurali, quali diritti d'accesso alle informazioni ambientali¹⁹⁹. Altri Stati, come la Spagna, affiancano al riconoscimento a tutti di «diritto a godere di un ambiente idoneo allo sviluppo della persona» il dovere per i cittadini di preservarlo e per i poteri pubblici di vigilare sull'uso razionale delle risorse naturali. Una simile combinazione di diritti e doveri emerge anche in Polonia, dove chiunque ha il diritto all'informazione ambientale e, parallelamente, il dovere di prendersi cura della sua qualità, essendo responsabile del suo degrado secondo i principi definiti dalla legge²⁰⁰; approccio simile si rinviene anche in Romania, caratterizzata da un testo costituzionale in cui emerge fortemente la tematica ambientale, in cui il diritto a un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato è affiancato al dovere delle persone fisiche e giuridiche di proteggerlo e migliorarne le condizioni, con un corrispondente obbligo statale di preservare l'equilibrio ecologico nell'ambito dei principi che regolano l'economia nazionale²⁰¹.

Un secondo insieme di Paesi pone invece al centro il dovere delle istituzioni pubbliche²⁰², concependo l'ambiente come bene collettivo la cui protezione rientra tra le responsabilità strutturali dello Stato. Ciò emerge con particolare chiarezza in Germania, dove l'art. 20a, revisionato nel 1994, impegna tutte le funzioni statali – legislativa, amministrativa e giudiziaria – a tutelare «i fondamenti naturali della vita» e gli animali, assumendo tale responsabilità anche in prospettiva intergenerazionale. La disposizione, nella sua semplicità, ha fornito le basi per una delle sentenze più importanti nell'ambito della *Climate Change Litigation* ad opera del Tribunale Costituzionale federale tedesco²⁰³.

Analogamente, nei Paesi Bassi le autorità pubbliche hanno il dovere di proteggere e migliorare l'ambiente²⁰⁴, mentre in Svezia esso rientra tra i principi

¹⁹⁸ Art. 35, Costituzione della Repubblica Ceca.

¹⁹⁹ V. Art. 115, Costituzione della Lettonia: «lo Stato tutela il diritto a vivere in un ambiente favorevole, garantendo l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente [...]».

²⁰⁰ V. Artt. 74 e 86, Costituzione della Polonia.

²⁰¹ Rispettivamente Artt. 35, 44 e 135 lettera e) della Costituzione della Romania.

²⁰² Si tratta di 28 Stati.

²⁰³ Il riferimento è alla nota sentenza Neubauer del 2021: Bundesverfassungsgericht, Order of 24 March 2021, 1 BvR 2656/18 - 1 BvR 78/20 - 1 BvR 96/20 - 1 BvR 288/20.

²⁰⁴ Articolo 21 per come modificato nel 1983.

fondanti dell'ordinamento e le istituzioni sono tenute a promuovere uno sviluppo sostenibile che garantisca un ambiente di qualità per le generazioni presenti e future²⁰⁵.

Particolarmente significativo è invece il caso della Francia che con la *Charte de l'Environnement* del 2005, ha introdotto un testo di dieci articoli che si aggiunge al Preambolo della Costituzione e che costituisce un dettagliato sistema di tutela ambientale. In particolare, si riconosce a ogni individuo il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e favorevole alla salute (art. 1) e, parallelamente, si stabilisce il dovere di partecipare alla sua tutela e miglioramento (art. 2); l'aspetto più rilevante è l'introduzione a livello costituzionale dei principi ordinatori della materia ambientale, nel dettaglio sono codificati il principio di precauzione, imponendo alle autorità pubbliche procedure di valutazione dei rischi e misure provvisorie e proporzionate per prevenire il danno ambientale, il principio dello sviluppo sostenibile, il principio di prevenzione, il principio «chi inquina paga», e il principio per il quale ricerca, l'innovazione, l'educazione e la formazione devono concorrere all'attuazione dei diritti e dei doveri della Carta²⁰⁶ (artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9).

Infine, si vuole dar conto di quegli ordinamenti che integrano la tutela ambientale con la disciplina della proprietà, dell'iniziativa economica e dell'uso delle risorse naturali.

In Slovenia, la proprietà deve soddisfare non solo la funzione economica e sociale ma anche quella ecologica, mentre l'acqua potabile è definita bene pubblico non assoggettabile a logiche di mercato, riconoscendo a tutti un vero e proprio diritto costituzionale all'acqua potabile (art. 70a) e al vivere in un ambiente sano (art. 72).

La Croazia considera la conservazione della natura e dell'ambiente uno dei valori più alti dell'ordine costituzionale (art. 3) e prevede che i diritti di proprietà e l'iniziativa privata possano essere limitati dalla legge allo scopo di proteggere la natura, l'ambiente e la salute (art. 50). La Slovacchia, inoltre, stabilisce che l'esercizio del diritto di proprietà non possa nuocere alla salute, alla natura o al patrimonio culturale oltre i limiti stabiliti dalla legge (art. 20).

²⁰⁵ Articolo 2, Costituzione della Svezia.

²⁰⁶ Per un'analisi approfondita dei principi in essa contenuti e del suo ruolo costituzionale cfr. M. MOLINER-DUBOST, *op. cit.*, 141-157.

In generale si può sottolineare un diffuso approccio antropocentrico nel costituzionalismo ambientale europeo, il quale ha però ricevuto una forte spinta nel corso degli anni Novanta e dei primi anni Duemila che evidenzia un generale contesto in cui l'emersione di tale esigenza quale elemento sempre più comune e condiviso nelle tradizioni costituzionali europee.

§ 3.2. – Esempi di altri approcci: il costituzionalismo ambientale Sudamericano

La protezione costituzionale dell'ambiente nei Paesi del Sud America mostra un'evoluzione particolarmente ricca tale per cui tutti gli ordinamenti presentano almeno una disposizione di carattere ambientale che a seconda del caso può caratterizzarsi per il riconoscimento di diritti fondamentali²⁰⁷, obblighi pubblici²⁰⁸, responsabilità individuali, strumenti processuali di tutela, fino al riconoscimento di soggettività giuridiche alla natura o a suoi elementi. In Argentina, ad esempio, il diritto di «tutti gli abitanti a un ambiente sano, equilibrato e propizio per lo sviluppo umano» è affiancato dal dovere delle autorità di «assicurare l'informazione e l'educazione ambientale» e dalla previsione che il «danno ambientale genera prioritariamente l'obbligazione di ripararlo» (art. 41). Similmente, in Brasile l'ambiente viene qualificato come «bene di uso comune per la popolazione ed essenziale per una sana qualità della vita», e la Costituzione attribuisce congiuntamente a «autorità pubbliche e comunità» il dovere di «difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future» (art. 225). Questo dovere è rafforzato dalla possibilità per «ogni cittadino» di attivare un'azione popolare per ottenere l'annullamento di atti dannosi (art. 5) e dalla funzione ecologica attribuita alla proprietà rurale, che «è soddisfatta quando essa rispetta l'ambiente» (art. 186).

La dimensione partecipativa e collettiva assume un ruolo centrale anche in Bolivia, dove la popolazione è titolare del «diritto all'ambiente sano, protetto, equilibrato» e può attivare un'azione popolare contro atti od omissioni che minaccino

²⁰⁷ Si tratta di 10 Stati su 12: Guyana, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Cile, Brasile, Paraguay, Perù, Argentina.

²⁰⁸ Anche qui prevista in 11 Stati su 12: Guyana, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasile, Paraguay, Perù, Argentina, Uruguay, Suriname.

diritti o interessi collettivi relativi all'ambiente (artt. 33, 34, 135). La Costituzione boliviana rappresenta uno dei più importanti esempi di Costituzione ambientale avanzata insieme a quella dell'Ecuador²⁰⁹. La tutela dell'ambiente è elemento fondante del sistema costituzionale boliviano, nel preambolo sono richiamati simbolicamente la madre terra, il concetto di *buen vivir*, la *Pacha mama* e l'equilibrio ecologico. In generale, la protezione dell'ambiente emerge in numerosissime disposizioni costituzionali tale per cui l'intero sistema ruota intorno a tale esigenza²¹⁰. È, infatti, imposto poi allo Stato e alle popolazioni il «dovere di conservare, proteggere e sfruttare in modo sostenibile le risorse naturali» (art. 342). Un modello ancor più innovativo emerge dall'Ecuador, dove la Costituzione riconosce alla natura la qualità di soggetto di diritti (artt. 71-74), affermando espressamente il diritto al rispetto della sua esistenza e al mantenimento e rigenerazione dei suoi cicli vitali (art. 71), e che qualsiasi soggetto può agire per la sua tutela. Lo Stato deve inoltre incentivare persone giuridiche e fisiche e collettività a proteggere la natura e adottare misure preventive per evitare attività che possano distruggere specie o alterare cicli naturali. Tale dimensione assiologica fondamentale della tutela dell'ambiente emerge anche nel Titolo IV, che la collega alla partecipazione popolare, e alla sezione dedicata alla politica commerciale che è fondata su una visione pienamente ecocentrica²¹¹. È inoltre responsabilità dello Stato garantire la libertà di espressione e ricerca nel rispetto dell'etica, della natura, dell'ambiente e delle conoscenze ancestrali²¹² (artt. 385 e 387).

In altri ordinamenti si riscontra un forte nesso tra ambiente e diritti sociali. La Colombia riconosce che «tutti hanno diritto a un ambiente salubre» e garantisce la partecipazione della comunità alle decisioni che possono avere impatti negativi (art. 79), mentre attribuisce alla proprietà una «funzione ecologica» (art. 58) e prevede un dovere dei cittadini di «preservare un ambiente salubre» (art. 95). In Paraguay, il diritto a «vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato» è accompagnato dall'obbligo di ripristino e indennizzo per il danno ambientale (art. 8) e dal riconoscimento della legittimazione individuale o collettiva a richiedere misure di

²⁰⁹ Cfr. D. AMIRANTE, *op. cit.*, 141.

²¹⁰ Artt. 8, 9, 30, 33, 34, 80, 108, 135, 342, 343, 345.

²¹¹ Artt. 313, 315, 317, 318, 321, 323.

²¹² In generale sul punto cfr. D. AMIRANTE, *op. cit.*, 141-144.

tutela (art. 38). Il Perù, dal canto suo, collega direttamente la protezione ambientale allo sviluppo sostenibile, riconoscendo a ogni persona il diritto a «un ambiente equilibrato ed appropriato allo sviluppo della sua vita» (art. 2) e imponendo allo Stato la promozione della tutela della biodiversità e delle aree naturali protette (art. 68).

Quanto al profilo dei limiti ai diritti economici, più costituzioni prevedono restrizioni all'esercizio dell'iniziativa privata o della proprietà in funzione ambientale, come nel caso del Cile, dove la proprietà può essere limitata *ex lege* per motivi legati alla conservazione dell'ambiente (art. 19) e dove è riconosciuto il «diritto di vivere in un ambiente libero da contaminazioni». Analogamente, il Venezuela stabilisce il diritto di ogni persona a «usufruire di un ambiente sicuro, sano ed ecologicamente equilibrato» (art. 127) e consente limiti all'iniziativa economica quando necessari alla protezione ambientale (art. 112), oltre a rendere obbligatoria la valutazione di impatto ambientale per le attività potenzialmente dannose (art. 129).

Nel complesso, la regione sudamericana presenta un costituzionalismo ambientale tra i più evoluti e articolati al mondo, nel quale si intrecciano riconoscimento di diritti fondamentali, principi di sostenibilità, responsabilità intergenerazionale, partecipazione democratica e limiti ecologici all'attività economica. L'ambiente emerge come bene collettivo e come fondamento del modello di sviluppo, tutelato non solo in funzione antropocentrica, ma – in alcuni ordinamenti – anche nella sua dimensione ecosistemica autonoma. È bene tuttavia sottolineare, come questa forte impronta ecologica delle costituzioni sudamericane spesso si accompagna però ad un contesto materiale nel quale è estremamente complesso e difficile riuscire a dare attuazione a tali disposizioni e principi fondamentali, anche a causa di sistemi politici spesso instabili e caratterizzati da possibili sconvolgimenti.

§ 4. – *Il contesto italiano: l'emersione della tutela dell'ambiente quale 'valore fondamentale' nella giurisprudenza*

Nel nostro ordinamento costituzionale la tutela dell'ambiente non aveva trovato luogo nella formulazione del testo del '48, all'interno del quale fu però inserito al secondo comma dell'articolo 9 che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio

storico e artistico della Nazione». Questa scelta fu dettata, perlopiù, da ragioni storiche legate anche a sensibilità e, soprattutto, esigenze profondamente differenti²¹³, secondo le quali nel bilanciamento del conflitto tra la *Costituzione economica* e la *Costituzione ambientale* era necessario propendere in favore della prima²¹⁴. Le stesse parole 'ambiente' ed 'ecosistema' fanno per la prima volta ingresso nel testo costituzionale in seguito alla riforma del titolo V del 2001, venendo elencate tra le materie di competenza esclusiva dello Stato.

Precedentemente a tale riforma - la quale comunque identificava semplicemente la competenza legislativa in tale materia - la Corte costituzionale per prima aveva già provveduto ad attribuire all'ambiente una dimensione costituzionale e a delinearne le esigenze di tutela.

Il percorso interpretativo intrapreso dal Giudice delle leggi non è stato né lineare né tantomeno univoco soprattutto per quanto riguarda l'individuazione della natura giuridica del valore ambiente. È pacifico in dottrina e giurisprudenza che la protezione costituzionale dell'ambiente derivi essenzialmente dagli articoli 32 e 9 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'articolo 32, riconoscendo esso il diritto alla salute come «diritto fondamentale della persona» e «interesse della collettività», ha permesso

²¹³ Basti pensare da un lato alle esigenze di ricostruzione e sviluppo post-bellico e, dall'altro lato, alla mancanza di sensibilità sul tema ambientale, anche perché non era un tema emerso in maniera diffusa né nella società né in ambito scientifico.

²¹⁴ Cfr. A. RIVIEZZO, *Diritto dell'ambiente e natura umana*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2021, 303, dove: «occorrerà innanzitutto confrontarsi con la difficoltà espansiva che la tutela del paesaggio (e, a minori ad maius, quella dell'ambiente) incontra ogni qual volta questa vada a impattare su principi, valori o veri e propri diritti espressamente tutelati dalla Carta fondamentale; è il caso, soprattutto, delle c.d. libertà economiche, direttamente presidiate dalla Costituzione (pur coi limiti delle clausole generali di utilità sociale), e - quindi - della c.d. costituzione economica, che pare atteggiarsi a nemico naturale di quella ambientale. Tanto per cominciare, quindi, andrebbe a mio parere riconsiderata positivamente l'attività dei Costituenti, degli studiosi e dei giudici che si trovarono a operare, all'indomani del secondo conflitto mondiale, in un momento estremamente sfavorevole per proclamazioni ideologiche e politiche che oggi ci paiono pressoché autoevidenti, o per lo meno estremamente opportune; a iniziare dalla c.d. opzione zero, ossia la decisione se inserire o meno un riferimento lato sensu ambientalistico all'interno di una Legge fondamentale che andava a innestarsi in un contesto sociale chiaramente votato all'espansione economica, dapprima in funzione di ricostruzione e quindi di crescita (c.d. Boom economico) del Paese. In questa chiave, includere nella Costituzione repubblicana un riferimento al paesaggio era probabilmente il massimo che si potesse pretendere in quel momento storico da un legislatore sufficientemente illuminato».

prima alla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5172 del 1979, e successivamente anche alla Corte costituzionale di delineare un diritto dell'individuo all'ambiente salubre²¹⁵, specificamente nella sentenza n. 226 del 1983 affermando che «è ben vero, infatti, che la tutela della salute implica “la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro”»²¹⁶.

D'altra parte, l'articolo 9 offre una tutela del paesaggio di tipo oggettivo, distaccata da una situazione giuridica soggettiva, e la Corte costituzionale già dalla sentenza n. 94 del 1985, accogliendo una ben nota tesi dottrinale estensiva del concetto di paesaggio²¹⁷ vi ha ricollegato anche la protezione dell'ambiente, affermando che «la tutela del paesaggio non può venire realisticamente concepita in termini statici, di assoluta immutabilità dei valori paesaggistici registrati in un momento dato, ma deve, invece, attuarsi dinamicamente e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del paese per quanto la soddisfazione di esse può incidere sul territorio e sull'ambiente»²¹⁸.

Dagli anni Ottanta quindi il giudice delle leggi ha tentato di dare una definizione della natura giuridica del bene ambiente, talvolta qualificandolo come «bene rilevante costituzionalmente»²¹⁹, in rarissimi casi come «interesse fondamentale»²²⁰ o «diritto soggettivo»²²¹, ma la concezione che è andata progressivamente affermandosi è quella di «valore costituzionalmente protetto»²²². Da quest'ultima definizione ne deriva che l'ambiente non solo è un bene di rango costituzionale, ma anche che esso trovi la propria giustificazione in sé stesso senza necessità di ricercare un fondamento esterno. Tale prospettiva, inoltre, ribalta anche il

²¹⁵ Cfr. S. GRASSI, *Ambiente e costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 3/2017, 12.

²¹⁶ Corte cost., sent. n. 226 del 1983, considerato in diritto, § 3.

²¹⁷ Il riferimento è a: A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, 503 ss.

²¹⁸ Considerato in diritto, § 3.

²¹⁹ Corte costituzionale, sentt. n. 744 del 1988, n. 307 del 1992, n. 122 del 1993, n. 269 del 1993.

²²⁰ Corte costituzionale, sent. n. 194 del 1993

²²¹ Corte costituzionale, sent. n. 210 del 1987 la quale rimane tra l'altro un caso isolato.

²²² Cfr. B. CARAVITA, A. MORRONE, *Ambiente e Costituzione*, cit., 32. Tra le tante si ricordano le sentt. n. 167 del 1987, n. 127 del 1990, n. 437 del 1991, n. 79 del 1993, n. 54 del 1994. Per un'analisi completa di tale giurisprudenza: B. CARAVITA, A. MORRONE, *La giurisprudenza costituzionale in materia ambientale nel 1994*, in *Rivista Giuridica dell'ambiente*, n. 2/1996, 355-368.

rapporto con gli interventi che vengono fatti sull'ambiente in quanto, gli stessi devono trovare giustificazione nella promozione di un altro valore costituzionale²²³. La considerazione dell'ambiente come valore costituzionale significa anche che «esso non solo può formare oggetto di un diritto [...] o di un principio per dirigere l'interpretazione delle leggi o dei trattati, ma che esso costituisce, proprio in quanto valore, uno degli elementi fondamentali che caratterizzano una società in un dato periodo e sul quale una società fonda la sua legittimazione»²²⁴.

E ancora, come osservato sempre in dottrina, il valore 'ambiente' non diviene più quindi definibile in astratto, ma occorre riconoscere un fondamentale ruolo al legislatore nella sua attuazione concreta²²⁵.

In seguito alla modifica del Titolo V della Costituzione e all'introduzione alla lettera s) dell'art. 117 della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema tra le competenze legislative esclusive dello Stato ha continuato a svilupparsi la giurisprudenza della Corte, la quale è stata investita da numerosi ricorsi concernenti ovviamente un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni.

Innanzitutto, il giudice delle leggi ha riaffermato che la natura giuridica dell'ambiente assurge a essere quella di valore costituzionalmente protetto, infatti nella sentenza n. 407 del 2002 esprime che: «dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore costituzionalmente protetto"»²²⁶. Dopo la revisione costituzionale però, la tutela dell'ambiente veniva portata all'attenzione della Corte soprattutto come oggetto di un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, onde per cui nella stessa sentenza²²⁷ i giudici affermano che la stessa «tutela ambientale» non potesse essere identificata come materia in senso tecnico, ma configurandosi appunto come «valore costituzionalmente protetto» delinea una sorta di «materia trasversale» in ordine alla quale possono essere individuate più

²²³ Cfr. *Ivi*, 34-35.

²²⁴ B. CARAVITA, *La razionalizzazione della normativa ambientale in Italia*, in S. NESPOR (a cura di), *Rapporto mondiale sul diritto dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 1996, 208 ss.

²²⁵ Cfr. M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, cit., 2000, 36.

²²⁶ Considerato in diritto, § 3.2.

²²⁷ Richiamando anche quanto espresso poco prima nella sentenza n. 282 del 2002.

competenze differenti ascrivibili anche alle Regioni, rimanendo allo Stato la potestà legislativa in ordine a quelle «esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale»²²⁸. In più tali esigenze permettono anche allo Stato di intervenire su competenze riservate alle Regioni qualora proprio sia necessario garantire *standards* minimi di tutela relativamente alla protezione dell'ambiente e dell'ecosistema²²⁹.

Tale orientamento evidenziava fortemente una grande problematica, ossia la difficoltà di riconoscere la tutela dell'ambiente come materia tecnica 'unitaria'. Negli anni successivi, come sottolineato da un'importante dottrina, grazie anche in parte all'emanazione del D.lgs. 152 del 2006, il quale ha anche introdotto nella legislazione ordinaria, mutuandoli dal diritto europeo, i principi che regolano la disciplina ambientale, il giudice delle leggi pur sempre riconoscendo la "trasversalità" della tutela dell'ambiente non la ha più identificata come un ostacolo al riconoscimento della stessa come materia tecnica²³⁰. Infatti, nella sentenza n. 378 del 2007 la Corte definisce l'ambiente come «un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti»²³¹, aggiungendo inoltre che «la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto, e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore»²³².

²²⁸ Corte cost., sentenza n. 407 del 2002, considerato in diritto, § 3.2.

Il concetto è stato poi più ampiamente sviluppato anche nella seguente sentenza n. 536 del 2002, considerato in diritto, § 4: «L'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Come già affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una "materia", essendo invece l'ambiente da considerarsi come un "valore" costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione».

²²⁹ Corte cost., sentenza n. 536 del 2002, considerato in diritto, § 5.

²³⁰ Cfr. B. CARAVITA, A. MORRONE, *Ambiente e Costituzione*, cit., 33-34; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., 19.

²³¹ Considerato in diritto, § 4.

²³² *Ibidem*. Nella stessa sentenza inoltre viene evidenziato: «Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria

Questo lungo percorso ci permette quindi di definire la tutela dell'ambiente innanzitutto come un valore costituzionalmente protetto, primario e assoluto²³³, a carattere trasversale, la quale è però anche 'materia' poiché si identifica con l' 'oggetto' della tutela giuridica, vale a dire con l'ambiente quale bene materiale, sistemico e complesso²³⁴, e tale tutela «ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente[...], e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso»²³⁵.

Concludendo questo veloce *excursus* giurisprudenziale bisogna ricordare rapidamente la recente giurisprudenza in tema di bilanciamento tra valori costituzionali. Nella ormai celebre sentenza n. 85 del 2013, nella quale il diritto alla salute – dal quale deriva il «diritto a un ambiente salubre» – si trovava a scontrarsi con il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il giudice delle leggi afferma che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca» e che la definizione della tutela della salute – e dell'ambiente – come valore «primario» non implica che essi siano posti in una posizione di gerarchia assoluta²³⁶. Da ciò deriva il compito del legislatore e del giudice costituzionale di ricercare continuamente un punto di equilibrio tra i vari valori ispirandosi ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza in modo da non sacrificare mai il nucleo essenziale dei vari diritti in gioco²³⁷.

del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (considerato in diritto, § 4). Tale ricostruzione è stata anche ribadita nella recente sentenza n. 164 del 2021.

²³³ Corte cost., sentenza n. 367 del 2007, considerato in diritto, § 7.1.

²³⁴ P. MADDALENA, *La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell'ambiente*, in *Ambiente & sviluppo: consulenza e pratica per l'impresa e gli enti locali*, n. 1/2012, 5-13.

²³⁵ Corte cost., sentenza n. 225 del 2009, considerato in diritto, § 4.

²³⁶ Cfr. Considerato in diritto, § 9.

²³⁷ *Ibidem*.

CAPITOLO III

SOMMARIO: § 1. – La modifica dei principi fondamentali. § 2. – L’ambiente in senso ecologico come principio fondamentale. § 2.1. – (*segue*): Il diritto al lavoro e lo Stato ecologico. § 3. – I doveri costituzionali alla luce del principio ecologico di tutela ambientale.

§ 1. – *La modifica dei Principi Fondamentali*

Nel precedente capitolo si è dato conto di quello che è stato il percorso non solo nazionale, ma anche internazionale e europeo, che ha anticipato e accompagnato la revisione italiana del 2022. Nello specifico è bene ricordare che la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 introduce all’articolo 9 della Costituzione che la Repubblica «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Inoltre, viene modificato anche l’articolo 41 riguardante la libertà di iniziativa economica affermando che non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente – oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana che già erano previsti quali limiti espressi – e che la legge possa indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata non solo verso fini sociali, ma anche ambientali.

Alla luce delle riflessioni filosofico-giuridiche elaborate intorno alla tutela dell’ambiente ed illustrate nel primo capitolo e del percorso storico di positivizzazione di tale tutela all’interno degli ordinamenti giuridici internazionali, regionali e nazionali, nonché dell’elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte costituzionale italiana specialmente negli ultimi quarant’anni si rende necessario interrogarsi e provare a rispondere ad alcune questioni. In generale, la più importante domanda da porsi, e che si pone alla base di questo elaborato, si muove intorno a quale sia il significato giuridico di questa revisione e quali siano le sue ricadute – avvenute o che si dovrebbero realizzare in virtù della stessa – sull’ordinamento costituzionale italiano. Per rispondere a questa domanda è necessario riflettere in primo luogo sullo

strumento stesso della revisione costituzionale, in particolar modo in relazione alla modifica dei Principi fondamentali. In virtù della legge costituzionale n. 1 del 2022 la tutela dell'ambiente entra formalmente a far parte dei Principi Fondamentali²³⁸ dell'ordinamento italiano, questione non di poco conto e che apre ad una serie di questioni separate ma strettamente interconnesse: in primo luogo se tale operazione rappresenti una legittima modifica o se si siano superati i limiti del potere di revisione costituzionale ed in questa prospettiva deve quindi chiedersi se si tratti semplicemente di una «revisione bilancio» che raccoglie l'elaborazione della giurisprudenza costituzionale o se abbia un significato ulteriore; quale sia il significato di una revisione dei Principi Fondamentali e soprattutto cosa comporti la costituzionalizzazione della tutela dell'ambiente quale principio fondamentale dell'ordinamento.

In questo e nel prossimo capitolo si proverà a rispondere a queste domande, iniziando dalle questioni legate al problema della revisione costituzionale dei principi fondamentali per poi scendere nel particolare di come la tutela dell'ambiente si intreccia con le situazioni soggettive protette costituzionalmente e l'organizzazione dei poteri della Repubblica.

In primo luogo, in merito alla possibilità di modifica dei Principi Fondamentali se vi è stato un consenso quasi unanime nel ritenere che, anche osservando la stessa evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la sede naturale in cui intervenire per inserire una possibile tutela dell'ambiente non potesse che essere l'articolo 9²³⁹,

²³⁸ In questo momento ci si appoggia semplicemente sulla denominazione della rubrica entro cui si inserisce l'articolo 9, più avanti sarà trattato il tema del rapporto tra 'Principi Fondamentali' e 'Principi Supremi'.

²³⁹ Questo emerge chiaramente dalle audizioni informali svolte al Senato durante la redazione del testo della legge costituzionale n. 1 del 2022, le quali – esplicitamente o semplicemente riflettendo sui testi presentati – hanno accolto l'idea per cui l'articolo 9 fosse la più consona sede in cui effettuare tale intervento, sul punto *inter alia* si veda: B. CARAVITA, *Audizione sui disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica del 27 novembre 2019*, in *webtv.senato.it*, 27 novembre 2019; A. MORRONE, *Audizione alla I Commissione del Senato della Repubblica*, in *senato.it*, 25 ottobre 2019; P. MADDALENA, *Audizione Senato. Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *senato.it*, 24 ottobre 2019; D. PORENA, *Audizione del 24 ottobre 2019 nell'ambito dell'esame dei disegni di legge costituzionale n. 83, n. 212, n. 1203 e n. 1532 recanti modifiche all'art. 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, in *senato.it*, 24 ottobre 2019; M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, in *senato.it*, 16 gennaio 2020; G. GRASSO, *Appunti per l'Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la 1 a Commissione (Affari Costituzionali) del Senato*

dall'altro lato vi è stato chi ha guardato con sospetto a tale possibilità²⁴⁰ in quanto si tratta, come è noto, della prima volta che si interviene sui primi dodici articoli della Costituzione. Questa tesi riteneva che intervenire in tal senso configurasse un potenziale contrasto con i limiti di revisione costituzionale e in questo senso richiamava la sentenza n. 1146 del 1988 della Corte costituzionale secondo la quale «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»²⁴¹.

Sul punto è necessario spendere un momento riflettendo anche sul ruolo della revisione costituzionale all'interno della Costituzione italiana e dei suoi limiti, tema assai dibattuto all'interno della letteratura italiana.

Non si può che condividere l'idea per cui «il principio della Costituzione rigida prende corpo come strumento volto a dominare – se mai fosse possibile – la libertà del potere politico, in aperto conflitto col principio di maggioranza che orientava pressoché incontrastato l'azione del Parlamento e del sottosistema partitico»²⁴². Infatti, la funzione della Costituzione è connaturata all'esigenza della sua permanenza nel tempo, da qui la previsione di mezzi volti ad assicurarne la stabilità quali organi o procedimenti speciali per operarne i mutamenti²⁴³. Dunque, se l'articolo 138, disciplinando la procedura aggravata per la produzione di leggi di revisione

della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), in *senato.it*, 4 febbraio 2020; M. D'AMICO, *Commissione affari costituzionali, Senato della Repubblica audizione sui disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi*, in *senato.it*, 14 novembre 2019.

²⁴⁰ Cfr. T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it* – paper, 23 giugno 2021.

²⁴¹ Considerato in diritto, § 2.1.

²⁴² A. APOSTOLI, *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2018, 2.

²⁴³ Cfr. C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, in AA. VV., *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, Giuffrè, 1952, 390.

costituzionale (e le altre leggi costituzionali), esprime la «causa della rigidità» sotto un profilo strettamente positivo²⁴⁴, sotto un profilo logico-sostanziale esso esprime in realtà non tanto il fondamento quanto la conferma della stessa rigidità²⁴⁵. Tale garanzia di rigidità viene espressa dal procedimento dell'articolo 138 secondo un triplice aspetto: in primo luogo, evitando la fragilità politica delle costituzioni scritte che, per essere giuridicamente immodificabili, corrono il rischio di essere disapplicate oppure modificate con la violenza; in secondo luogo, la previsione di un procedimento legislativo aggravato con riferimento al quorum deliberativo o con la reiterazione delle delibere, garantisce la relativa stabilità delle preesistenti regole scritte della Costituzione, ricercando un bilanciamento tra la sovranità popolare²⁴⁶ e la rigidità costituzionale; infine, la previsione di un procedimento speciale incontra, in alcune costituzioni, limiti materiali assoluti in nome di valori che vengono assunti come eterni e politicamente insopprimibili²⁴⁷. Del resto, la previsione di uno strumento per operare una revisione costituzionale, da parte del potere costituente rappresenta la volontà di conservazione della stessa, in quanto contribuisce «a conservare il nucleo fondamentale dei principi caratterizzanti la costituzione con l'adattamento dei medesimi alle circostanze che via via sopravvengono»²⁴⁸.

Da qui quindi la necessità di affrontare il tema dei limiti alla revisione costituzionale. L'ampiezza del dibattito dottrinale intorno a tale questione è tale²⁴⁹ che

²⁴⁴ S.M. CICONETTI, *Revisione costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, XL, Milano, Giuffrè, 1989, 135.

²⁴⁵ Cfr. A. PACE, *Sulle Revisioni Costituzionali*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2013, 465. Sul punto anche cfr. A. MORRONE, *Fonti normative. Concetti generali, problemi, casi*, II ed., Bologna, il Mulino, 2022, 107, ove «norme come l'art. 138 sono dirette a garantire la supremazia-rigidità della costituzione, non a determinarla».

²⁴⁶ T. PAINE, *Rights of Man (1791-1792)*, trad. it. di M. Astrologo, *I diritti dell'uomo*, Roma, Editori Riuniti, 1978, 122 ss. e 276 ss.

²⁴⁷ Cfr. A. PACE, *op. cit.*, 466-470.

²⁴⁸ C. MORTATI, *op. cit.*, 391; «Adattamenti che lungi dal contraddire allo scopo sono destinati a consentirne la migliore attuazione nel tempo; mentre la costituzione pone un ordine, fa sorgere un sistema di valori, la revisione adatta alle nuove esigenze l'una o l'altra norma» (388).

²⁴⁹ Si segnalano - oltre a quelli già menzionati - alcuni contributi per identificare i principali orientamenti di pensiero, anche differenti, sul tema: P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Sui limiti della "revisione costituzionale"*, in *Annali dell'Università di Catania*, III, 1948; C. ESPOSITO, *Costituzione, leggi di revisione della costituzione e «altre» leggi costituzionali*, in AA. VV., *Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo*, vol. III, Milano, Giuffrè, 1962, 189-220; A. PACE, *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, II ed., Padova, Cedam, 2002; C. MORTATI, *Costituzione dello Stato (Dottrine generali e Costituzione della Repubblica*

una sua ricostruzione ci porterebbe fuori dall'oggetto di indagine al centro di questo elaborato, tuttavia, una riflessione su tali limiti si rende necessaria per un'analisi adeguata della legge costituzionale n. 1 del 2022.

L'esistenza di limiti alla revisione costituzionale è data in primo luogo su un piano teorico: le due diverse fonti – la Costituzione e la legge di revisione costituzionale – non possono dirsi «pienamente concorrenti in quanto la possibilità di una di sostituirsi all'altra nella disciplina della stessa materia è subordinata alla volontà di una di esse ed [è] affidato a questa di fissare le condizioni ed i criteri per il valido esercizio del potere così trasferito»²⁵⁰. Nel concreto, quindi, la legge di revisione è autorizzata a produrre norme pari ordinate rispetto a quelle della Costituzione, ma ciò si verifica per volontà di quest'ultima, la quale condiziona sotto l'aspetto formale e materiale l'esplicazione concreta di tale produzione²⁵¹. Da questo aspetto ne deriva la conseguenza che, essendo il potere di revisione sottoposto a eterolimiti, esso è soggetto a controllo sull'osservanza dei requisiti di forma prescritti per la sua manifestazione e potenzialmente, a seconda del diritto positivo, anche sottoposto a controllo al fine di garantire il rispetto di limiti sostanziali²⁵².

Il presupposto di partenza è che alcuni limiti alla revisione costituzionale vengono appunto posti in maniera esplicita dalla Costituzione stessa. E il primo limite che deve essere chiarito è proprio quello del rispetto delle forme previste dall'articolo 138²⁵³. Come è noto, poi, l'articolo 139 sottrae la Forma Repubblicana dalla possibilità

italiana), in *Enciclopedia del Diritto*, IX, Milano, Giuffrè, 1962, 139-232; G. CONTINI, *La revisione costituzionale in Italia*, Milano, Giuffrè, 1965; A. PIZZORUSSO, *Art. 138*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione (Art. 134-139)*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro Italiano, 1981; G. VOLPE, *Art. 139*, in G. BRANCA, *Commentario della Costituzione*, cit.; M. PIAZZA, *Una rilettura dei limiti alla revisione costituzionale*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 4/2004, 879-900; M.P. VIVIANI SCHLEIN, *Rigidità costituzionale. Limiti e graduazioni*, Torino, Giappichelli, 1997; T. GROPPI, *La revisione della Costituzione. Commento all'art. 138*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, III, Torino, Utet, 2006; G. SILVESTRI, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1987, 1190 ss.

²⁵⁰ C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, cit., 386.

²⁵¹ Cfr. *Ivi*, 387.

²⁵² Cfr. *Ivi*, 389.

²⁵³ Cfr. Sul punto. R. GUASTINI, *La Costituzione senza identità*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione*, V, Genova, Collana di studi di Consulta Online, 2020, 67, il quale sottolinea la differenza tra questo limite e quello che sarebbe definito come "logico" – che l'A. rifiuta – che vorrebbe come immodificabile anche la stessa disposizione sulla revisione.

di revisione. Inizialmente, una lettura dottrinale – la quale muoveva da alcuni spunti elaborati in Assemblea Costituente – ha letto il limite posto da tale disposizione come “superabile”, ad esempio, tramite una nuova consultazione popolare²⁵⁴ o tramite una doppia procedura di revisione che *in primis* abrogasse lo stesso art. 139 e in secondo luogo procedesse a una modifica della Forma di Stato²⁵⁵. Sempre una prima lettura di tale disposizione vedeva «con buona dose di superficialità»²⁵⁶ il limite della forma repubblicana solo come relativo alle forme di legittimazione del Capo dello Stato. L’articolo 139 è stato poi iniziato a leggere in combinato disposto con altre disposizioni costituzionali, *in primis* con gli articoli 1 e 2 della Costituzione, in modo tale che esso sia andato a fissare «un punto fermo, una dichiarazione di non ritorno, che, proprio perché tale, potesse operare come “motivo di pacificazione politica”»²⁵⁷. Tale lettura con i primi articoli della Costituzione rappresenta anche il primo passo per l’ampliamento dei limiti materiali alla revisione costituzionale, in primo luogo ricavando da questo combinato l’idea che la ‘forma repubblicana’ sottratta alla procedura di modifica, in quanto «elemento costante del regime o della costituzione materiale»²⁵⁸, fosse innanzitutto quella «democratica, fondata sul lavoro» descritta nell’articolo 1²⁵⁹, in cui «l’elemento strutturale della democraticità dello Stato appare così strettamente connesso con quello sostanziale del lavoro»²⁶⁰. Da questa impostazione è stato poi ricavato che nella ‘forma repubblicana’ così intesa trova riconoscimento del loro carattere fondamentale «un articolato nucleo di principi ed istituti considerati coesenziali alla forma repubblicana e pertanto qualificati dal suo grado di immutabilità»²⁶¹. Tale impostazione individua un «nucleo duro» di principi

²⁵⁴ C. ESPOSITO, *Commento all’art. 1 della Costituzione*, in IDEM, *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1954, 7.

²⁵⁵ Ricostruisce tale evoluzione S. GAMBINO, *La revisione della Costituzione fra teoria costituzionale e tentativi (falliti) di ‘decostituzionalizzazione’. Limiti sostanziali e ‘Costituzione materiale’*, in S. GAMBINO, G. D’IGNAZIO (a cura di), *La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale, diritto interno, esperienze straniere*, Milano, Giuffrè, 2007, 46-47.

²⁵⁶ G. VOLPE, *op. cit.*, 736.

²⁵⁷ M. DOGLIANI, *Il problema della rigidità e della revisione della Costituzione*, in IDEM, *La ricerca dell’ordine perduto. Scritti scelti*, Bologna, il Mulino, 2015, 149.

²⁵⁸ G. VOLPE, *op. cit.*, 742.

²⁵⁹ Cfr. A. APOSTOLI, *op. cit.*, 9-10.

²⁶⁰ C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, cit., 400.

²⁶¹ G. VOLPE, *op. cit.*, 743.

coessenziali di un ordinamento positivo immodificabili in quanto «valori fondamentali che assicurano la permanenza della “struttura sociale” su cui poggia la Costituzione e attorno cui quest’ultima si ordina»²⁶² e quindi posti quasi “gerarchicamente” sovraordinati rispetto alle altre disposizioni costituzionali, e che per certi versi si pone in connessione con la «teoria dei valori»²⁶³ costituzionali portata avanti da parte della dottrina. Da qui si porrebbe il problema dell’individuazione specifica di quali siano tali principi – e su tale punto il dibattito si infittisce ancora di più²⁶⁴ – anche se è lo stesso Mortati a sottolineare che questi principi non sono dati una volta per tutte o astrattamente individuabili, ma tale ricerca delle fondamenta dell’ordinamento deve essere condotta in relazione al grado di sviluppo della coscienza sociale²⁶⁵ ed è da effettuarsi «volta per volta» nell’ordinamento costituzionale positivo²⁶⁶. Tuttavia, si può affermare con un buon grado di certezza che in chi accoglie tale prospettiva, fra tali principi supremi caratterizzanti la forma di stato repubblicana italiana rientrano il riconoscimento e la garanzia dei «diritti inviolabili» della persona (art. 2 Cost.)²⁶⁷ e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost) quale vero discrimine della Repubblica nei confronti di una monarchia²⁶⁸. La giurisprudenza sui principi supremi, spesso intersecata con quella sui cosiddetti ‘controlimiti’ all’integrazione sovranazionale, ha di volta in volta allargato l’elenco di tali principi ricomprendendovi il diritto di difesa, il principio di laicità e altri ancora. Ciò che tuttavia non appare particolarmente chiaro è quale sia quel «nucleo essenziale» di questi principi che viene sottratto al potere di revisione. Parrebbe corretto evidenziare,

²⁶² G. AZZARITI, *Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione*, in F. LANCHESTER (a cura di), *Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale*, Padova, Cedam, 2017, 117.

²⁶³ V. A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Politica del diritto*, n. 4/1991, 639-658; F. MODUGNO, *Scritti sull’interpretazione costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008.

²⁶⁴ A titolo esemplificativo si vedano i contributi in: S. STAIANO (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e Principi Fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Torino, Giappichelli, 2006.

²⁶⁵ Cfr. C. MORTATI, *La Costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano*, Roma, Darsena, 1945, 34.

²⁶⁶ Cfr. C. MORTATI, *Costituzione (dottrine generali)*, cit., 221.

²⁶⁷ Cfr. P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2015, 36-37 e riferimenti ivi citati.

²⁶⁸ Cfr. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, III ed., Padova, Cedam, 2003, 45.

che di nuovo, il collegamento per ricercare questo “nucleo duro” si debba ancorare al diritto costituzionale positivo, in particolare nuovamente, al significato di quella *forma repubblicana* immutabile secondo l’articolo 139. Come specificato dall’articolo 1 essa viene quindi qualificata come «democratica» e nel nostro ordinamento costituzionale tale democraticità è presidiata come già ricordato dalla garanzia dei diritti inviolabili e dal principio d’eguaglianza, e «fondata sul lavoro», occorrendo tuttavia specificare che non è sufficiente una modifica di un singolo - o più - diritti per eccedere il potere di revisione, anche perché il contenuto di tali diritti spesso è parzialmente affidato dal testo della Costituzione al legislatore ordinario²⁶⁹. Ciò che è precluso è da un lato la modifica sistemica di essi - o anche solo di uno - tale per cui il riconoscimento dei diritti fondamentali non viene più a essere un elemento qualificante il nostro ordinamento²⁷⁰ e per cui difficilmente possa ricostruirsi il nesso con la democraticità della nostra forma di Stato, e dall’altro lato la posizione fondativa del lavoro nel sistema sociale e giuridico della Repubblica tramite la quale si sostanzia la «correlazione fra la capacità e il rendimento di lavoro, da una parte, e, dall’altra, il trattamento giuridico da attribuire ad ognuno»²⁷¹ e l’esclusione di ogni riconoscimento di posizioni personali di vantaggio precostituite²⁷².

Ciò che tuttavia interessa ai fini del presente elaborato è la possibilità di intervenire in seno all’articolo 9, il quale sicuramente indentifica(va) un principio costituzionale di tutela e valorizzazione della cultura e quindi anche del Paesaggio quale, ma non solo, elemento culturale di enorme significatività per il contesto e l’ordinamento italiano.

A prescindere dall’estensione dei limiti alla revisione costituzionale che si voglia accogliere, infatti, da un lato la revisione, ponendosi nel solco e in continuità con una giurisprudenza pluritrentennale che già aveva riconosciuto il carattere di «valore fondamentale» alla tutela dell’ambiente (*supra*) in primo luogo “cristallizza”

²⁶⁹ Cfr. C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, cit., 406-407.

²⁷⁰ Si intende in questo senso il ruolo che il riconoscimento dei diritti fondamentali acquisisce all’interno delle costituzioni novecentesche, nello specifico quella italiana, sul punto v. G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo*, Bologna, il Mulino, 2017.

²⁷¹ C. MORTATI, *op. ult. cit.*, 401.

²⁷² *Ibidem*.

quanto già era stato riconosciuto come esistente all'interno dell'articolo 9 e tra i principi fondamentali dell'ordinamento, aspetto confermato anche osservando le intenzioni emergenti da vari documenti preparatori²⁷³. La stessa formulazione adottata, ponendosi in continuità con il comma precedente dell'articolo 9, pare sposare quella stessa visione di ambiente come «valore costituzionale» identificando la sua tutela come un compito spettante all'intera Repubblica nel suo complesso e quindi a tutti gli enti e le istituzioni pubbliche che la compongono²⁷⁴.

In seconda battuta, se si accoglie la prospettiva sancita dalla sentenza 1146 del 1988 che parla di divieto di «sovvertire» o «modificare nel loro contenuto essenziale» tali principi supremi, ecco che ancor più difficilmente si può sostenere che tale limite sia stato superato nella misura in cui l'aggiunta di un principio fondamentale – in un secondo momento si darà conto del perché, aldilà della rubrica, tale qualifica ben si sposa con la disposizione inserita dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 – non ha intaccato il contenuto essenziale del principio di tutela del paesaggio²⁷⁵. Il legislatore di revisione, infatti, da un lato, lasciando inalterata la precedente formulazione, non va a intaccare il contenuto essenziale che era stato individuato nel «valore estetico-culturale»²⁷⁶, e dall'altro lato la formulazione del testo di revisione si sostanzia in una integrazione *in melius* andando a inserire un nuovo valore fondamentale²⁷⁷. In questa

²⁷³ Servizio Studi - Dossier n. 396 *Tutela dell'ambiente in Costituzione Note sull'A.S. n. 83 e abbinati-A in senato.it*, giugno 2021, 10-14; Relazione della 1^a commissione permanente sui d.d.l. cost. nn. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160-A., in *senato.it*, maggio 2021, 4.

²⁷⁴ Cfr. M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, n. 1/2022, 133; F. MERUSI, *Art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 438, che identifica la Repubblica come «ogni soggetto pubblico indistintamente nella misura e nei limiti ammessi dal proprio ambito di competenze».

²⁷⁵ Per un'analisi approfondita del rapporto tra paesaggio e ambiente, comprendente anche possibili conflittualità cfr. F. FABRIZZI, *Dal paesaggio all'ambiente: conflitto o composizione*, in *Rivista AIC*, n. 3/2023, 149-168.

²⁷⁶ M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 143.

²⁷⁷ Sul punto si veda anche: I. RIVERA, *Le tonalità dell'ambiente e le generazioni future nel cammino di riforma della Costituzione*, in *Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, 228, ove afferma: «[...]il limite che la Corte costituzionale pone alla modificabilità della lettera costituzionale guarda al contenuto essenziale. In altre parole, pare potersi giustificare un intervento riformatore nel caso in cui non incida nel nucleo essenziale della previsione costituzionale. È evidente, d'altra parte, la finalità migliorativa della legge costituzionale che intende rispondere efficacemente alle numerose sollecitazioni di matrice internazionale ed europeo e che vuole, altresì, tradurre concretamente l'impegno di implementare ogni azione necessaria per convertire l'attività umana ad un'ottica di sostenibilità».

prospettiva non si ritiene di accogliere neppure la perplessità sollevata da alcuni autori per la quale un intervento *in melius*, seppure ammissibile, sarebbe da evitare per scongiurare il rischio azioni in senso peggiorativo²⁷⁸. Del resto, la stessa evoluzione giurisprudenziale aveva forse reso necessaria la formalizzazione di questo percorso onde evitare possibili regressioni o orientamenti che sconvolgersero quanto consolidato²⁷⁹.

§ 2. – *L'ambiente in senso ecologico come principio fondamentale*

Si è accennato sopra al fatto che il testo oggetto della revisione introduce l'interesse della tutela ambientale come «valore costituzionale», sposando l'ormai consolidato indirizzo della Corte costituzionale. In questo senso, la riforma assume i caratteri di una «revisione-bilancio»²⁸⁰, nella misura in cui dà effettivamente forma di diritto costituzionale positivo agli approdi giurisprudenziali.

Quindi in questo senso si allarga quel nucleo di «valori costituzionali fondamentali» e venendo tradotto in una norma giuridica positiva assume la dimensione di un principio fondamentale²⁸¹ anche per la sua formulazione scritta scelta dal legislatore. In questa dimensione, la legittimità di tale operazione si conferma, oltre per quanto già affermato, anche perché a fronte di una giurisprudenza costituzionale pluridecennale che ha inserito in via interpretativa la tutela dell'ambiente tra i «valori fondamentali» senza sollevare particolari perplessità, sarebbe assurdo considerare illegittimo che il legislatore (di revisione), a cui è assegnato espressamente tale potere, possa svolgere un'operazione simile. Sarebbe come affermare che la Corte costituzionale, tramite la sua attività interpretativa – a prescindere dalle valutazioni sul grado di “creatività” che la caratterizza – disponga

²⁷⁸ F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *federalismi.it*, 23 giugno 2021, 2.

²⁷⁹ Cfr. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente*, cit., 307-308.

²⁸⁰ G. SILVESTRI, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, cit., 1187-1189.

²⁸¹ Cfr. M. BARBERIS, *Stato costituzionale*, Modena, Mucchi Editore, 2012, 43.

di un potere di revisione superiore a quello del legislatore. Di conseguenza la tutela ambientale dispiega i suoi effetti in una duplice direzione: *in primis* dalla qualificazione come «valore fondamentale» derivano un fascio di situazioni giuridiche soggettive – diritti, doveri e interessi – che sono «funzionalmente dirette alla realizzazione del valore supremo della protezione dell’ambiente»²⁸²; in secondo luogo la tutela dell’ambiente, quindi, può essere perseguita tramite quell’approccio «per politiche», tramite cui si riconosce al legislatore, e ai poteri pubblici in generale, un ruolo prioritario nelle scelte fondamentali per la concreta realizzazione del valore²⁸³.

La legge costituzionale n. 1 del 2022 non si risolve in ogni caso in una semplice «revisione bilancio». Si è detto in precedenza che uno dei fini della revisione costituzionale sia proprio quello di adattare i principi ordinanti e fondamentali dell’ordinamento costituzionale all’evolversi della società. In questa misura tale intervento modificativo, raccoglie da una parte l’evoluzione interpretativa adoperata dal giudice delle leggi, da un’altra parte inserendosi in un contesto di sempre maggior sviluppo ed evoluzione del diritto sovranazionale che agisce come fattore esogeno di influenza sul dato positivo interno, e in terza parte alle spinte sociali fortemente incrementate nel corso del decennio antecedente da cui la volontà del legislatore di adeguare il testo costituzionale a quelli che sono gli epocali cambiamenti che stanno attraversando la nostra epoca²⁸⁴. In questo senso è utile richiamare la distinzione tra una costituzione in senso *riflessivo* e la costituzione in senso *performativo*, per la quale la prima si limita a identificarsi con un “essere”, a recepire al suo interno i rapporti di forza sociali, le interpretazioni dominanti, la realtà sociale, difettando di una propria normatività; mentre nel secondo caso essa plasma la *vita* dandole una forma organizzata specifica, diviene uno schema positivo per il dover essere di una società,

²⁸² A. MORRONE, *Audizione alla I Commissione del Senato della Repubblica*, in *senato.it*, 25 ottobre 2019, 3.

²⁸³ Cfr. M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente*, cit., 36.

²⁸⁴ Tale volontà di rispondere alla “dimensione epocale” del fenomeno emerge chiaramente da uno sguardo sui lavori preparatori, nei quali si prende atto che la crisi ecologica rappresenta un dato che ha sconvolto l’esistenza umana: v. d.d.l. Cost. n. 938 (senatori Collina et al.), Comunicato alla Presidenza il 13 novembre 2018, in *senato.it*; d.d.l. Cost. n. 212 (senatrici De Petris, Cirinnà e Giammanco) Comunicato alla Presidenza il 3 aprile 2018, in *senato.it*.

la cui realtà, in tutte le sue manifestazioni, a quello schema deve conformarsi²⁸⁵. Allo stesso modo allora la revisione costituzionale non serve solo per adeguare il testo alla realtà in evoluzione, bensì ha l'obiettivo di «stabilire un nuovo principio prescrittivo, in base al quale ordinare le trasformazioni in atto nella realtà»²⁸⁶. La decisione del legislatore di intervenire in continuità con l'esperienza del giudice costituzionale non deve essere vista solo come ricapitolazione di tale percorso perché essa diviene «espressione di un radicalmente nuovo impulso programmatico»²⁸⁷, tramite il quale il legislatore pretende di conformare alla propria riforma non solo la realtà sociale ma anche il futuro di quella realtà giurisprudenziale su cui la stessa revisione poggia le basi²⁸⁸.

L'aspetto di cui si vuole sottolineare la novità però, aldilà di singoli elementi testuali – quali il riferimento alle generazioni future – che verranno analizzati separatamente, è proprio quello legato all'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 9 riformato ed al significato dei lemmi 'ambiente', 'ecosistemi', 'biodiversità'.

Infatti, ciò che nella giurisprudenza costituzionale in materia è sempre mancato è una chiara definizione giuridica di 'ambiente'.

Riprendendo quanto si è analizzato e affermato nel primo capitolo, il significato della disposizione inserita nell'articolo 9 della Costituzione è che la Repubblica tutela quell'equilibrio ecologico degli ecosistemi che è necessario al mantenimento delle condizioni per la presenza e lo sviluppo della vita biologica – umana e non solo – per come la conosciamo, quindi è la tutela di quell'equilibrio essenziale alla produzione di quei servizi ecosistemici che determinano la presenza e la qualità della vita.

Costituzionalizzando la tutela dell'ambiente inteso come equilibrio ecologico delle esistenze, si conferisce a questo valore fondamentale una posizione di

²⁸⁵ Cfr. A. MORRONE, *Corte costituzionale: fattore condizionante o elemento strutturale?*, in *Rivista AIC*, n. 3/2024, 215.

²⁸⁶ IDEM, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente*, cit., 527.

²⁸⁷ S. GRASSI, *La tutela dell'ambiente come principio fondamentale per affrontare l'emergenza climatica*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, 305.

²⁸⁸ Cfr. A. MORRONE, *L'"ambiente" nella Costituzione. Premesse di un nuovo "contratto sociale"*, in AA. VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela ambientale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, 95-98.

fondamento di qualsiasi costruzione di rapporti sociali ed economici, in altre parole non si è semplicemente modificato l'articolo 9, bensì si è intervenuti sul rapporto tra la tutela delle esistenze e altri diritti soggettivi, tra i quali la proprietà privata, la libertà di impresa e il diritto al lavoro²⁸⁹.

Per comprendere questo ragionamento è necessario ampliare brevemente il discorso. Nel preambolo della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 l'uomo è descritto come «creatura e artefice del suo ambiente» e quest'ultimo «assicura la sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo intellettuale, morale, sociale e spirituale». La tutela dell'ambiente si inserisce quindi nel più ampio concetto di tutela della vita in una duplice dimensione: la prima è la dimensione essenziale, minima, imprescindibile la quale attiene alla sussistenza fisica dell'essere umano e non solo, la seconda è la dimensione che contribuisce invece allo sviluppo della persona umana richiamato anche nell'articolo 3 della nostra Costituzione²⁹⁰. In questa ottica la riforma, riprendendo quell'impostazione antropocentrica ecocompatibile e abbracciando un'idea di ambiente mutuata dalla scienza ecologica, intende tutelare l'ambiente sì nella sua dimensione legata allo sviluppo della persona, ma soprattutto ciò che viene costituzionalizzato è l'ambiente nella sua dimensione minima di presupposto necessario per la tutela della vita²⁹¹. Quest'ultimo passaggio implica che la tutela

²⁸⁹ Cfr. A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente*, cit., 528.

²⁹⁰ M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 1/2022, 428-430: «La vita come valore giuridico ha innanzitutto una dimensione *minima*, elementare: quella dell'*essere*, inteso come *sopravvivenza*. Si tratta di una dimensione di ordine *esistenziale* e *non graduabile (on/off)* rispetto a un *nucleo irriducibile* (per parafrasare ad altri fini un noto lessico della giurisprudenza costituzionale), che è *la sussistenza biologica*, del singolo o della specie. Essere o non essere, amleticamente, nell'*an*. Per sgombrare il campo da equivoci, e opportuno ribadire che si fa qui riferimento, sul piano giuridico, al diritto a conservare e preservare la propria vita da parte di chi, liberamente e volontariamente, intenda sopravvivere e difendere la propria esistenza biofisica da aggressioni o offese esterne, determinate da azioni o omissioni altrui» (428) e ancora «Vi e poi, una volta salvo e garantito il nucleo minimo dell'esistenza biologica, la dimensione *espansiva* della vita: quella del *ben-essere*, inteso come *sviluppo* e *progresso*. Si tratta di una dimensione del diritto alla vita ben più complessa, articolata e variegata, di ordine *qualitativo*, ossia la 'corolla' intorno al nucleo, legata all'idea costituzionale di "pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Cost.), sul piano del singolo, e di "progresso materiale o spirituale" (art. 4 Cost.), sul piano della società: si tratta della *qualità della vita*, oltre il mero sopravvivere, dell'esistenza "libera e dignitosa" (art. 36 Cost.)» (430).

²⁹¹ Cfr. M. GRECO, *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2021, 286; e ancora «il mantenimento delle capacità di

dell'ambiente assume la posizione di presupposto fondante del sistema giuridico, il quale, qualora venga meno, fa di conseguenza venir meno qualsiasi altro valore²⁹².

Si tratta qui di separare per un momento le due dimensioni della tutela dell'ambiente – da un lato elemento necessario all'assicurare l'esistenza dall'altro elemento che ne condiziona la qualità²⁹³ – per poter chiarire effettivamente questo elemento fondamentale.

Sulla seconda dimensione si dirà dettagliatamente più avanti (*infra* § IV), in questo momento è sufficiente affermare che qualora la ricostruzione di una situazione reale all'interno di una fattispecie normativa debba conciliare la tutela dell'ambiente, intesa come tutela di un aspetto della qualità della vita e del suo sviluppo, con un qualsiasi altro interesse costituzionalmente protetto, nulla si pone come ostacolo al ricorso alle tradizionali e note tecniche di bilanciamento tra principi costituzionali sia da parte del legislatore in prima battuta che da parte della Corte costituzionale in sede di giudizio di costituzionalità. Unica eccezione a questa soluzione è rappresentata dal rapporto che si instaura tra la tutela dell'ambiente e la libertà di iniziativa economica, che, come si vedrà più avanti (*infra* §IV), in virtù della modifica dell'articolo 41 Cost. viene ridefinito esprimendo una relazione gerarchica tra loro o un «bilanciamento diseguale».

riproduzione degli ecosistemi si configuri quale precondizione indefettibile per l'esistenza, tanto della collettività, quanto dei singoli membri che la compongono» (289).

²⁹² Cfr. M. MONTEDURO, *Riflessioni sulla "primazia ecologica" nel moto del diritto europeo (anche alla luce della riforma costituzionale italiana in materia ambientale)*, in AA. VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela ambientale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, 273.

²⁹³ Sul punto sempre M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente*, cit., 430 ss.: «Ciò che oggi viene contrassegnato giuridicamente sotto il *nomen* ombrello di tutela dell'ambiente, infatti, corrisponde ecologicamente alla tutela della vita in tutti i suoi livelli gerarchici di organizzazione, ossia non limitata solo alla scala umana (persona umana, popolazione umana) ma estesa anche alle scale superiori a quella umana (organismi non umani, popolazioni non umane, biocenosi, ecosistemi, paesaggi, biomi, biosfera), le quali costituiscono il presupposto biofisico per la possibilità materiale della vita alla scala umana (*simul stabunt, simul cadent*); ad essere oggetto della tutela da parte del diritto ambientale, secondo la prospettiva antropocentrica propria dell'esperienza giuridica (che sorge dall'uomo e conferisce primato alla persona) quindi, è sempre la vita umana, ma - questo è il punto-chiave - in una prospettiva che considera non solo l'*homo uti singulus*, e neppure solo l'*homo uti socius* rispetto alle formazioni sociali umane, ma si amplia fino a considerare l'*homo uti socius naturae*, rispetto ai sistemi viventi nella cui gerarchia ecologica l'umanità è ricompresa, e grazie ai quali la specie umana è in grado di alimentare e sostenere la propria vita».

Più approfonditamente per il momento, bisogna prendere in considerazione la prima dimensione della tutela dell'ambiente. Essa, qualora sia presa in considerazione quale presupposto fondamentale della vita, va ad agire quale limite esterno o fattore condizionante per l'esercizio dei diritti o degli interessi soggettivi più vari, quale precondizione²⁹⁴ necessaria per la garanzia degli stessi altri diritti e per il principio di eguaglianza sostanziale²⁹⁵ e quindi in grado di incidere e anzi agire quale 'fine' dell'azione pubblica e presupposto per il perseguimento dei principi supremi dell'ordinamento.

L'idea di 'ambiente' ripresa dall'ecologia, inteso quindi come «equilibrio tra gli ecosistemi», quindi come equilibrio tra le relazioni degli esseri viventi, implica per il suo stesso significato un approccio olistico, che impatti sul mondo del diritto in modo trasversale, apportando un cambiamento quantomeno incisivo sul sistema giuridico, a sua volta investito *tout court* da una prospettiva ecologica²⁹⁶. Si tratta di una trasformazione che permette di ragionare di uno Stato ambientale in cui l'ambiente è presupposto esistenziale del nostro stesso ordinamento²⁹⁷ e in cui si ritrova nella tutela dell'umanità, nella dimensione anche della salvaguardia degli equilibri ambientali, la ragione ultima del suo potere²⁹⁸.

²⁹⁴ Sul punto ancora: M. MONTEDURO, *op. ult. cit.*, 450: «Si tratta dei "fondamenti naturali della vita" umana, per usare la plastica espressione della costituzione tedesca (art. 20A), dunque *prioritari in quanto presupposti*, la cui permanenza e continuità nel tempo non è equiordinabile alla soddisfazione di esigenze socio-economiche, giacché queste ultime sarebbero inagibili e insatisfattibili al venir meno del loro sostrato fondante ecologico, e dunque deve riconoscersi la loro dipendenza da tale sostrato, il fatto che siano subordinate alla garanzia di esso. Case viventi che hanno pareti, tetto e pavimento, e che pongono non solo *limiti*, ma anche *ritmi e cicli* ai quali l'espansione della vita umana come sviluppo deve adeguarsi, sincronizzarsi, attenersi, non potendoli trasgredire senza annientare, prima o poi, sé stessa». «[...] Né potrebbe istituirsi un conflitto, se non apparente, tra la tutela della vita alla scala ecologica e gli altri valori costituzionali: basti ricordare che, se viene meno la garanzia della prima, anche i secondi divengono socialmente ed economicamente inagibili in un contesto biologicamente invivibile, come già anticipato» (451).

²⁹⁵ *Ivi*, 453-454; A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente*, cit., 530-531. Sul punto anche G. MARCHETTI, *op. cit.*, 115: «in caso di conflitto tra principi, potrebbe prevalere il principio ambientalista in quanto preordinato, tra l'altro, a garantire i diritti fondamentali degli individui e la vita, in un'ottica di armonia con l'ambiente, nonché la sopravvivenza della specie umana».

²⁹⁶ La tesi di un approccio ecologico, quindi olistico, al mondo del diritto è ripresa da F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, cit., 2017.

²⁹⁷ Cfr. R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, in *federalismi.it*, 2022, 4-5.

²⁹⁸ Cfr. S. GRASSI, *La tutela dell'ambiente come principio fondamentale per affrontare l'emergenza climatica*, cit., 310.

Questa funzionalizzazione ecologica diviene una sorta di vincolo per le varie situazioni soggettive, da un lato infatti anche «qualora lo scopo di tutela della natura sia conseguito attraverso l'attribuzione di un potere soggettivo, ciò che resta prevalente è il carattere di vincolo, dal momento che anche le posizioni soggettive vengono attribuite per il perseguimento della finalità ambientale»²⁹⁹. Tale funzionalizzazione incide anche sulla categoria del diritto soggettivo³⁰⁰, innanzitutto perché permette, con le dovute cautele e comunque privilegiando l'utilizzo di altri strumenti giuridici, di poter configurare l'uso di diritti soggettivi a favore della natura, riconoscendoli non in capo a realtà totalmente fittizie bensì in relazione a entità para-soggettuali³⁰¹. In aggiunta, questa ridefinizione spinge alla revisione di alcuni caratteri del diritto soggettivo nel senso di renderlo compatibile con l'idea di «relazionalità forte suggerita dall'ecologia, mitigando i caratteri di atomistica autonomia e di appropriazione»³⁰² propri dell'idea stessa di tale categoria³⁰³; in particolare la finitezza delle risorse naturali reperibili «definisce lo spazio giuridico come luogo di condivisione onde per cui «ogni attribuzione di diritti deve essere sia armonizzata – teoricamente *ex ante* e non solo, conflittualmente, *ex post* – con le altre posizioni, sia compatibilizzata con tale orizzonte di risorse finite»³⁰⁴. Il discorso è particolarmente applicabile al diritto di proprietà, il quale sotto diversi aspetti rappresenta l'archetipo del diritto soggettivo, il quale in realtà già da tempo è interessato da strumenti volti a un condizionamento del suo esercizio in senso maggiormente coerente con la tutela ambientale dagli usi civici alle suggestioni ed esperienze legate ai beni comuni³⁰⁵. Alla luce della revisione sono state identificate alcune indicazioni in relazione alla proprietà, parzialmente rinvenibili anche in precedenza, ma che in virtù della revisione si reggono su un dato positivo più chiaro e identificabile: l'uso a fini

²⁹⁹ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 333.

³⁰⁰ Cfr. M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, cit., 57.

³⁰¹ Cfr. M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 335-338.

³⁰² *Ivi*, 338.

³⁰³ H.L.A. HART, *Are There Any Natural Rights?*, in *The Philosophical Review*, n. 64/1955, 182.

³⁰⁴ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, 339.

³⁰⁵ Per una breve ricostruzione dell'esperienze italiane relative cfr. V. FANTI, *La proprietà plurale: un paradigma per la tutela dell'ambiente*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, spec. 201-209.

produttivi della proprietà può essere limitato per esigenze ambientali; tali finalità rappresentano ragioni legittime che orientano e condizionano l'uso della proprietà, tramite disposizioni di legge; gli altri usi della proprietà sono funzionalizzati a fini ambientali alle condizioni stabilite per legge tramite il combinato degli articoli 9 e 42 della Costituzione; le risorse naturali disponibili devono essere rese durature sia in termini di scorte quantitative sia in termini di capacità di rinnovamento; infine, i nuovi parametri possono creare le condizioni giuridiche di responsabilità dei proprietari in caso di abbandono³⁰⁶. Tale orientamento pare anche confermato da una prima giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 119 del 2023. Nel caso in esame il ricorrente lamentava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 3, della legge n. 168 del 2017, nella parte in cui non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici, strettamente correlati alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio non ancora liquidati. La Corte ha espresso una connessione tra il nuovo articolo 9, la disciplina degli usi civici e l'articolo 42 affermando che «L'esigenza, sottesa alla disciplina degli usi civici, di preservare profili dell'ambiente e del paesaggio, a beneficio di interessi generali che si protendono anche verso le generazioni future, senza dubbio evoca una finalità idonea a plasmare la proprietà privata, al fine di renderla coerente con la funzione sociale (*ex plurimis*, sentenze n. 213 e n. 46 del 2021, n. 276, n. 71 del 2015, n. 167 del 2009, n. 482 del 2000)»³⁰⁷. Da questa

³⁰⁶ Cfr. F. GIGLIONI, *Tutela dell'ambiente e diritto di proprietà: spunti dalla riforma costituzionale del 2022*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, 252, 256 e spec. sull'ultimo punto 257-262.

³⁰⁷ Corte cost., sent. n. 119 del 2023, considerato in diritto, § 10.1. La Corte ha contestualmente sottolineato che l'attrazione dello scopo perseguito dal legislatore all'interno del paradigma della funzione sociale non implica l'automatica compatibilità della norma con l'articolo 42 rendendosi necessario accertare che la disciplina «non risulti affetta da illogicità, incoerenza e intrinseca irragionevolezza, oltre che da sproporzione, rispetto all'obiettivo prefissato». La Corte ribadisce che «nella fase antecedente la liquidazione degli usi civici, le ragioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, attratte nella funzione sociale, si realizz[a]no semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, in quanto essi stessi assicurano, grazie anche al vincolo paesaggistico, la conservazione della destinazione paesistico-ambientale del territorio [...] e simile istanza non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati»³⁰⁷. Secondo l'interpretazione della Corte, la proprietà privata circola unitamente al vincolo paesaggistico e agli usi civici che vi insistono, onde per cui da ciò ne deriva l'illogicità del regime di inalienabilità, anzi secondo

pronuncia, quindi, si può ricavare da un lato la conferma che gli interessi di protezione dell'ambiente e del paesaggio, volti a beneficio anche delle generazioni future, sono attratti nell'alveo della «funzione sociale» cui è assoggettabile la proprietà privata, dall'altro che l'interesse costituzionale della tutela ambientale e paesaggistica risulta intrinsecamente connesso con il bene e che, salvo liquidazione, circola con lo stesso vincolando anche successivi proprietari.

Sicuramente un tema che ci si pone è che tale lettura della nuova disposizione inserita nell'articolo 9 sembrerebbe, se non sovvertire, quantomeno «modificare nel loro contenuto essenziale» quei principi supremi dell'ordinamento che agiscono quale limite per la revisione costituzionale³⁰⁸. Tale obiezione sembra essere stata accolta anche da una recente pronuncia delle Corti costituzionale la quale ha negato che la revisione del 2022 possa aver modificato i principi supremi dell'ordinamento. Occorre quindi soffermarsi un istante a partire proprio dalla sentenza n. 127 del 2025. La Corte, in un giudizio sulla disposizione di legge che attribuisce poteri giurisdizionali al commissario agli usi civici³⁰⁹, interrogandosi sulla revisione costituzionale premette che «Il complesso delle previsioni normative che scolpiscono l'identità della nostra Costituzione definisce quelli che la giurisprudenza di questa Corte chiama principi “fondamentali” o “supremi”, identificabili, nel corpo della Costituzione, sulla base di saldi criteri interpretativi d'ordine testuale e storico. Tali principi “non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali” [...], sicché costituiscono un limite assoluto per le fonti – pur di rango costituzionale – previste dall'art. 138 Cost. L'identità della Costituzione è pertanto definita, nel suo “contenuto essenziale”, una

il giudice «Con la nuova disciplina [...] il proprietario non è più tenuto solo a preservare gli usi civici, che gravano sul suo fondo, e a corrispondere per la loro eventuale liquidazione un valore costituito da una parte del fondo o da un canone enfiteutico o dall'intera proprietà, salva l'acquisizione di un credito corrispettivo, ma, anche dopo aver liberato il terreno dal diritto collettivo, resta ancora vincolato alla conservazione dell'interesse paesistico-ambientale che, attraverso la memoria della pregressa presenza degli usi civici, intende dare continuità al valore paesaggistico in precedenza tutelato».

³⁰⁸ Sul punto M. CECCHETTI, *Il “posto” della tutela ecologica nella Costituzione: tra revisione costituzionale e principi supremi*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, cit., 102-103; similmente F. CINTIOLI, *L'interpretazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione dopo la legge cost. n. 1 del 2022*, ivi, 115.

³⁰⁹ Art. 29, secondo comma, legge n. 1766 del 1927.

volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla, tant'è vero che, qualora fossero in contrasto con l'insieme delimitato dei principi fondamentali (supremi), sarebbero costituzionalmente illegittime. Se a una legge costituzionale o di revisione costituzionale fosse consentito farlo, infatti, essa introdurrebbe un nuovo limite alle successive leggi di revisione costituzionale, ponendosi come condizione della loro legittimità pur essendo pariordinata. Sennonché, il regime delle condizioni di legittimità delle fonti di rango costituzionale è definito direttamente dalla Costituzione e non è nella loro libera disponibilità: eccezion fatta per la Costituzione, nessuna fonte può essere ministra del proprio regime normativo (della propria "forza" e del proprio "valore"), che dipende sempre dalla fonte di rango superiore»³¹⁰. Continua poi il giudice delle leggi sul tema specifico della revisione del 2022 affermando che «Per quanto riguarda il principio della tutela dell'ambiente, già prima della legge cost. n. 1 del 2022, si è chiarito [...] che, sebbene il testo originario della Costituzione non contenesse il lemma "ambiente" né disposizioni direttamente finalizzate a proteggere l'ecosistema, la giurisprudenza costituzionale aveva già riconosciuto [...] la "preminente rilevanza accordata nella Costituzione alla salvaguardia della salute dell'uomo (art. 32 citato) e alla protezione dell'ambiente in cui questi vive (art. 9, secondo comma)", quali beni costituzionali primari [...]. La sentenza n. 105 del 2024, poi, ha affermato con chiarezza che "[l]a riforma del 2022 consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente, inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; e vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista

³¹⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 2025, considerato in diritto § 5.2.1, aggiungendo che «La modificazione delle disposizioni che definiscono quei principi e la loro evoluzione nella dinamicità del divenire storico sono sempre possibili, ma a condizione ch'essi, come si è detto, non siano "sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale" (sentenza n. 1146 del 1988). Contenuto essenziale che - ovviamente - muterebbe ove l'insieme delimitato dei principi fosse a disposizione delle leggi costituzionali o di revisione costituzionale» (§ 5.2.2.).

della sua efficace difesa”. In questo modo si è ulteriormente messo in evidenza che la revisione del 2022 ha solo inserito “direttamente” nel testo della Costituzione un mandato di tutela ambientale che le preesisteva. Tanto, anche qui, con effetti normativi tutt’altro che trascurabili (sia perché l’obbligo di tutela ambientale è ormai desumibile direttamente dal testo costituzionale e non solo in via d’interpretazione sistematica, sia perché si fa ora esplicito riferimento alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi, e degli animali), ma senza alcuna incidenza su numero ed essenza dei principi costituzionali fondamentali (supremi)»³¹¹.

È necessario quindi procedere per gradi, dal momento che alcuni passaggi destano alcune perplessità.

In primo luogo, la Corte quando parla dei principi supremi che si connettono all’identità della Costituzione afferma che essi siano identificabili tramite saldi criteri letterali e storici, ora questo passaggio non è in realtà ben così accertato, come menzionato prima. Il dibattito dottrinale sui principi supremi, infatti, continua ad essere particolarmente acceso ed in particolare quello che la Corte sembra indicare, senza esplicitarlo, come un dato accertato, in realtà anche nella sua giurisprudenza non lo è affatto. Inoltre, menzionando un criterio interpretativo letterale, proprio in virtù di esso si dovrebbe effettivamente valorizzare la modifica di una disposizione contenuta nella rubrica dedicata ai “Principi Fondamentali”.

La Corte poi, facendo leva sul percorso giurisprudenziale prima evidenziato (*supra*, § II), afferma che la tutela dell’ambiente già rientrava tra i «beni primari» dell’ordinamento proprio per il tramite degli articoli 32 e 9, che è quello che maggiormente interessa in questa sede. Affermare questo, come già evidenziato, e negare la portata innovativa della revisione pare ascrivere a quest’ultima un compito di mero riepilogo o appunto come è stato definito «bilancio», non potendosi, a dire di questa pronuncia – che in parte pare anche contrastare con quanto affermato nella sentenza n. 105 del 2024 – imputare una forza innovativa più profonda in quanto essa si limiterebbe a riconoscere solo direttamente quanto già prestabilito – non chiarendosi questo cosa significhi dal punto di vista giuridico – e perché altrimenti verrebbe modificato quel nucleo essenziale dei principi supremi.

³¹¹ *Ivi*, considerato in diritto § 5.2.3.

Ora, a ben vedere, analizzando il limite enunciato nella sentenza 1146 del 1988, tale nucleo essenziale dovrebbe corrispondere al collegamento tra tali principi e il limite espresso della forma repubblicana democratica fondata sul lavoro³¹². La Corte sembra anche ammettere che la sua giurisprudenza possa ampliare in via interpretativa l'identità costituzionale estendendo – non essendo chiaro il percorso interpretativo adottato – il novero dei principi supremi, laddove al legislatore di revisione questa possibilità viene negata. In realtà, la revisione interpretata così come evidenziato in queste pagine non compromette tale nucleo essenziale, bensì si esprime in una dimensione con esso compatibile, aggiungendosi e allargando tale nucleo esprimendosi nella rilettura di un valore fondamentale già presente. Tale operazione discende proprio dalla tutela della vita biologica, che nell'ottica ecologica del significato di 'ambiente' quale equilibrio degli ecosistemi rafforzata proprio dall'inserimento anche dei lemmi 'ecosistemi' e 'biodiversità'³¹³, amplia i presupposti fondamentali della vita.

Nella Costituzione del 1948 la tutela della vita era già il presupposto fondamentale per la garanzia del principio d'eguaglianza e dei diritti inviolabili – i due dei più importanti elementi che qualificano la dimensione “democratica” della forma repubblicana enunciata negli articoli 1 e 139. Quello che cambia, proprio in virtù del significato delle parole inserite con la revisione e che non poteva essere presente nella mente del legislatore costituente data la scarsità di conoscenza sui rischi dei danni all'ambiente per la vita umana, è la scoperta – nella realtà sociale – e la prescrizione – nell'ordinamento costituzionale – che per tutelare quel bene essenziale per la garanzia di quanto sancito nei principi fondamentali, è necessario tutelare anche la dimensione ecologica della vita, quindi l'ambiente quale condizione necessaria per l'esistenza della stessa. Non poter rispondere all'emersione di tale esigenza della realtà sociale,

³¹² Cfr. C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, cit., 400.

³¹³ Cfr. M. MONTEDURO, *op. ult. cit.*, 453-454: «Ecosistemi e Biodiversità sono i pilastri per la perpetuazione della vita alla scala ecologica, presupposto della vita alla scala sociale e individuale. L'ambiente in senso stretto, dunque, non va costruito, attraverso un bilanciamento rimesso a valutazioni ad altissimo tasso di discrezionalità politico amministrativa; esso va piuttosto osservato, riconosciuto, custodito, giacché le proprietà ecologiche fondamentali, a partire dalla resilienza, o i limiti ecologici, come i *planetary boundaries*, o i cicli ecologici, come quelli biogeochimici, non sono negoziabili *ex contractu*, abrogabili *ex lege*, conformabili *ex actu*: sono i fondamenti naturali della vita».

che ben si sposa con i principi supremi dell'ordinamento, sarebbe come negare il fine e la ragion d'essere della revisione costituzionale stessa³¹⁴.

§ 2.2. – (segue): *Il diritto al lavoro e lo Stato ecologico*

In questo discorso una piccola parentesi deve essere dedicata al principio lavorista sul quale si fonda l'aspetto sostanziale della democraticità della forma repubblicana italiana in quanto, almeno in teoria, potrebbe apparire come quello più suscettibile di modificazioni del contenuto essenziale in relazione a quel principio ecologico evidenziato in queste pagine.

Infatti, tale impostazione e lettura che vede un antagonismo intrinseco tra il diritto al lavoro e il principio di tutela ambientale è proprio quella che sta alla base della nota sentenza n. 85 del 2013, cosiddetto "caso Ilva", la quale ha evidenziato un conflitto tra l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali e la tutela dell'ambiente salubre come estensione del diritto alla salute. Secondo la Corte l'arresto o la sospensione della produzione, nel "caso Ilva", avrebbe implicato una compressione del diritto al lavoro di portata massiva in nome delle esigenze di bonifica e profilassi sanitaria. Onde per cui essa ha identificato il conflitto sul crinale che separa il diritto alla salute e all'ambiente dal diritto al lavoro e alla sussistenza, rendendo il binomio impresa-lavoro un fronte unitario contrapposto a quello della tutela bio-ambientale³¹⁵.

In realtà, parte della dottrina ha ipotizzato una convergenza sinergica tra le istanze del lavoro e quelle dell'ambiente, configurandole come un binomio di contropotere dialettico. L'ambiente, al pari del lavoro, assurge così a presidio di un'economia di mercato subordinata al canone della libertà eguale. In questa ipotesi, si delineerebbe un'«alleanza» tra valori storicamente visti come contrastanti. In questo modo, attraverso una direzione politica consapevole, essa vorrebbe mirare a correggere quel

³¹⁴ Sul "ruolo" della revisione cfr. C. MORTATI, *op. ult. cit.*, 391.

³¹⁵ Cfr. D. CASTRONUOVO, *Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente*, in *Lavoro e Diritto*, n. 2/2022, 379.

connubio problematico tra progresso tecnologico e stratificazione delle diseguaglianze³¹⁶. Tornando nello specifico al problema del principio lavorista quale limite alla revisione costituzionale del 2022, o quantomeno all'interpretazione di essa data in questa sede, è bene evidenziare la natura composita del principio di tutela ambientale, specialmente quando declinato nel contesto dei diritti. In particolare, i diritti ecologici «oltre ad atteggiarsi come prisma di diritti di libertà, politici e sociali» si pongono in stretta relazione con l'obiettivo della «pari dignità sociale» sancito dall'articolo 3³¹⁷.

In questo senso, il valore dell'ambiente persegue il fine di costruire una società il cui l'obiettivo del pieno sviluppo della persona umana – in tutte le sue forme e soprattutto mediante il lavoro – non è ritenuto ottenibile dalla Repubblica senza la realizzazione di un'ambiente protetto e sano per tutte le forme di vita individuali (umane, animali, vegetali)³¹⁸. In questa prospettiva, allora la leva dello stato sociale diventa il dispositivo utilizzabile proprio per realizzare un fine di giustizia ambientale che si interseca profondamente con i fini redistributivi di libertà ed eguaglianza, e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione sociale, economica e politica della Repubblica³¹⁹.

Da un lato, non si vuole negare in senso assoluto la possibilità quindi di un conflitto interno – diritto *al* lavoro contro diritto *del* lavoro, entro il quale si ricomprende il diritto ad un ambiente di lavoro salubre – realizzandosi in questo contesto di nuovo quella condizione per cui la dimensione esistenziale della tutela ambientale che agisce da preconditione necessaria per la possibilità di un diritto all'occupazione lavorativa. Detto in altri termini, il diritto al lavoro non può in realtà essere scisso dal diritto al lavoro in un ambiente salubre³²⁰, e ove qualora tale secondo aspetto non sussista, non si è perfezionato appieno il primo diritto, richiedendosi al datore uno sforzo di implementazione garantire tale situazione soggettiva. D'altra

³¹⁶ Per questi spunti cfr. A. LASSANDARI, *Il lavoro nella crisi ambientale*, in *Lavoro e Diritto*, n. 1/2022, 7-27.

³¹⁷ Cfr. L. RONCHETTI, *op. cit.*, 117-118.

³¹⁸ Cfr. A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente*, cit., 530.

³¹⁹ *Ibidem*.

³²⁰ Dove tale concetto deve intendersi nel senso di una tutela delle matrici ambientali fondamentali per l'esistenza della vita sopra delineato.

parte, tale situazione, visto il ruolo fondativo e connesso alla *forma repubblicana* deve essere letta nell'ottica di una tensione volta, comunque, a spingere l'organizzazione d'impresa – pubblica o privata che sia – a preservare quest'ultimo diritto sociale fondamentale. Rimane fondamentale affermare che questo discorso teorico deve far pur sempre i conti con una realtà pratica molto complessa, in evoluzione, nella quale una piena attuazione di quanto affermato pare quasi impossibile nel breve periodo, onde per cui emerge in maniera evidente anche la natura *programmatica* della modifica costituzionale volta a indirizzare in primo luogo l'azione dei pubblici poteri. In altre parole, la legge costituzionale n. 1 del 2022 «rappresenta un fattore trasformativo dell'impresa e del lavoro: incentivando la spinta verso nuove opportunità di impiego e verso nuovi lavori, e quindi, riducendo progressivamente lo spazio riservato al sistema di produzione economica tradizionale in cui l'ambiente è uno dei tanti beni oggetto di dominio del capitalismo», ove le tempistiche lunghe dell'ambiente dovrebbero determinare l'orizzonte di senso della giuridicizzazione³²¹.

Le conseguenze di quanto esposto in questo e nel paragrafo precedente sono presto identificate e saranno enucleate più nel dettaglio nel prossimo capitolo. Quello che viene a essere costituzionalizzato è un principio fondamentale che da un lato esige una conversione “trasversale” in senso ecologico dell'ordinamento costituzionale italiano: per usare le parole della Corte, un «mandato di tutela mandato di tutela dell'ambiente» che «vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa»³²² e che interessa il livello normativo costituzionale non solo sul piano dei diritti e della *costituzione economica* ma anche su quello dell'organizzazione dei poteri.

§ 3. – I doveri costituzionali alla luce del principio ecologico di tutela ambientale

Rimanendo nella prospettiva dell'impatto “ordinamentale” della revisione costituzionale, un altro aspetto fondamentale riguarda la sua intersezione con il *dovere*

³²¹ A. MORRONE, *op. ult. cit.*, 535-536.

³²² Corte cost., sentenza n. 105 del 2024, considerato in diritto, § 5.1.2.

di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione. La considerazione che questa riforma debba essere collegata al principio solidarista deriva da una serie di ragioni: da un lato l'idea stessa di antropocentrismo ecocompatibile sopra delineata attribuisce all'essere umano una posizione di responsabilità nei confronti della natura, dall'altro lato l'inclusione del dovere di solidarietà accanto al principio personalista fa sì che «esso si leghi in modo inscindibile con la tutela dei diritti fondamentali, divenendone una implicazione naturale»³²³, anche perché la persona umana viene concepita nella Costituzione non semplicemente come individuo, ma anche nella sua relazionalità in una prospettiva di continua coesistenza sociale³²⁴ e tale concetto non può che essere rafforzato ancor di più da quell'idea ecologica di diritto soggettivo appena delineata. Inoltre, come affermato da Stefano Rodotà, una tutela dell'ambiente che prescindesse dal principio di solidarietà sarebbe priva di una fondazione che possa metterla in grado di contrastare la forza degli interessi e degli egoismi nazionali ed economici³²⁵. Allo stesso modo il valore della solidarietà può essere pienamente compreso e apprezzato solo nella relazione sistematica con gli altri principi fondamentali che si dispiegano nel nostro ordinamento³²⁶.

Il dovere di solidarietà si caratterizza per una dimensione orizzontale, quale responsabilità dell'individuo verso la collettività in cui la Repubblica svolge il ruolo di garante dell'adempimento di tali doveri, e per una dimensione verticale, espressa dall'articolo 3, secondo comma, che consiste in una solidarietà di stampo pubblico, comportante una funzione attiva dello Stato verso i cittadini³²⁷. La prima dimensione si connette alle finalità di tutela ambientale, intesa come valore costituzionale, in modo da «giustificare l'esistenza dei doveri di tutela della natura riconducibili a tutti i

³²³ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Diritto e Società*, n. 1/1996, 21-24.

³²⁴ Cfr. F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, Bologna University Press, 2016, 20; Sulla sintesi operata dal costituente tra l'idea di un necessario riconoscimento della irripetibilità del singolo e la socialità come caratteristica fondamentale dell'esistenza si veda: C. MORTATI, *Art. 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Artt. 1-12, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1975, 6 ss.

³²⁵ Cfr. S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014, 51.

³²⁶ Cfr. F. POLACCHINI, *op. cit.*, 14.

³²⁷ S. GALEOTTI, *op. cit.*, 10-11; E. ROSSI, *Art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, Utet, 2006, 58.

cittadini»³²⁸ sia nei confronti della collettività, sia nei confronti di altri singoli. Inoltre, il dovere di solidarietà è in grado di impegnare gli individui anche verso soggetti non-umani, senza la necessità di instaurare un vero rapporto giuridico³²⁹, configurandosi appunto obblighi di tutela nei confronti del patrimonio ambientale senza necessariamente dotare i beni ambientali stessi di una soggettività giuridica propria.

La dimensione verticale consente di configurare un dovere di tutela ambientale, in capo allo Stato, come garanzia per i cittadini di una vita all'interno di un ambiente salubre sia per consentire lo sviluppo della loro personalità, ma soprattutto per garantire la loro sussistenza³³⁰ permettendo anche un intervento a protezione degli stessi a «tutela dei rischi che derivano dalla natura»³³¹. In questa ottica il valore attribuito alla tutela dell'ambiente impone una considerazione della stessa da doverne includere una valutazione in ogni processo politico, decisionale o amministrativo³³².

Questa azione dello Stato, però, innanzitutto non può prescindere da un consapevole e oculato utilizzo del dato scientifico come strumento fondamentale di partenza per le proprie politiche e di conseguenza da modalità di produzione normativa che permettano di adeguarsi rapidamente alle conquiste tecnico-scientifiche³³³. In secondo luogo, questo importante cambio di paradigma all'interno del nostro ordinamento deve essere sostenuto da un percorso di eco-alfabetizzazione della società sul ruolo di responsabilità che l'essere umano ricopre all'interno della natura che sostiene la vita dell'uomo stesso³³⁴.

Pertanto, la ridefinizione dei principi personalista e solidarista nell'ottica di una revisione costituzionale che ha sposato un'idea di antropocentrismo ecocompatibile e di ambiente come equilibrio ecologico offre «un modello nobile e altissimo nel quale il cittadino ha diritto di attivarsi per procurare (non solo a sé, ma anche) a ciò che

³²⁸ R. MONTALDO, *Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2021, 449.

³²⁹ Cfr. F. FRACCHIA, *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Il diritto dell'economia*, n. 3-4/2009, 491 ss.

³³⁰ Cfr. R. MONTALDO, *op. cit.*, 449-450.

³³¹ S. GRASSI, *Tutela dell'ambiente* (dir. amm.), in *Enciclopedia del Diritto - Annali I*, Milano, Giuffrè, 2007, 1116.

³³² Cfr. M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, cit., 88.

³³³ Cfr. B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., 52.

³³⁴ Cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, *op. cit.*, 220.

potrebbe apparire “altro da sé” i mezzi e le basi che aiutino al raggiungimento del pieno sviluppo della persona, nella sua dimensione anche sociale, dunque relazionale: di co-esistenza con le altre creature, anche diverse dal genere umano»³³⁵.

Sino a questo momento si è riflettuto sul rapporto tra il principio solidaristico e la tutela dell’ambiente senza prendere in considerazione la dimensione temporale, in realtà inscindibile dalle esigenze di protezione ambientale. Infatti, con anche la stessa revisione dell’articolo 9 esprime l’esigenza che gli obblighi di tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità si dispieghino anche nei confronti dell’interesse delle generazioni future³³⁶. In realtà, già in precedenza la Corte costituzionale si era interessata al tema dell’equità intergenerazionale all’interno di alcune sue pronunce³³⁷. Questo elemento non deve però far pensare che la previsione espressa oggetto di questa analisi sia ultronea o non necessaria, in quanto si tratta di un cambiamento che segna un punto di svolta nel nostro ordinamento e permette di segnare un «prima e un dopo»³³⁸.

Con questa riforma si è costituzionalizzato, infatti, il tema della responsabilità intergenerazionale, la quale, innanzitutto si traduce nell’inserimento di doveri intergenerazionali di solidarietà³³⁹. Del resto, è soprattutto nella tutela dell’ambiente che trova applicazione la logica delle interdipendenze e si avverte l’esigenza di una solidarietà tra soggetti anche in una dimensione temporale³⁴⁰. Ciò detto, è necessario interrogarsi su a chi siano imputati e quali siano questi doveri.

³³⁵ P. PORTALURI, *Spunti su diritto di ricorso e interessi superindividuali: quid noctis, custos?*, in *Rivista giuridica dell’edilizia*, n. 5/2019, 410-411.

³³⁶ Sul tema si rimanda a: R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008; A. D’ALOIA, *Generazioni future*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IX, Milano, Giuffrè, 2016, 311-390.

³³⁷ Il riferimento è alla sentenza n. 18 del 2019 in materia di sostenibilità del debito.

³³⁸ Cfr. R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, cit., 4-5.; si veda anche: L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2022, 30-32.

³³⁹ R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, cit., 7; Sull’opportunità di una declinazione dell’equità intergenerazionale nella prospettiva di una serie di doveri per la generazione presente si veda: R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 165-169.

³⁴⁰ P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *federalismi.it*, n. 1/2023, 87.

Innanzitutto, destinatario di obblighi nei confronti delle generazioni future diviene lo Stato nel suo complesso e le varie istituzioni.

Per quanto riguarda il legislatore, innanzitutto, la norma costituzionale va a costituire un effettivo parametro sostanziale di legittimità costituzionale³⁴¹ che deve orientare il decisore politico nella sua produzione normativa³⁴² imponendo istruttorie, ponderazioni e bilanciamenti specificamente orientati a considerare gli effetti di lungo periodo³⁴³ delle sue scelte. Inoltre, la norma potrebbe essere un importante strumento per superare quello che ha spesso rappresentato un ostacolo all'introduzione vera e propria della sostenibilità all'interno delle politiche legislative ossia quella dinamica della democrazia elettorale che alimenta «la necessità delle élites politiche di conquistare il consenso a breve termine degli attuali elettori, senza tener conto di chi, non essendo presente, non può influire con il suo voto sulla contesa elettorale»³⁴⁴.

Come si è detto, la norma assurge a parametro sostanziale di legittimità costituzionale, ciò significa che, oltre ad orientare le scelte del legislatore, essa costituirà un «arricchimento del bilanciamento»³⁴⁵ cui sarà chiamata la Corte costituzionale, in quanto, soprattutto nella tematica ambientale, il giudice delle leggi dovrà valutare le decisioni legislative in un sindacato di ragionevolezza ricomprenda anche gli interessi delle generazioni future e «non più limitato alla sola “non manifesta irragionevolezza”, bensì pienamente realizzabile applicando i ben più stringenti test di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto delle misure scrutinate»³⁴⁶.

Quindi, come già affermato, nei confronti della Repubblica nel suo complesso, si individua, combinando il nuovo articolo 9 con l'articolo 2, un dovere di solidarietà intergenerazionale in senso ambientale.

³⁴¹ Cfr. M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 144.

³⁴² Cfr. L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione*, cit., 32.

³⁴³ Cfr. M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 144.

³⁴⁴ T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1/2016, 51.

³⁴⁵ Cfr. R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, cit., 7.

³⁴⁶ M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 145.

Il dovere di solidarietà intergenerazionale è attribuito innanzitutto all'attività amministrativa e si traduce in un criterio generale che orienti l'azione della pubblica amministrazione nella sua totalità, quindi anche dei singoli enti³⁴⁷.

Tale dovere di solidarietà intergenerazionale investe, però, anche i singoli individui privati proprio in forza del principio solidarista sancito all'articolo 2, considerando anche lo squilibrio che intercorre tra le generazioni presenti e quelle future il quale comporta che le seconde siano completamente in balia delle prime³⁴⁸. Tuttavia, proprio perché i doveri sono diretti a creare situazioni di svantaggio, essi richiedono necessariamente una *interpositio legislatoris*³⁴⁹. Come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza, il dovere di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione si lega in modo inscindibile con la tutela dei diritti fondamentali³⁵⁰, divenendone una implicazione naturale, di conseguenza un dovere generale di solidarietà intergenerazionale si concretizza agendo sulle modalità di esercizio dei diritti delle generazioni presenti. In termini più concreti, si può assistere, ad esempio, ad una trasformazione del diritto di proprietà: il *dominus*, da padrone assoluto del suo bene, diviene agente responsabile, un guardiano della natura, con un conseguente duplice stravolgimento del rapporto di dominio³⁵¹. Tale ribaltamento è duplice perché, in primo luogo, l'enfasi si sposta dal soggetto titolare all'oggetto del diritto, ossia sul destino del bene, e, in secondo luogo, perché l'attenzione si sposta dai diritti del titolare ai suoi doveri di garantire l'accesso, la preservazione e la trasmissione delle risorse naturali – e non solo – alla collettività presente e futura³⁵². In questo modo si dilata la funzione sociale della proprietà, la quale diviene funzione ecologica, ossia

³⁴⁷ Cfr. F. FRACCHIA, *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, in P. PANTALEONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Atti di Convegno, Modena, Mucchi Editore, 2021, 63.

³⁴⁸ Cfr. F. FRACCHIA, *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, cit., 62.

³⁴⁹ Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 2008, 168.

³⁵⁰ Cfr. F. FRACCHIA, *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, cit., 62.

³⁵¹ Cfr. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Brevi osservazioni sui doveri intergenerazionali a tutela dell'ambiente nel diritto civile*, in P. PANTALEONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Atti di Convegno, Modena, Mucchi Editore, 2021, 91.

³⁵² Cfr. *Ivi*, 91.

impostata sul dover fare, per il bene comune, gli interessi del non proprietario, presente e futuro, accentuando la dimensione 'funzionale' di tale diritto in virtù della tutela dell'ambiente e dell'interesse delle future generazioni³⁵³. In conclusione, quindi, la combinazione tra il principio di tutela dell'ambiente e il principio solidaristico in chiave intergenerazionale spinge sia gli organi della Repubblica che i cittadini «all'adempimento di specifici doveri nella prospettiva di assicurare la funzionalizzazione del vincolo di appartenenza dell'uomo *uti socius* alla proiezione intertemporale della comunità politica repubblicana»³⁵⁴.

³⁵³ Cfr. *Ivi*, 92.

³⁵⁴ M. MALVICINI, *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi*, in *Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, 196.

CAPITOLO IV

SOMMARIO: § 1. - I risvolti concreti del paradigma di tutela dell’Ambiente. § 2. - Ambiente e iniziativa economica. § 2.1. - Il rapporto costruito nel doppio “caso Ilva”. § 2.2. - L’evoluzione a seguito della revisione: riflessioni teoriche e prima giurisprudenza. § 2.3. - Brevi note sull’evoluzione degli strumenti: programmazione e pianificazione. § 3. - Ambiente e democrazia. § 3.1. - Il rapporto tra scienza e potere in materia ambientale alla luce della revisione. § 3.2. - L’interesse delle generazioni future all’interno dei processi decisionali.

§ 1. - *I risvolti concreti del paradigma di tutela dell’Ambiente*

Dopo aver delineato nel capitolo precedente la portata innovativa della revisione costituzionale del 2022 e il consolidamento dell’ambiente quale principio fondamentale e dovere di solidarietà intergenerazionale, il presente capitolo intende analizzare come tale paradigma si traduca in risvolti concreti e sistemici all’interno dell’ordinamento. L’inserimento della tutela ambientale tra i principi supremi non va infatti inteso come l’introduzione di una mera disciplina “di settore”, bensì come un mutamento di prospettiva che investe l’intero assetto giuridico costituzionale, determinando un profondo impatto ordinamentale che impone di rileggere i diritti e i doveri alla luce di tale principio.

In questa scia, la prima parte della trattazione si soffermerà sul delicato bilanciamento tra tutela dell’ecosistema e libertà di iniziativa economica, esaminando come la ridefinizione dell’articolo 41 Cost. influenzi i rapporti economici e la programmazione pubblica, con particolare riferimento all’emblematico “caso Ilva” e alla più recente giurisprudenza costituzionale. Tuttavia, la portata della riforma non si esaurisce nel campo economico: essa riverbera necessariamente sull’articolazione stessa dei poteri e sui processi decisionali dello Stato. Nella seconda parte del capitolo, si rifletterà dunque su come la necessità di agire «anche nell’interesse delle future generazioni» imponga una revisione dei meccanismi della rappresentanza e del

rapporto tra scienza e politica. Si indagherà se e come la discrezionalità legislativa debba oggi conformarsi alle evidenze scientifiche e quali nuove forme di democrazia partecipativa possano garantire che gli interessi di chi non ha ancora voce trovino un riconoscimento effettivo nelle sedi dove si decide il destino della comunità politica e dell'ecosistema.

§ 2. – Ambiente e iniziativa economica

Il primo - e forse più importante - aspetto sul quale vale la pena riflettere riguarda le possibili prospettive di bilanciamento tra la tutela dell'ambiente, quale principio che informa tutta la Carta costituzionale e gli altri valori fondamentali, e più particolarmente con la libertà di iniziativa economica a seguito dell'intervento di revisione dell'articolo 41.

L'articolo 2 della Legge costituzionale n. 1 del 2022 interviene sul 2° e 3° comma dell'articolo 41 della Costituzione inserendo la salute e l'ambiente tra i limiti alla libertà di iniziativa economica e prefigurando la possibilità di indirizzarla e coordinarla verso fini ambientali³⁵⁵.

Vi è da dire che probabilmente la sola modifica dell'articolo 9 avrebbe comunque inciso sul rapporto tra la tutela dell'ambiente e la libertà di iniziativa economica, onde per cui l'intervento del legislatore anche sull'articolo 41 evidenzia la volontà di incidere anche positivamente su tale rapporto con la conseguenza che l'interprete non può non interrogarsi sulle conseguenze di tale modifica su tale relazione e sulla Costituzione economica in generale³⁵⁶.

³⁵⁵ «L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

³⁵⁶ L'espressione 'costituzione economica' può essere interpretata in tre sensi: *in primis* può essere intesa come formula che racchiude tutte le norme della Costituzione in senso formale sui rapporti economici (e quindi gli artt. 41, 42, 43, 44 e altre norme speciali quali artt. 47, 47, 81), alle quali si aggiungono le norme ordinarie che tuttavia hanno rilevanza costituzionale (ad esempio legge n. 287 del 1990 cd. "antitrust"); in secondo luogo, l'espressione si può intendere in un'accezione più ampia che

Prima di concentrarsi sulle novità apportate dalla riforma è necessario un rapido inquadramento della questione.

Sin dal momento in cui la tutela dell'ambiente venne qualificata come valore costituzionale sorse la necessità di indagare in che relazione si ponesse con altri valori costituzionalmente protetti.

La Corte costituzionale, infatti, già anticipava la tematica affermando che «la tutela del paesaggio e dell'ambiente non è comunque assoluta ma suscettibile di estimazione comparativa nell'ordinamento giuridico, poiché esistono altri valori costituzionali che ben possono legittimare il bilanciamento delle tutele»³⁵⁷.

D'altra parte, la libertà di iniziativa economica, formulazione che fa riferimento ad un insieme di momenti in cui sono ricompresi sia l'investimento che lo svolgimento dell'attività economica³⁵⁸, fonda la sua rilevanza costituzionale sulla necessità di un coordinamento tra le esigenze di sviluppo economico e le istanze di giustizia sociale e sviluppo della persona che costituiscono compiti fondamentali affidati allo Stato³⁵⁹. Tant'è che, subito dopo la proclamazione di tale libertà il costituente ha subito specificato i limiti della stessa, esplicitando che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana»³⁶⁰.

Ciò che maggiormente interessa nell'ambito di questa riflessione è il lemma «utilità sociale».

ricomprende un insieme di istituti che pur facendo parte del diritto, non appartengono necessariamente alla Costituzione scritta, onde per cui il significato di "costituzione economica" riguarderebbe sia l'analisi di norme costituzionali e leggi, sia l'analisi dei mutamenti dell'opinione pubblica; infine la terza accezione amplia il contenuto anche ad aspetti amministrativi, sottolineando la necessità di considerare anche, ad esempio, le circolari, per poter analizzare anche le prassi applicative. In questo terzo significato, quindi, la "costituzione economica" ricomprenderebbe le norme costituzionali e le leggi, l'opinione pubblica ed infine il cosiddetto "diritto vivente". Cfr. S. CASSESE, *Introduzione*, in S. CASSESE (a cura di), *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, Laterza, 2021, 3-5.

³⁵⁷ Cfr. Corte cost., sentenza n. 94 del 1985, considerato in diritto, § 3. Sul punto cfr. B. CARAVITA, A. MORRONE, *Ambiente e costituzione*, cit., 37.

³⁵⁸ Cfr. A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, Giuffrè, 1971, 592-596.

³⁵⁹ Cfr. F. SAJA, *Costituzione economica*, in AA.VV., *La Costituzione economica a quarant'anni dall'approvazione della carta fondamentale. Atti del Convegno - Milano 6-7 maggio 1988*, Milano, Giuffrè, 1990, 9.

³⁶⁰ Articolo 41 co. 2 Costituzione, testo precedente alla Legge costituzionale n. 1 del 2022.

Tale espressione è caratterizzata da una formulazione costituzionale assai generica e vaga³⁶¹, tuttavia tale genericità, unita alle difficoltà definitorie che la accompagnano, consente in realtà agli stessi organi costituzionali la possibilità di una determinazione di quel contenuto in concreto, in modo da permettere un migliore adattamento anche alla comunità e al contesto sociale di riferimento³⁶².

Tale assunto è stato, infatti, fatto proprio anche dalla Corte costituzionale, la quale ha sfruttato l'ampiezza della categoria dell'*utilità sociale* per poter inserirvi al suo interno anche la tutela della salute e dell'ambiente. Già nella sentenza n. 196 del 1998 infatti affermava che la libertà di iniziativa economica «consente l'apposizione di limiti al suo esercizio a condizione che essi corrispondano all'utilità sociale, nel cui ambito sicuramente rientrano gli interessi alla tutela della salute e dell'ambiente»³⁶³.

L'idea che la tutela della salute e dell'ambiente rientrino dentro quell'ampio concetto di 'utilità sociale' che funge da limite alla libertà di iniziativa economica è stata più volte riaffermata dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, nella sentenza n. 116 del 2006 il giudice delle leggi ha anche aggiunto una condizione per il legislatore, infatti affinché il limite inserito sia costituzionalmente giustificato si rendono necessari indirizzi fondati sulle conoscenze scientifiche e sulle evidenze sperimentali³⁶⁴.

³⁶¹ È stato sottolineato come nel panorama delle "clausole generali", cui sicuramente 'l'utilità sociale' appartiene, la *vaghezza* sia una proprietà che consiste in una carenza di precisione di significato idonea a causare anche significativi problemi interpretativi. F. PEDRINI, *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna, Bologna University Press, 2013, 84.

³⁶² Cfr. Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.*, cit., 129-130.

³⁶³ Considerato in diritto, § 3.

³⁶⁴ Considerato in diritto, § 6: «l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, può essere giustificata costituzionalmente solo sulla base di "indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali, a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico scientifici"».

Questa giurisprudenza è stata anche richiamata per sottolineare la mancanza di necessità di una revisione dell'articolo 41 che prevedesse l'inserimento esplicito della tutela della salute e dell'ambiente tra i limiti alla libertà di iniziativa economica. Cfr. L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, in *federalismi.it - paper*, 23 giugno 2021, 4; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, n. 13/2022, 238.

Tuttavia, è bene evidenziare, che, in generale, proprio la vaghezza del contenuto di tale clausola ha in realtà dato luogo ad una giurisprudenza tutt'altro che omogenea nella definizione dei suoi contorni e degli elementi in essa contenuti, mancando spesso l'indicazione di un modello ragionevolmente chiaro per l'accertamento della conformità all'utilità sociale del fine perseguito dal legislatore di volta in volta nel porre un limite alla libertà d'iniziativa economica³⁶⁵. Di qui anche l'importanza, quindi, dell'operazione condotta dal legislatore di revisione che ha esplicitato l'ambiente e la salute umana quali limiti "estraendoli" dalla generica formula dell'utilità sociale e affermandoli in maniera autonoma e indipendente da essa.

§2.1. - *Il rapporto costruito nel doppio caso Ilva*

Quello che, però, è stato sicuramente il momento più importante della recente giurisprudenza in termini di bilanciamento tra il valore costituzionale della tutela della salute e dell'ambiente e altri diritti afferenti alla Costituzione economica - in particolare il diritto al lavoro e alla libertà di iniziativa economica - rimane tutt'oggi il famoso "caso Ilva", il quale ha portato a due pronunce estremamente importanti in termini di bilanciamento di valori costituzionali e di cui si darà brevemente conto.

Nella sentenza n. 85 del 2013, nella quale il diritto alla salute - dal quale deriva il «diritto a un ambiente salubre» - si trovava a scontrarsi con il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il giudice delle leggi afferma che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...] Se così non fosse si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono nel loro insieme, espressione della dignità della persona»³⁶⁶. La Corte continua poi affermando e che la definizione della tutela della salute - e dell'ambiente - come valore «primario» non implica che essi siano posti

³⁶⁵ Cfr. F. PEDRINI, *Le "clausole generali"*, cit., 306-316, spec. 315.

³⁶⁶ Considerato in diritto, § 6.

in una posizione di gerarchia assoluta. Da ciò deriva il compito del legislatore e del giudice costituzionale di ricercare continuamente un punto di equilibrio tra i vari valori ispirandosi ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza in modo da non sacrificare mai il nucleo essenziale dei vari diritti in gioco³⁶⁷. Da questa premessa, il giudice delle leggi poi “salvava” la disposizione censurata che aveva disposto la riapertura dello stabilimento di Taranto posto sotto sequestro dall’ autorità giudiziaria.

Tale orientamento, che ha la sua radice nell’ idea, ampiamente diffusa anche in dottrina³⁶⁸, che la nostra Costituzione non contenga al suo interno una gerarchia tra i valori, è ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale.

Pochi anni dopo poi, le vicende intorno allo stabilimento di Taranto vennero riportate all’ attenzione del giudice costituzionale. Nella sentenza n. 58 del 2018 il giudice costituzionale è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’ articolo 3 del decreto-legge 92 del 2015 che interveniva per far riprendere l’ attività produttiva dopo l’ ulteriore provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale di Taranto. In questa sentenza, però, la Corte dichiarava l’ illegittimità della norma censurata in quanto, richiamandosi proprio ai principi di bilanciamento espressi nella sentenza del 2013, «il legislatore non ha rispettato l’ esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute»³⁶⁹. Pur confermando l’ idea di bilanciamento espressa nel 2013, la Corte con questa pronuncia parrebbe muoversi verso posizioni che tengono più in considerazione il valore della tutela dell’ ambiente e della salute, con la conseguenza di un controllo più stringente sull’ opera del legislatore.

È necessario ricordare come sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale identificassero la tutela dell’ ambiente e della salute come limiti alla libertà di iniziativa

³⁶⁷Cfr. Considerato in diritto, § 6.

³⁶⁸ Si vedano: E. CHELLI, *Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri*, Bologna, il Mulino, 1996, 78; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Torino, Einaudi, 1993, 170.

³⁶⁹ Considerato in diritto, § 3.2.

economica già prima di questa revisione costituzionale³⁷⁰. Si tratta quindi di riflettere su quale possa essere la portata innovativa di questa modifica.

È innanzitutto necessaria una premessa: in dottrina è stato sostenuto che la stessa sentenza n. 85 del 2013 non escluda la possibilità di un ordine tra i principi costituzionali, bensì esprime l'idea che l'ordine esiste, ma non può essere definito in termini «assoluti»³⁷¹. Tale ordine materiale, quindi, deve essere recuperato nei casi concreti, senza, tuttavia, abbracciare l'idea di una continua rivedibilità delle soluzioni. In questa prospettiva, il bilanciamento non può tralasciare quelle gerarchie che la Costituzione, esplicitamente o implicitamente, individua tra i valori fondamentali, infatti, per poter costruire una teoria del bilanciamento fondata su un sistema ordinato di valori è necessario prendere in considerazione tre direttive: la gerarchia di diritti e interessi definita in specifiche disposizioni, la categoria dei principi supremi e la categoria del «contenuto minimo o essenziale» di un diritto³⁷².

§ 2.2. – *L'evoluzione a seguito della revisione: riflessioni teoriche e prima giurisprudenza*

Seguendo questa impostazione, la revisione potrebbe rappresentare per diversi motivi un cambio di paradigma rispetto all'idea del bilanciamento – espressa nella sentenza del 2013 – della tutela dell'ambiente con altri valori effettuato sulla base solo dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

In primo luogo, dalla relazione presentata al Senato in prima lettura emerge che tale modifica è stata proposta per «dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti»³⁷³,

³⁷⁰ Parte della dottrina ha anche sottolineato come questo aspetto possa rappresentare una forte criticità della riforma, v. L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, cit.; G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *federalismi.it – paper*, 1 luglio 2021.

³⁷¹ La tesi è espressa in: A. MORRONE, *Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2014, 84-110.

³⁷² Cfr. *Ivi*, 85.

³⁷³ Servizio Studi - Dossier n. 396, *Tutela dell'ambiente in Costituzione Note sull'A.S. n. 83 e abbinati-A*, in *senato.it*, giugno 2021, 10.

e, avendo quindi la volontà di dare diretta attuazione al nuovo articolo 9, il legislatore ha esplicitato i valori della tutela della salute e dell'ambiente tra questi limiti, estraendoli dalla più ampia formula dell'utilità sociale, con la conseguenza di qualificarli come beni «*extra commercium*, ovvero *sovra commercium*, così come lo sono la sicurezza, la libertà e la dignità umana»³⁷⁴.

Si può sostenere che tale modifica dell'articolo 41 sia da considerare come una prima attuazione di quel *principio di integrazione* così necessariamente connesso ad una tutela reale dell'ambiente³⁷⁵. Una simile direzione può anche essere ravvisata in una recente sentenza del Consiglio di Stato dove si afferma che «la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata, segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva. Se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all'interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo»³⁷⁶.

Da questo discende che, proprio in virtù del principio di integrazione, lo Stato deve porre l'obiettivo della tutela dell'ambiente in tutte le sue politiche anche quindi coordinando l'iniziativa economica privata affinché non si riveli contrastante con le esigenze di protezione ambientale.

Questa revisione ha, quindi, tra le sue intenzioni quella di modificare anche materialmente³⁷⁷ il sistema costituzionale, in particolare incidendo da un lato sul bilanciamento in funzione di orientamento del sistema politico e dell'integrazione e

³⁷⁴ G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2020, 71.

³⁷⁵ Sul ruolo del principio di integrazione nella tutela ambientale si veda, *inter alia*, F. ROLANDO, *L'attuazione del principio di integrazione ambientale nel diritto dell'Unione europea*, in *DPCE Online*, Vol. 58, n. spec. 2/2023, 561-574.

³⁷⁶ Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 8167 del 2022, considerato in diritto, § 3.5.

³⁷⁷ In questo caso il termine è proprio un riferimento al noto concetto di: C. MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, Ristampa inalterata, Milano, Giuffrè, 1998, *passim*.

l'interpretazione del testo costituzionale³⁷⁸, dall'altro spingendo verso un ripensamento di alcune dinamiche dei sistemi decisionali tipici della democrazia rappresentativa³⁷⁹.

Di conseguenza, diventa difficile non individuare una sorta di gerarchia nel rapporto tra la libertà di iniziativa economica e la tutela dell'ambiente: infatti, da un lato l'iniziativa economica è stata già da tempo considerata dalla dottrina come una libertà che «non riceve dalla Costituzione repubblicana, quel carattere di “diritto inviolabile” che è, invece, attribuito alle libertà civili e che «è fra le libertà riconosciute dalla nostra legge fondamentale, quella meno garantita»³⁸⁰; d'altra parte invece la tutela dell'ambiente intesa come tutela di quel bene afferente non solo al benessere, ma anche alla sopravvivenza della persona umana, non può che essere considerato ben diversamente. Nonostante, infatti, la categoria dei principi supremi dell'ordinamento costituisca ancora oggi un insieme di valori di difficile definizione³⁸¹, essi sono direttamente correlati al valore della persona umana e devono prevalere in eventuali conflitti con diritti che non hanno tale riferimento³⁸² e la tutela dell'ambiente così intesa, essendo necessaria per la sussistenza e lo sviluppo della persona umana e della società, non può che configurare un valore che assurge al rango di principio fondamentale. Esso, quindi, diviene parte di quella struttura che definisce l'identità della Repubblica e contribuisce a delineare, pur essendone allo stesso tempo il risultato, un «ordine ordinante»³⁸³ che dà espressione a valori affermatasi nella società³⁸⁴.

Come già anticipato in precedenza, la tutela dell'ambiente si inserisce nell'ordinamento costituzionale comportando mutamenti su tutto il sistema giuridico.

³⁷⁸ Sulla necessità di una percezione “materiale” del valore della tutela dell'ambiente v. L.M. TONELLI, *Tutela dell'ambiente e Costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell'art. 9 Cost.*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, n. 4/2020, 1220.

³⁷⁹ *Infra* § 3.2.

³⁸⁰ F. GALGANO, *Art. 41*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, II, Bologna-Roma, Zanichelli – Il Foro Italiano, 1974, 26.

³⁸¹ Cfr. A. BARBERA, *La Costituzione della Repubblica italiana*, Milano, Giuffrè, 2016, 15-16.

³⁸² Cfr. A. MORRONE, *Il bilanciamento nello stato costituzionale*, cit., 97-99.

³⁸³ F. MODUGNO, *Il concetto di Costituzione*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, I, Milano, Giuffrè, 1977, 200-201.

³⁸⁴ Cfr. A. BARBERA, *La Costituzione della Repubblica italiana*, cit., 17.

In particolare, nei confronti del diritto al lavoro – altro diritto fondamentale con il quale era entrato in conflitto nella sentenza del 2013 – la tutela dell’ambiente non si comporta più come limite esterno, ma si propone di costituire un presupposto necessario per la reale concretizzazione del diritto al lavoro stesso, venendo l’ambiente riconosciuto anche, e soprattutto, come una potenzialità «per lo sviluppo»³⁸⁵. In altri termini, non può integrare il concetto di diritto al lavoro un lavoro che non sia svolto in un ambiente salubre e che garantisce la salute della persona umana. Di conseguenza si allargano i doveri di solidarietà delle istituzioni e dei privati al fine di garantire appieno un diritto al lavoro che abbia come suo presupposto l’ambiente salubre. In altre parole, viene stabilito un criterio di bilanciamento *a priori*, la Costituzione afferma lei stessa quale è l’ordine dei interessi in conflitto³⁸⁶.

Analizzando la questione da un punto di vista più concreto, ciò potrebbe significare che l’idea espressa nella sentenza n. 85 del 2013 per la quale «il punto di equilibrio contenuto nell’AIA non è necessariamente il migliore in assoluto – essendo ben possibile nutrire altre opinioni sui mezzi più efficaci per conseguire i risultati voluti – ma deve presumersi ragionevole»³⁸⁷, non rispecchi più l’ordine di valori della nostra Costituzione.

In questo senso, la soluzione amministrativa e legislativa che dovrebbe adottarsi in un ipotetico caso simile, dovrebbe essere la «migliore in assoluto» avendo cura di preservare la tutela dell’ambiente e della salute senza però compromettere il diritto dei lavoratori, comportando quindi, eventualmente, un onere più incisivo da sopportare per lo Stato per evitare la chiusura di una simile attività. Di conseguenza, viene ad essere modificato anche un altro principio relativo al bilanciamento sul tema del conflitto tra il costo per le imprese per adempiere l’obbligo di dotarsi delle «migliori tecnologie disponibili» al fine di garantire un’efficace riduzione dell’impatto sulla qualità dell’aria e le aspettative di crescita delle stesse. Il giudice delle leggi negli anni Novanta aveva risolto tale conflitto affermando che «l’autorità non potrebbe imporre nuove tecnologie disponibili, capaci di ridurre ulteriormente il livello

³⁸⁵ Cfr. G. ROSSI, *Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo*, in M. MONTEDURO, G. ROSSI (a cura di), *L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Torino, Giappichelli, 2020, 9-12.

³⁸⁶ Cfr. A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell’ambiente*, cit., 535.

³⁸⁷ Considerato in diritto, § 10.3.

d'inquinamento, se queste risultino eccessivamente costose per la categoria cui l'impresa appartiene»³⁸⁸. Si potrebbe ritenere che in tali situazioni debba subentrare il rispetto del dovere di solidarietà ambientale imposto dal nuovo articolo 9, secondo il quale si potrebbe ipotizzare che in ogni caso l'autorità possa imporre l'adozione della «migliore tecnologia disponibile» facendosi però carico di quei costi insostenibili per l'impresa.

In questo contesto ci si chiede, quindi, quale sia il ruolo del principio dello sviluppo sostenibile e come tale principio debba essere interpretato³⁸⁹.

Come è noto, la prima importante definizione venne fornita dal rapporto *Brundtland* del 1987, che afferma che lo sviluppo è sostenibile quando è in grado di «soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future»³⁹⁰. Tale nozione è caratterizzata da un elevato grado di indeterminatezza, la quale è stata anche uno dei motivi dell'ampio successo della nozione stessa, in quanto da essa non si ricava nessun tipo di indicazione per individuare il punto di equilibrio tra l'ambiente e lo sviluppo economico stesso³⁹¹.

Tale indeterminazione comporta che il concetto di 'sviluppo sostenibile' abbia assunto, a seconda dei casi, il carattere di obiettivo programmatico o di criterio procedurale per la formazione di decisioni politiche volte alla tutela dell'ambiente³⁹². Tuttavia, dall'elevata astrattezza della nozione ne deriva una scarsa efficacia precettiva sottolineata dalla direzione presa spesso da vari Stati in senso opposto al principio stesso, ossia verso il continuo utilizzo di risorse energetiche non rinnovabili e in esaurimento³⁹³.

³⁸⁸ Corte cost., sentenza n. 127 del 1990, considerato in diritto, § 2.

³⁸⁹ Per una ricostruzione del concetto di sviluppo sostenibile e delle sue incertezze v. F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010; M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2007.

³⁹⁰ *Our common future*, Londra, 1987, Disponibile in: www.sustainabledevelopment.un.org

³⁹¹ Cfr. G. ROSSI, *Parte generale*, in A. FARÌ, G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2021, 31.

³⁹² Cfr. S. GRASSI, *Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: Tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008, 183.

³⁹³ Cfr. D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale intergenerazionale*, Torino, Giappichelli, 2017, 272.

Sotto il punto di vista degli obiettivi che costituiscono lo sviluppo sostenibile si è verificato un ampliamento che, secondo parte della dottrina, individua come fondamenti dello sviluppo sostenibile anche aspetti quali «peace and security, environmental protection and restoration, economic development and social development or human rights»³⁹⁴. Da qui si è sostenuto che questi pilastri – ambiente, economia ed equità – sarebbero omogenei e in stretta correlazione tale per cui uno di essi non possa crescere senza gli altri³⁹⁵.

Tale omogeneità pare in realtà difficile da sostenere appieno: da un punto di vista “lessicale”, se da un lato si può parlare di sviluppo economico e sviluppo sociale, non è altrettanto ricorrente parlare in senso proprio di sviluppo ambientale, potendosi, invece, far riferimento al concetto di sostenibilità ambientale, in questo modo si conferma che l’ambiente non è un semplice componente, ma è il valore trasversale che funge da collante per le altre forme di sviluppo, potendo anche limitarle³⁹⁶.

Da qui si può quindi parlare di sviluppo sostenibile come di quella relazione tra il sistema sociale, ove equità e crescita economica ne costituiscono elementi interni, e il sistema ambientale, il quale si configura come condizione necessaria per la sopravvivenza del primo³⁹⁷. In questa prospettiva, lo sviluppo sostenibile si ricollega alla visione dell’ambiente come equilibrio degli ecosistemi, il quale rappresenta un presupposto fondamentale per l’attuazione di altri diritti.

Affermare la prevalenza della matrice ambientalista sulle altre componenti dello sviluppo sostenibile non significa sminuire il valore delle stesse, alle quali anzi se ne potrebbe addirittura aggiungere un’altra accogliendo quelle riflessioni che parlando di «sostenibilità culturale»³⁹⁸. Accoglimento che peraltro parrebbe anche coerente con l’impostazione della Costituzione italiana, dove il principio di tutela ambientale si è aggiunto nell’articolo che afferma il compito di promozione della

³⁹⁴ J.C. DERNBACH, *Toward a National Sustainable Development Strategy*, in *Buffalo Environmental Law Journal*, Vol. 10, n. 1/2002, 72.

³⁹⁵ Cfr. F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., 150, il quale a sua volta richiama G.C. BRYNER, *Policy devolution and environmental law: exploring the transition to sustainable development*, in *Environs - Environmental Law & Policy*, n. 26/2002, 16.

³⁹⁶ Cfr. F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., 151-152.

³⁹⁷ *Ibidem*.

³⁹⁸ Sul punto si veda: D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., 288-303.

cultura e della ricerca scientifica. Tale prevalenza, invece, risponde alla necessità che siffatto concetto non sia appunto sfruttato per perseguire obiettivi in contrasto con la tutela dell'ambiente garantendo che «l'interesse ambientale non venga mai pretermesso e venga sempre adeguatamente ponderato in tutti i processi decisionali»³⁹⁹.

Muovendo il discorso dalla riflessione teorica all'analisi della giurisprudenza successiva alla revisione, una prima pronuncia in cui espressamente⁴⁰⁰ viene messa in evidenza la questione è la sentenza n. 104 del 2023, in cui la Corte fa salva la disciplina che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'accisa gravante sul gasolio commerciale a chi svolge, unitamente alla attività di trasporto di persone a carattere regolare, anche una parallela attività di trasporto di persone a connotazione occasionale, sulla base del presupposto che tale agevolazione «risponde sia a interessi sociali inerenti alla mobilità, in particolare di lavoratori e studenti, sia ad esigenze di tutela dell'ambiente, oggi peraltro precisate nel nuovo testo dell'art. 9 Cost. anche "nell'interesse delle future generazioni"»⁴⁰¹, e ciò rende non sussistente la lesione della libera concorrenza tra imprese. Inoltre, le censure del ricorrente muovevano da un presupposto errato poiché la riduzione non risulta discriminatoria in quanto «in caso di "doppia attività" di trasporto, a carattere tanto regolare quanto occasionale, le imprese beneficiano dell'agevolazione fiscale esclusivamente per la porzione di attività dedicata al trasporto regolare»⁴⁰².

La pronuncia però di maggiore rilevanza sull'argomento è la sentenza n. 105 del 2024, la quale si pone esplicitamente in dialogo con la sentenza 85 del 2013, motivo per il quale si rende necessario descrivere più approfonditamente la questione oggetto della pronuncia e le sue origini anche per esplicitare le differenze con il cosiddetto "caso Ilva".

³⁹⁹ S. GRASSI, *Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale*, cit., 185.

⁴⁰⁰ Questioni tangenzialmente connesse al rapporto tra impresa economica e tutela dell'ambiente sono anche trattate nelle sentenze n. 108 del 2022 e n. 44 del 2023 (sul limite massimo di estrazione di materiali litoidi innalzato da una legge regionale veneta), ma in entrambi i casi non è richiamato l'articolo 41 a "difesa" della disposizione censurata.

⁴⁰¹ Corte cost., sent. n. 104 del 2023, considerato in diritto, § 5.2.

⁴⁰² Corte cost., sent. n. 104 del 2023, considerato in diritto, § 8.

L'occasione che ha determinato il Governo a emanare la disposizione censurata, con il decreto-legge n. 2 del 2023, è rappresentata, dichiaratamente, dalla ritenuta «straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»⁴⁰³.

È necessario precisare che la disposizione censurata non ha contenuto provvedimentale, ma detta una disciplina generale e astratta, e dunque potenzialmente applicabile a una pluralità indeterminata di casi. Essa si inserisce, in effetti, all'interno dell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen., relativo all'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro o a confisca da parte del giudice penale, dettando regole riferite alla specifica ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto «stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale» ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito (il cosiddetto "decreto Ilva"), ovvero «impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva».

In precedenza, tale ipotesi era solo parzialmente regolata soltanto dall'art. 1, comma 4, del "decreto Ilva", ai sensi del quale le disposizioni relative all'autorizzazione della prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale «trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare

⁴⁰³ Stabilimenti tra i quali, con l'appena successivo d.P.C.m. 3 febbraio 2023, sarebbero stati classificati quelli di proprietà di ISAB s.r.l., mentre l'impianto di depurazione di IAS spa di Priolo Gargallo sarebbe stato riconosciuto dal medesimo d.P.C.m. come «infrastruttur[a] necessari[a] ad assicurare la continuità produttiva» degli stabilimenti di ISAB srl. Tanto le figure apicali di ISAB srl quanto quelle di IAS spa sono in effetti sottoposte a indagini in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Siracusa e relativo a plurime ipotesi di reato, tra cui quella di disastro ambientale aggravato. Nell'ambito di tale procedimento, il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto, il 13 maggio 2022, il sequestro preventivo dell'impianto di depurazione di Priolo Gargallo gestito da IAS spa. Sulla base poi di quanto previsto dall'art. 3 del d.P.C.m. del 3 febbraio 2023, il decreto interministeriale 12 settembre 2023 ha infine indicato le concrete «misure» con le quali è stato attuato il «bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione, e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente» in relazione al complesso degli stabilimenti di proprietà della società ISAB srl, nonché il «coordinamento a livello regionale in relazione agli interventi eventualmente necessari per dare soluzione alle questioni ambientali inerenti» l'impianto di depurazione di Priolo Gargallo gestito da IAS spa. Tale decreto interministeriale rende, in particolare, applicabile nella vicenda giudiziaria oggetto del procedimento a quo la disciplina dettata dal d.l. n. 2 del 2023 recante modifiche all'art. 104-bis delle norme att. cod. proc. pen., nei cui confronti si indirizzano le censure in esame. Cfr. Corte cost., sent. n. 105 del 2024, considerato in diritto, § 3.1.

dello stabilimento», aggiungendo che tali provvedimenti «non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di impresa»⁴⁰⁴.

L'art. 1 del "decreto Ilva" non è tuttavia applicabile a sequestri preventivi come quello oggetto del procedimento *a quo*⁴⁰⁵ e la disciplina introdotta dal d.l. n. 2 del 2023 intende colmare queste lacune, e istituire una disciplina generale destinata a regolare i poteri di amministrazione spettanti al giudice del sequestro penale su stabilimenti (o parti di essi) dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del "decreto Ilva", nonché sugli impianti e infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva. Afferma la Corte che «È dunque sulla sostenibilità costituzionale di questa disciplina generale e astratta alla luce dei parametri evocati dall'ordinanza di rimessione – e non già sulla correttezza del bilanciamento effettuato dal Governo, attraverso le misure prescritte dal d.interm. 12 settembre 2023, nello specifico caso oggetto del procedimento *a quo* – che questa Corte è, oggi, chiamata a pronunciarsi»⁴⁰⁶. Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo* nel rimettere la questione è che il quinto periodo della disposizione censurata lo vincoli ad autorizzare la prosecuzione dell'attività – nel caso di specie, di ricezione dei reflui industriali da parte

⁴⁰⁴ Il complesso delle disposizioni di cui all'art. 1 del "decreto Ilva" – oggetto del giudizio nella sentenza n. 85 del 2013 – in sostanza sanciscono che, quando uno stabilimento sia individuato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come «di interesse strategico nazionale», il Ministro dell'ambiente possa «autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili». In tal caso, resta esclusa la possibilità che altre autorità – compresa l'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro – possano dettarne di ulteriori, subordinando ad esse l'autorizzazione a proseguire l'attività produttiva, ovvero possano addirittura imporre la cessazione dell'attività stessa.

⁴⁰⁵ Da un lato perché la disposizione si riferisce ai soli «stabilimenti di interesse strategico nazionale» e non anche agli impianti e infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, come nel caso degli impianti di depurazione che trattano i reflui provenienti da tali stabilimenti. Dall'altro, essa presuppone un provvedimento di «riesame» dell'AIA adottato dal Ministro dell'ambiente, il quale però non è l'unica autorità competente al rilascio di tali autorizzazioni: tant'è vero che, nel caso dell'impianto di depurazione oggetto di sequestro nel procedimento *a quo*, l'autorità competente al rilascio dell'AIA è l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana (ARTA), il quale – peraltro – nel caso di specie aveva, per la prima volta nel 2022, rilasciato a IAS spa un'AIA, che non risulta, allo stato, oggetto di alcun riesame.

⁴⁰⁶ Corte cost., sent. n. 105 del 2024, considerato in diritto, § 3.1.

dell'impianto di depurazione sequestrato - una volta che, «nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale», siano state adottate «misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento» tra i vari interessi in conflitto⁴⁰⁷. In questo contesto il giudice *a quo* lamenta che questa disciplina non assicuri un bilanciamento adeguato tra il complesso degli interessi di rilevanza costituzionale in gioco, e determini pertanto una lesione degli artt. 2 e 32 Cost., dell'art. 9 Cost., che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, nonché dell'art. 41, secondo comma, Cost., che garantisce l'iniziativa economica, imponendo però che essa non si svolga in contrasto con la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana⁴⁰⁸.

In questo contesto, preliminarmente la Corte, sottolineando il punto di riferimento rappresentato dalle pronunce sul "caso Ilva", in particolare dalla sentenza n. 85 del 2013, specifica due profili di differenza tra gli stessi ed il caso in esame. *In primis* le questioni decise nel 2013 erano in larga parte incentrate su parametri non evocati dal giudice *a quo*, in secondo luogo, per quanto riguarda le censure invocate in entrambe le pronunce - ovverosia la lesione della tutela dell'ambiente e della salute da parte della normativa statale - la Corte sottolinea la modifica intervenuta «nella stessa formulazione dei parametri costituzionali sulla base dei quali deve essere condotto lo scrutinio» facendo riferimento alla legge costituzionale n. 1 del 2022 che «ha, in effetti, attribuito espresso rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni (art. 9, terzo comma, Cost.); e ha inserito tra i limiti alla libertà di iniziativa economica menzionati nell'art. 41, secondo comma, Cost. le ragioni di tutela dell'ambiente, oltre che della salute umana»⁴⁰⁹.

In particolare, il giudice costituzionale riconosce che la revisione «consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente, inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto

⁴⁰⁷ Misure che, nel caso concreto oggetto del procedimento *a quo*, sono state adottate a mezzo del d.interm. 12 settembre 2023 più volte citato.

⁴⁰⁸ Cfr. Corte cost., sent. n. 105 del 2024, considerato in diritto, § 5.

⁴⁰⁹ Corte cost., sent. n. 105 del 2024, considerato in diritto, § 5.1.2.

al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; e vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa»⁴¹⁰. Inoltre la Corte, evidenziando il dovere di tener conto di tali indicazioni del legislatore, da un lato sottolinea il riferimento agli interessi delle generazioni future «nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano»⁴¹¹, dall'altro ribadisce che «la tutela dell'ambiente – nell'interesse, ancora, dei singoli e della collettività nel momento presente, nonché di chi ancora non è nato – assurge ora a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, il cui svolgimento non può “recare danno” [...] alla salute e all'ambiente»⁴¹².

Venendo ora all'oggetto della questione si sottolinea che, a differenza della disciplina oggetto della sentenza 85 del 2013, la disposizione censurata non condiziona la prosecuzione dell'attività dello stabilimento o impianto sequestrato al rispetto delle prescrizioni dell'AIA riesaminata, bensì all'osservanza di generiche «misure» di bilanciamento, senza chiarire in esito a quale procedimento tali misure debbano essere adottate, senza chiarire, nemmeno, se ed eventualmente in quale misura i valori limite di emissione possano discostarsi dalle migliori tecniche di settore, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività⁴¹³. Infine, e soprattutto, la disposizione censurata non contiene alcun termine finale per la sua operatività, finendo così «per autorizzare, potenzialmente senza alcun limite di durata, un meccanismo basato su un'autorizzazione che proviene direttamente dal Governo nazionale e il cui effetto è quello di privare indefinitamente il giudice del sequestro di ogni potere di valutazione sull'adeguatezza delle misure medesime rispetto alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, e mediatamente rispetto alla tutela della stessa vita umana»⁴¹⁴.

⁴¹⁰ *Ivi.*

⁴¹¹ *Ivi.*

⁴¹² *Ivi.*

⁴¹³ Invero questi due profili sono ricostruiti successivamente in chiave interpretativa dalla stessa Corte (considerato in diritto, § 5.4.1.)

⁴¹⁴ Corte cost., sent. n. 105 del 2024, considerato in diritto, § 5.3.3.

Nel merito della questione, la Corte, innanzitutto – pur ammettendo che in una situazione di crisi non può considerarsi di per sé incompatibile con la Costituzione la previsione di un meccanismo che consenta al Governo di dettare misure che consentano nell'immediato di contenere il più possibile i rischi per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori, vincolando al contempo il giudice a consentire la prosecuzione dell'attività – ribadisce il principio sancito dal nuovo articolo 41 per il quale l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e afferma che «nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con tale divieto»⁴¹⁵. Anzi, ribaltando tale prospettiva, ritiene che «le misure legittimamente adottabili dal Governo allo scopo di consentire provvisoriamente la prosecuzione di un'attività di interesse strategico nazionale dovranno, semmai, essere funzionali all'obiettivo di ricondurre gradualmente l'attività stessa, nel minor tempo possibile, entro i limiti di sostenibilità fissati in via generale dalla legge in vista – appunto – di una tutela effettiva della salute e dell'ambiente»⁴¹⁶ e che l'adozione di tali misure dovrà essere preceduta da un'adeguata istruttoria e sorretta da una congrua motivazione. Infine, il giudice costituzionale afferma che «la mancata fissazione di un termine massimo di durata di operatività della previsione [...] finisce, invece, per configurare un sistema di tutela dell'ambiente parallelo a quello ordinario, e affidato a una disposizione dai contorni del tutto generici: come tali inadonei ad assicurare che, a regime, l'esercizio dell'attività di tali stabilimenti e impianti si svolga senza recare pregiudizio alla salute e all'ambiente»⁴¹⁷, e conclude dichiarando consequenzialmente l'illegittimità della norma.

La pronuncia in esame merita alcune osservazioni. In particolare, la Corte, pur giungendo ad un risultato che nel concreto può essere assimilabile a quello della

⁴¹⁵ Corte cost., sent. n. 105 del 2024, considerato in diritto, § 5.4.1.

⁴¹⁶ *Ivi*, dove pure si legge che, «In altre parole, le misure in questione – che dovranno naturalmente mantenersi all'interno della cornice normativa fissata dal complesso delle norme di rango primario in materia di tutela dell'ambiente e della salute – dovranno tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinata dall'attività delle aziende sequestrate. E non già, invece, a consentirne indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela di tali beni».

⁴¹⁷ Corte cost., sent. n. 105 del 2024, considerato in diritto, § 5.4.2.

sentenza n. 58 del 2018, e seppur premettendo che non era chiamata a giudicare del bilanciamento operato dal Governo, sembra in realtà adottare, relativamente al rapporto tra la libertà di iniziativa economica e la tutela dell'ambiente, una prospettiva molto differente rispetto a quei precedenti.

Tale ipotesi si basa su alcuni elementi: in primo luogo, i numerosi richiami alla modifica costituzionale e all'intento del legislatore, richiamando anche il riferimento alle future generazioni, sembrano suggerire la volontà da parte del giudice costituzionale di sottolineare un sostanziale mutamento di paradigma per la risoluzione di tali conflitti. In secondo luogo, tale cambio di prospettiva si rinviene nel passaggio in cui si afferma che nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con il divieto sancito dall'articolo 41 e che misure emergenziali possano essere adottate solo qualora siano direttamente funzionali all'obiettivo di ricondurre l'attività entro i limiti fissati in via generale dalla legge aventi come scopo la tutela effettiva della salute e dell'ambiente. È in questo passaggio che, forse, può intravedersi l'anticipo di quello che alcuni autori hanno prospettato come un «bilanciamento diseguale»⁴¹⁸, se non addirittura di una "gerarchia" legata al «tono costituzionale intrinseco» che hanno la salute umana e l'ambiente tale da rendere la tutela relativa il contenuto di un «imperativo categorico»⁴¹⁹, che in qualche modo limita la discrezionalità di bilanciamento del legislatore in maniera più stringente rispetto al generale criterio di proporzionalità, indirizzando lo stesso piuttosto verso un «principio di non regressione»⁴²⁰.

Se quanto affermato vale in linea di principio, tuttavia, pare corretto sottolineare, come già evidenziato da autorevole dottrina, che dietro la solennità di alcuni di questi passaggi «la Corte si limita a censurare la mancanza di un tempo definito per l'operatività del provvedimento governativo, lasciando illeso il resto, cioè

⁴¹⁸ Sul punto v. F. DE LEONARDIS, *Lo Stato ecologico*, cit., 144-157, spec. 156.

⁴¹⁹ Cfr. A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente*, cit., 530.

⁴²⁰ M. GRECO, *Il diritto costituzionale dell'ambiente dopo la riforma: alcune conferme e qualche (inattesa) novità nella sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024*, in *Diritti Comparati*, 25 luglio 2024. Principio «in ragione del quale è da considerarsi di per sé dannoso qualsiasi ingiustificato e permanente abbassamento dei livelli di tutela ambientale».

la totale carenza di garanzie di contenuto (rispetto ai principi degli artt. 9 e 41 Cost.) e di procedimento (rispetto ai principi di partecipazione sanciti dalle norme europee e dalla Convenzione di Aarhus)»⁴²¹.

Della sentenza è stata in realtà data anche una lettura diversa, specialmente in relazione alla parte in cui la Corte ricava un'interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni procedurali censurate. È stato sottolineato come «il Giudice delle leggi abbia ritenuto come le caratteristiche che la predetta funzione amministrativa [...] deve assumere e che configurano altrettanti requisiti di legittimità si ricavino (non da una specifica disciplina legislativa bensì) in via diretta dalla Costituzione», ritenendo che alla discrezionalità politico-amministrativa si possano opporre limiti riguardanti il *modus* attraverso cui tali decisioni vengano adottate ricavando proprio dal testo della Costituzione tali indicazioni di limite⁴²².

Tale contenuto costituzionalmente orientato sul *modus* del procedimento amministrativo delineato dalle normative censurate indica «le condizioni indispensabili ai fini della configurabilità “in astratto” di un bilanciamento ragionevole per quanto concerne la prosecuzione di attività economico-industriali di interesse strategico», onde per cui in caso di assenza di tali condizioni «non risulterebbe necessario procedere con lo scrutinio del bilanciamento effettuato in concreto, non risultando sussistenti, appunto, i “presupposti della ragionevolezza”»⁴²³.

Sulla base di questa lettura la Corte avrebbe quindi delineato uno «statuto costituzionale della decisione ambientale» che viene ad essere giustificato dalla “natura” del valore ambiente, quale complesso di oggetti e relazioni in continua evoluzione che quindi richiede una valorizzazione del ruolo della scienza e della

⁴²¹ R. BIN, *Il “caso Priolo”: scelta politica vs. bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024)*, in *Consulta Online*, n. 3/2024, 5. In commento alla sentenza si veda anche: M. CARDUCCI, *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in *DPCE Online*, 25 giugno 2024, 1-7; G. VIVOLI, *L’eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della sentenza n. 105/2024 sul c.d. “decreto Priolo” alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *AmbienteDiritto*, n. 4/2024, 1-22.

⁴²² G. BAROZZI REGGIANI, *Convergenze e divergenze nella giurisprudenza di tre Corti supreme d’Europa in tema di politiche ambientali e tutela del diritto alla salute*, in *Corti Supreme e salute*, n. 1/2025, 73.

⁴²³ *Ibidem*.

partecipazione pubblica ai processi decisionali quali strumenti unici a garantire in *astratto* i presupposti per un ragionevole bilanciamento⁴²⁴.

§ 2.3. – *Brevi note sull'evoluzione degli strumenti: programmazione e pianificazione*

La portata sistematica della revisione del 2022 nei confronti dell'ordinamento è evidente anche nella nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 41, secondo cui: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

In tal senso, è stato sottolineato come questa rappresenti la più rilevante novità della riforma costituzionale⁴²⁵. Ciò non sorprende in quanto la modifica del terzo comma sembra in realtà sconfessare quell'orientamento che considerava tale disciplina costituzionale ormai caduta in desuetudine o quasi prossima a un'implicita abrogazione. Il segno complessivo della novella costituzionale, al contrario «va nell'opposta direzione di corroborare l'intervento ora proiettivo ed ora protettivo dello Stato nell'economia, declinandolo in chiave (anche) ambientale»⁴²⁶.

Ne deriva che la tutela dell'ambiente, così come configurata attualmente, amplia l'orizzonte teleologico cui l'attività di indirizzo economico da parte del legislatore è preordinata, connettendo altresì – affiancandole – la dimensione sociale, relativa al rapporto tra le persone, e la dimensione ambientale, relativa al rapporto tra l'essere umano e la natura e tra i vari elementi della natura in sé⁴²⁷. Il dettato della nuova disposizione suggerisce l'avvio di una rinnovata stagione di programmazione economica e di conformazione pubblica della produzione di beni e servizi che

⁴²⁴ Cfr. *Ivi*, 76-78.

⁴²⁵ Cfr. F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, Giappichelli, 2023, 144-150.

⁴²⁶ M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *Rivista AIC*, n. 2/2023, 63.

⁴²⁷ Su questo punto si intende che la dimensione della tutela dell'ambiente e della natura non è necessariamente da vedersi in senso antropocentrico, specialmente nel momento in cui all'interno del comma 2 il concetto di ambiente è reso autonomo rispetto a quello di salute. Sul punto F. DE LEONARDIS, *op. cit.*, 150-157.

abbandoni una tutela ambientale intesa per segmenti⁴²⁸, approdando a una visione che coinvolga in maniera sistemica l'economia. Sotto il profilo strettamente giuridico, il novellato terzo comma offre il solido fondamento costituzionale per un interventismo pubblico più marcato in favore dell'ecosistema; ciò può rappresentare, sia sul piano politico che su quello ermeneutico, l'impulso decisivo per una rinnovata fase di programmazione⁴²⁹. Tale tendenza si inserisce, peraltro, in un più ampio contesto internazionale dove, negli ultimi anni, si sta assistendo a un ritorno dello Stato e delle autorità pubbliche negli affari economici⁴³⁰ in risposta alle forti crisi che hanno attraversato l'ultimo ventennio.

In questo scenario, la spinta verso la pianificazione trova una sponda necessaria nel diritto dell'Unione Europea, dove l'idea di una programmazione economica a fini ambientali è - già da qualche anno - realtà operativa.

Sul piano politico e di *governance*, questo ritorno del potere pubblico ha visto la rinascita della pianificazione quale strumento di coordinamento dell'azione privata e pubblica attraverso obiettivi e meccanismi legislativi o fiscali. L'Unione Europea stessa non è immune da questa tendenza globale, adottando la pianificazione come tecnica chiave per le nuove politiche europee, come il *Green New Deal* e il *NextGenerationEU*.

L'*European Green Deal* (EGD) rappresenta una prima traduzione concreta della tendenza sopra delineata. Invero, attraverso tale progetto, l'Unione ha articolato una visione a lungo termine per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Come evidenziato in precedenza, l'EGD impiega una vasta gamma di strumenti normativi, legislativi e di mercato per guidare questa transizione, inclusi meccanismi come la

⁴²⁸ Cfr. P. LOGROSCINO, *Economia e ambiente nel "tempo della Costituzione"*, in *federalismi.it*, n. 29/2022, 96-97.

⁴²⁹ Cfr. L. CASSETTI, *Le prospettive dell'intervento dei pubblici poteri nei rapporti economici dopo la riforma costituzionale in materia ambientale*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, 84.

⁴³⁰ Sul punto cfr. A. MORRONE, *Sul «ritorno dello Stato» nell'economia e nella società*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2023, 269-292, spec. 278-279.

revisione del sistema di scambio quote di emissione e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere⁴³¹.

Un aspetto centrale della programmazione nell'EGD è l'uso dei piani nazionali di energia e clima (NECP), in cui gli Stati membri devono delineare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici fissati dall'Unione. Questi piani sono valutati e monitorati dalla Commissione, creando un ciclo di pianificazione, attuazione e revisione tra gli Stati membri e le istituzioni europee.

Il metodo di pianificazione è stato ulteriormente sviluppato nel *NextGenerationEU*⁴³² attraverso un piano di ripresa macroeconomica volto a stimolare la spesa pubblica e gli investimenti per affrontare le conseguenze della pandemia di COVID-19. Anche in questo caso, il processo di programmazione si fonda sui piani elaborati in sede nazionale – i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) – sebbene in stretta sinergia con le istituzioni europee, le quali esercitano un ruolo determinante nella fase di valutazione e monitoraggio⁴³³.

Il modello di pianificazione inaugurato dall'Unione Europea si caratterizza per alcuni tratti distintivi che ne delineano la peculiare natura giuridica e politica. In primo luogo, esso si fonda su una rigorosa scansione procedurale e temporale, articolata in fasi predefinite di programmazione, attuazione e monitoraggio costante. Tale struttura si coniuga con un approccio *country-specific*, volto a calibrare gli obiettivi generali sulle contingenze e sulle specificità dei singoli Stati membri, garantendo così un necessario margine di flessibilità operativa.

Sotto il profilo della *governance*, emerge una spiccata dimensione bilaterale ed esecutiva: la dialettica si concentra nel rapporto tra la Commissione europea e i governi nazionali, determinando un parziale spostamento del baricentro decisionale a scapito delle assemblee parlamentari e del Consiglio. Tale dinamica è funzionale a una gestione orientata ai risultati (*performance-based*), in cui il perseguimento

⁴³¹ Per un'analisi nel dettaglio: D. BEVILACQUA, *Il Green New Deal*, Milano, Giuffrè, 2024; E. DOMORENOK, P. GRAZIANO, *Understanding the European Green Deal: a narrative policy framework approach*, in *European policy analysis*, n. 9/2023, 1-90.

⁴³² Regolamento UE n. 2020/2094.

⁴³³ Per un'analisi del caso italiano: D. DE LUNGO, F. SAVERIO MARINI (a cura di), *Scritti costituzionali sul piano nazionale di ripresa e resilienza*, Torino, Giappichelli, 2023.

di *target* e *milestones* prestabiliti condiziona direttamente l'erogazione dei fondi pubblici europei, i quali fungono da leva finanziaria imprescindibile per l'effettiva implementazione delle politiche programmate⁴³⁴.

Occorre tuttavia rilevare come tale metodologia determini una latente incertezza nel sistema delle fonti e delle competenze, attenuando la nitidezza della ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli Stati membri. Invero, l'integrazione sempre più pervasiva tra indirizzi nazionali e sovranazionali tende a sfumare i confini delle rispettive attribuzioni, rendendo complessa l'individuazione della responsabilità politica e giuridica. Emblematico è il caso del *Next Generation EU*: pur ancorato formalmente alla politica di coesione, esso ha di fatto proiettato l'azione unionale verso ambiti sociali, economici e industriali che lambiscono i limiti del mandato originario conferito dai Trattati. Analogamente, la struttura dei Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima evidenzia una trasversalità tale da incidere su leve di politica industriale e fiscale tradizionalmente riservate alla sovranità statale, delineando una forma di programmazione "multilivello" in cui il coordinamento tecnico finisce per condizionare profondamente le scelte politiche nazionali.

Tale strumentario ha favorito una *governance* esecutiva e amministrativa, rafforzando il ruolo della Commissione europea e dei governi nazionali, a scapito dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo alimentando un'ulteriore tensione tra la legittimità democratica e l'efficienza tecnica⁴³⁵. Risulta tuttavia evidente il ruolo determinante svolto da tale strumento nel favorire la ripresa economica post-pandemica e nel consolidare il processo di integrazione europea. Esso ha impresso un'accelerazione decisiva all'interventismo pubblico in materia ecologica, consacrando il principio del *Do No Significant Harm* (DNSH) quale parametro di legittimità e criterio cardine per l'indirizzo degli investimenti⁴³⁶. In quest'ottica, il DNSH cessa di essere un mero precetto tecnico per assumere la funzione di vincolo finalistico, orientando le risorse economiche verso obiettivi di sostenibilità ambientale effettiva e verificabile.

⁴³⁴ Cfr. P. DERMINE, *The planning method: an inquiry into the constitutional ramifications of a new EU governance technique*, in *Common Market Law Review*, n. 61/2024, 970-973.

⁴³⁵ Cfr. *Ivi*, 979-982.

⁴³⁶ Cfr. G. MARCHETTI, *Il "Principio fondamentale ambientalista"*, cit., 69-72.

Ritornando alla dimensione nazionale, invece, è stato già precedentemente menzionato come, in virtù del nuovo comma terzo dell'articolo 41, la tutela dell'ambiente diventi il fondamento di una stagione di «rinnovato protagonismo dei poteri pubblici» sia dal punto di vista della programmazione che da quello della regolazione chiamando una più forte responsabilità per imprese mercati e consumatori.

Verrebbe da chiedersi perché è preferibile ragionare in termini di programmazione e non di pianificazione.

Il termine 'programmazione' è sicuramente più generico e indicativo e meno esecutivo rispetto a quello di 'pianificazione', e questo potrebbe essere un aspetto positivo: si è di fronte ad una materia e a un tipo di regolazione che comporta che le decisioni implicino scelte e valutazioni che si fondano su conoscenze e dati che prevedono un'elevata complessità tecnica e il necessario confronto con esperti in materia ambientale e che richiedono altresì di adottare una prospettiva temporale di lungo periodo⁴³⁷. Tale scarto temporale che può generarsi tra il momento di approvazione dell'atto di programmazione ed il raggiungimento dei suoi fini - necessariamente spesso distanziato negli anni - probabilmente sarà attraversato da numerosi eventi, per questo motivo la decisione legislativa di programma deve muoversi verso la definizione di determinati *fini*.

Il termine 'programma' è caratterizzato da un contenuto schematico riconducibile alla sequenza: determinazione di uno o più obiettivi; indicazione dei mezzi, delle procedure, dei tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi; controllo dei risultati conseguiti e tale struttura indica sia la formulazione prescrittiva sia il processo di decisioni, la sequenza di azioni, i risultati effettivi oggetto del programma⁴³⁸. Quando si parla di atti di programmazione si parla, come nel caso del PNRR, di atti che oltre ad avere una forte dimensione centralizzata sono anche spesso e volentieri adottati con strumenti legislativi, dotandosi quindi della vincolatività

⁴³⁷ Cfr. *Ivi*, 161.

⁴³⁸ Cfr. M. CARABBA, *Programmazione economica*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, 1114.

necessaria al raggiungimento dei loro fini, lasciando il dettaglio e il controllo alle procedure amministrative⁴³⁹.

Il modello di Stato che si potrebbe ipotizzare in questa prospettiva è un modello nel quale il potere pubblico non si limita a verificare lo svolgimento di specifiche attività *ex ante* - e.g. autorizzazioni e VIA -, neppure si limiterebbe a verificare il rispetto di standard e prescrizioni *ex post*, ma li dovrebbe contestualizzare in un quadro sistemico che muove dalle risorse disponibili e dai limiti del pianeta e che porta ad indirizzare la produzione di beni e servizi funzionalizzandola al rispetto di principi rigenerativi⁴⁴⁰. In particolare, in materia economica, il principio che più di tutti sembra interessare l'attività di impresa e di programmazione della stessa è il principio *Do Not Significant Harm*: in questa prospettiva se l'economia è ciò che consuma più risorse, solo una produzione economica di beni e servizi riprogettata (e quindi riprogrammata) in modo che parta da prodotti rinnovabili (o che arrivi a prodotti riciclabili) è una produzione i cui *output* non arrecheranno danni significativi all'ambiente⁴⁴¹.

Nella prospettiva descritta di una Costituzione attraversata da un principio di tutela ambientale in senso ecologico, la riforma dell'articolo 41 esige un'indagine che muova da una premessa fondamentale: tale intervento non può essere ridotto, come parte della dottrina ha ipotizzato, a una mera ricezione formale di orientamenti già consolidati in sede giurisprudenziale⁴⁴². Da tale angolo visuale, la lettura sinergica dei commi secondo e terzo dell'articolo 41 rivela come gli atti di programmazione economica non si limitino a integrare la tutela ambientale, ma ne spostino l'asse portante: si transita così dal concetto di 'sviluppo sostenibile' a quello di 'sostenibilità dello sviluppo' (o sostenibilità degli ecosistemi). Tale slancio teorico, saldandosi alla

⁴³⁹ Cfr. F. DE LEONARDIS, *op.cit.*, 182-187.

⁴⁴⁰ Cfr. *Ivi*, 254.

⁴⁴¹ Cfr. *Ivi*, 260.

⁴⁴² Sul punto: M. BENVENUTI, *op. cit.*, 66-67: «infatti, in tanto il legislatore adotta un certo atto normativo, *a fortiori* se di rango costituzionale, in quanto vuole modificare l'ordinamento giuridico per come esso è; e nella manualistica corrente l'innovatività viene ascritta a giusto titolo alla norma giuridica in quanto tale. Pertanto, asserire che l'art. 2 l. cost. n. 1/2022 sia, in buona sostanza, *inutiliter datum* significa svilire gravemente la stessa funzione di revisione costituzionale, che pure rappresenta il meccanismo attraverso il quale la Costituzione provvede al proprio fisiologico aggiornamento».

nuova formulazione del secondo comma, delinea una vera e propria primazia del valore ecologico sul principio della libertà d’iniziativa economica⁴⁴³.

§ 3. – *Ambiente e democrazia*

Se, come è stato affermato in precedenza, la revisione del 2022 accede ai principi supremi dell’ordinamento, positivizzando un principio fondamentale di tutela dell’ambiente quale *fine* dello Stato costituzionale italiano con le conseguenze ed i limiti che abbiamo affrontato ed analizzato, allora a tale revisione non può che conseguire anche un “riassestamento” di quello che è stato chiamato «ordinamento costituzionale» quale complesso di norme, formalmente costituzionali e non solo, in grado di «conformare», dandogli identità, l’intero ordinamento giuridico⁴⁴⁴.

In questo senso, la modifica degli articoli 9 e 41, sancendo un obbligo di tutela da parte della Repubblica, condiziona e dispiega i suoi effetti anche sull’organizzazione dei processi decisionali e sulle dinamiche della democrazia rappresentativa. In particolare, come si vedrà, le direttrici principali riguardano, da un lato, il rapporto tra diritto e scienza, nella misura in cui il compito di tutela dell’ambiente può realizzarsi solo tramite decisioni politiche prese attraverso un costante dialogo con la comunità scientifica – con il rischio da attenzionare di una deriva tecnocratica e di una eccessiva compromissione della discrezionalità politica –, e dall’altro lato, la necessità di integrazione degli interessi delle generazioni future all’interno dei processi decisionali, tipici o meno, della democrazia rappresentativa.

§ 3.1. – *Il rapporto tra scienza e potere in materia ambientale alla luce della revisione*

⁴⁴³ Cfr. F. DE LEONARDIS, *op. cit.*, 262.

⁴⁴⁴ Secondo la nota definizione di A. BARBERA, *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2010, 326-327.

Il rapporto tra scienza e potere legislativo, o tra scienza e diritto, è un tema ampiamente dibattuto nella letteratura giuridica – specialmente negli ultimi anni – e aldilà delle considerazioni sulla considerazione del diritto quale vera e propria ‘tecnica’ è tutto sommato pacifico che l’emergere di nuove tecnologie possa porre (e spesso concretamente ponga) problemi di regolazione giuridica⁴⁴⁵.

In particolare, nel campo della tutela ambientale tale rapporto costituisce «un binomio inscindibile ed è ormai acquisizione consolidata degli ordinamenti giuridici più evoluti»⁴⁴⁶. Tale rapporto si muove principalmente in una duplice direzione: in primo luogo, la legislazione e le politiche pubbliche nei paesi industrialmente più avanzati hanno regolato sempre più scienza e tecnologie, in secondo luogo, il decisore politico ha giustificato in misura crescente le proprie disposizioni normative e di *policy* attraverso saperi tecnico-scientifici mediati dal parere di esperti⁴⁴⁷.

In materia ambientale, la produzione di norme giuridiche quale strumento irrinunciabile al fine di conformare i comportamenti umani tramite regole vincolanti o incentivanti, quasi sempre trova un fondamento o assume contenuti di natura tecnico-scientifica ed incardina al suo interno la necessità di ponderare adeguatamente l’acquisizione degli apporti dei saperi specialistici delle cosiddette “*hard sciences*”⁴⁴⁸.

Il primo, e forse principale, compito attribuito alla scienza è quello di designare il cosiddetto “perimetro del possibile”, quello spazio di intervento nel quale può quindi muoversi la discrezionalità del legislatore, il quale è uno spazio mobile in relazione al grado di validità e certezza delle conoscenze scientifiche di quel dato momento⁴⁴⁹. In altre parole, la discrezionalità del legislatore viene ad essere limitata

⁴⁴⁵ Cfr. F. PEDRINI, *Diritto costituzionale e scienza “contestata”*, in S. ALOISIO, R. PINARDI, S. SCAGLIARINI (a cura di), *Scritti in memoria di Gladio Gemma*, Torino, Giappichelli, 2023, 539.

⁴⁴⁶ M. CECCHETTI, *Diritto ambientale e conoscenze scientifiche tra valutazione del rischio e principio di precauzione*, in *federalismi.it*, n. 24/2022, 21.

⁴⁴⁷ Cfr. M. TALLACCHINI, *Il governo della scienza. Dall’autoreferenzialità alle interazioni sistemiche tra scienza, policy e democrazia*, in *Rivista di Filosofia Neo-scolastica*, Vol. 110, n. 4/2018, 730.

⁴⁴⁸ Cfr. M. CECCHETTI, *op. ult. cit.*, 23.

⁴⁴⁹ Cfr. M. RAVERAIRA, *L’emergenza climatica e il ruolo della scienza*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, 611.

maggiormente più aumentano le certezze e sono diffusamente condivise le conoscenze scientifiche della specifica questione⁴⁵⁰.

In questa prospettiva, il diritto dell'ambiente da una parte non può quindi considerarsi «frutto esclusivo del “dominio” della volontà politica», ma ha bisogno di fondarsi anche «sui saperi “tecnico-scientifici”, ossia sul “dominio” della conoscenza»⁴⁵¹. D'altra parte, tuttavia, deve essere preso in considerazione che le cosiddette “scienze dure” hanno introiettato, ormai da tempo, l'idea di *incertezza*, la quale può configurarsi sia in senso oggettivo, a causa delle varie forme di indeterminazione derivanti dalla complessità delle conoscenze, dalla mancanza o dall'insufficienza di dati, dalla imprevedibilità degli esiti, dal carattere stocastico delle previsioni, sia in senso soggettivo⁴⁵², o come è stata altrimenti definita *incertezza percepita*. In questo ultimo senso, si allude da un lato alle dimensioni valutative che percorrono la scienza, e da cui dipendono la configurazione data alle conoscenze e le scelte a favore di talune teorie⁴⁵³, dall'altro a come la scienza e i suoi risultati vengano concretamente compresi e rappresentati, presso il pubblico e il decisore politico, indipendentemente dalla fondatezza dei relativi assunti⁴⁵⁴.

In particolare, la “tematizzazione del non sapere” in maniera sistematica è cominciata proprio con la regolazione dei fenomeni ecologici e con la difficoltà di dominarne e regolarne la complessità e non-prevedibilità. A fronte della necessità di

⁴⁵⁰ Questo principio è stato elaborato inizialmente dalla Corte costituzionale in ambito medico, e poi esteso anche ad altre discipline “*science based*”, e declinato nella formula della c.d. *riserva di scienza* a partire dalla sentenza n. 282 del 2002 dove: «salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è di norma il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quai siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni[...] La regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» Considerato in diritto, § 4. Su tale giurisprudenza e sul principio sancito si veda, *inter alia*, M. RAVERAIRA, *op. cit.*, 611; R. BIN, *La Corte e la scienza*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2005, 1-22, spec. 9; S. PENASA, *Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica*, in *Politica del diritto*, n. 2/2015, 286-288; G. RAGONE, *Eine empirische wende? La Corte costituzionale e le sfide della complessità tecnico-scientifica*, Torino, Giappichelli, 2020, 162-179.

⁴⁵¹ M. CECCHETTI, *op. ult. cit.*, 23.

⁴⁵² Cfr. M. TALLACCHINI, *Ambiente e diritto della scienza incerta*, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, I, Firenze, Olschki, 1999, 74.

⁴⁵³ *Ibidem*.

⁴⁵⁴ F. PEDRINI, *op. ult. cit.*, 545.

intervenire sui problemi ambientali, si è compresa l'importanza di distinguere le forme di ignoranza in base a "che cosa" non si conosce e a "quanto" non si conosce ciò che non si conosce, così «*policy* e diritto hanno sviluppato un proprio linguaggio per riferirsi e trattare l'incertezza della tecnoscienza da implementare e regolare socialmente»⁴⁵⁵.

All'interno di tale contesto si inserisce il principio di *precauzione* fondato su un duplice ordine di presupposti: da un lato «l'individuazione della possibilità/probabilità scientificamente fondata che si verifichi un danno all'ambiente o alla salute e, cioè, che sussista un rischio individuato anche solo potenziale»; d'altra parte che su tale rischio individuato si riscontri, purtuttavia, «una componente di *incertezza scientifica* circa le caratteristiche e/o le cause del danno»⁴⁵⁶. In tale idea di precauzione è connaturata una intrinseca funzione di anticipazione della soglia di intervento dell'azione preventiva, con la conseguenza da un lato che la soglia di intervento dell'azione preventiva viene anticipata in misura non predeterminabile in astratto, e dall'altro lato che le scelte sulle decisioni eventuali da adottare ad opera delle autorità pubbliche vengano prese in condizioni di incertezza, sulla base delle sole conoscenze scientifiche e tecniche "attualmente" e "progressivamente" disponibili⁴⁵⁷.

Alle autorità pubbliche è quindi imposto di agire per fronteggiare e gestire tali rischi, anticipando la soglia dell'azione preventiva non mediante divieti generalizzati e assoluti, bensì attraverso una modalità decisionale responsabile dell'incertezza scientifica che li caratterizza⁴⁵⁸. Tale principio è stato inizialmente codificato nel diritto internazionale nella Dichiarazione di Rio con la formulazione del principio 15: «Per proteggere l'ambiente, gli Stati debbono applicare intensamente misure di precauzione a seconda delle loro capacità. In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve costituire un

⁴⁵⁵ M. TALLACCHINI, *Scienza e potere*, in *Enciclopedia del diritto - Tematici, Potere e Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2023, 1072.

⁴⁵⁶ M. CECCHETTI, *op. ult. cit.*, 25-26; Al riguardo si è detto che «le conoscenze scientifiche non consentono di escludere, ma nemmeno provano, il carattere dannoso per l'ambiente o per la salute di un'attività per altri aspetti vantaggiosa» A. GRAGNANI, *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future*, in *Rivista di diritto civile*, n. 1/2003, 10.

⁴⁵⁷ M. CECCHETTI, *op. ult. cit.*, 26-27.

⁴⁵⁸ Cfr. *Ivi*, 28.

pretesto per rimandare l'adozione di misure efficienti in rapporto al loro costo volte a prevenire il degrado ambientale». A livello europeo, invece, esso è sancito dal paragrafo 2 dell'Articolo 191 del TFUE. Partendo dal presupposto che l'Unione Europea considera i rischi non quantificabili o poco noti come rischi potenzialmente più gravi, in tale contesto il principio implica che, trovandosi di fronte a scenari scientifici di rischio diversi, il legislatore debba, in linea di principio, adottare la prospettiva scientifica che meglio protegge i cittadini, ossia che sia più aperta a eventuali falsi positivi (ossia, condizioni di potenziale rischio che poi non si avvera), che a possibili falsi negativi (cioè rischi trascurati che poi si verificano)⁴⁵⁹.

In questi termini, il principio di precauzione costituisce un presupposto di legittimazione ed un parametro di validità per tutte le politiche e azioni europee in materia di ambiente e in virtù dell'efficacia trasversale del principio di integrazione delle esigenze di tutela dell'ambiente in tutte le politiche e azioni dell'Unione, si configura anche come parametro generale di legittimità della funzione normativa esercitata dalle istituzioni dell'Unione⁴⁶⁰. Analogamente, tale principio dispiega i suoi effetti anche nell'ordinamento italiano, da un lato in virtù dell'efficacia diretta e del principio di prevalenza del diritto dell'Unione, dall'altro, per quanto riguarda l'azione amministrativa a tutela dell'ambiente in virtù dell'art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale si fa riferimento all'«alto livello di protezione» che «deve essere assicurato» nei casi «di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente», precisandosi che l'applicazione di tale principio «concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva»⁴⁶¹.

In questo contesto viene da chiedersi quale ruolo giochi la revisione costituzionale del 2022. Nell'idea di un principio ecologico che viene ad essere assunto quale compito fondamentale della Repubblica, il legislatore, e più in generale il decisore politico cui tale dovere è affidato, si vede, quantomeno parzialmente, ridotto il margine di discrezionalità nella misura in cui la stessa impostazione ecologica

⁴⁵⁹ Cfr. M. TALLACCHINI, *Scienza e potere*, cit., 1091.

⁴⁶⁰ Cfr. M. CECCHETTI, *Diritto ambientale e conoscenze scientifiche*, cit., 32.

⁴⁶¹ Cfr. *Ibidem*.

ricordata in precedenza riconferma ancor di più la necessità di una protezione ambientale che assuma le evidenze scientifiche quale presupposto della sua attuazione legislativa. La sfida che quindi si pone nella materia delle politiche ambientali è rappresentata dall'esigenza di disporre, a tutti i livelli di governo di volta in volta interessati, di una disciplina dei procedimenti di "normazione tecnica" che risulti idonea al perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e che possa funzionare quale vero e proprio parametro formale di validità in grado di regolare, in termini giuridicamente vincolanti, le forme e le modalità procedurali della produzione del diritto ambientale sostanziale⁴⁶².

In tale materia, le forme e le modalità della produzione normativa si rivelano assolutamente decisive per la corretta determinazione dei suoi contenuti e che, dunque, i profili "formali-procedimentali" della normazione ambientale devono essere elaborati una volta per tutte in modo compiuto in modo da poter incidere quali parametri di validità della legislazione⁴⁶³.

In questa prospettiva, la necessaria "apertura" del diritto ai saperi specialistici, proprio in virtù del novellato articolo 9 e del compito intestato all'intera Repubblica non può esaurirsi in un mero recepimento passivo del dato tecnico, ma impone una modalità profondamente diversa di affrontare le sfide dell'incertezza: quella che passa per l'allargamento della platea dei creatori e dei revisori della conoscenza posta a fondamento delle decisioni pubbliche⁴⁶⁴. Se il sapere scientifico definisce il "perimetro del possibile" per il legislatore, l'efficacia di tale perimetro dipende oggi dal superamento della rigida dicotomia tra una comunità scientifica arroccata e una società civile priva di competenze critiche.

⁴⁶² Cfr. *Ivi*, 47.

⁴⁶³ *Ibidem*. «Se è vero, com'è vero, che la decisione normativa ambientale non può mai essere il frutto di una volontà politica "pura" ma solo e inesorabilmente l'esito "ragionevole" di un complesso *iter* di formazione nel quale debbono correttamente relazionarsi, senza confondersi o sovrapporsi, il dominio dei saperi tecnico-scientifici e il dominio della politica, assicurando in particolare tutte le esigenze di garanzia - sull'uno e sull'altro versante - che si sono sommariamente indicate nei paragrafi che precedono, è inevitabile concludere che nella produzione pubblica del diritto dell'ambiente la dimensione del *quomodo* della normazione ne condiziona in termini determinanti i contenuti, assumendo così i connotati di una istanza regolativa da considerare preliminare - se non, addirittura, "pregiudiziale" - rispetto alle discipline sostanziali»(47-48).

⁴⁶⁴ Cfr. M. TALLACCHINI, *Scienza e potere*, cit., 1092.

Si necessita, dunque, un ampliamento del procedimento decisionale: il processo di certificazione della qualità della decisione politica non è più appannaggio esclusivo degli esperti, ma si apre a ogni conoscenza rilevante prodotta dai diversi attori sociali. Tale mutamento di paradigma configura una vera e propria cittadinanza scientifica, la quale agisce come ulteriore forma di controllo democratico sulle attività tecnoscientifiche a impatto normativo⁴⁶⁵. Si è già osservato come tale riconoscimento di un ruolo dei cittadini in ambito scientifico costituisca una diversa misura procedurale a garanzia della qualità di scienza e *policy*: a partire dal diritto a ricevere informazioni; attraverso i diritti di consultazione in connessione con gli impatti ambientali previsti dalla Convenzione di Aarhus e le direttive europee sul rilascio di organismi geneticamente modificati; fino ai diritti di partecipazione e di coinvolgimento rispetto a tutta l'innovazione tecnoscientifica⁴⁶⁶.

Il passaggio verso una «democrazia della conoscenza» – che è, in fondo, una «democrazia dell'esperienza» – permette di testare la validità delle norme attraverso saperi co-prodotti da una comunità estesa. In ultima analisi, è proprio questa nuova articolazione procedurale del rapporto tra scienza e potere che, in linea con lo spirito della revisione costituzionale del 2022, consente di prevenire i rischi di una deriva tecnocratica, scongiurando il monopolio di un binomio sapere-potere legittimato da una visione della scienza fittiziamente certa e neutrale⁴⁶⁷.

§ 3.2. – *L'interesse delle generazioni future all'interno dei processi decisionali*

⁴⁶⁵ Cfr. *Ivi*, 1093.

⁴⁶⁶ *Ibidem*: «questo tipo di collaborazione tra scienziati, istituzioni e cittadini può dare concretezza, peraltro, a una reale e pronta *preparedness*, la capacità di essere pronti a comportamenti adeguati nelle situazioni emergenziali, “sempre pronti per l'inaspettato”. Si tratta, per esempio, di fornire previsioni probabilistiche al pubblico anche rispetto ad eventi caratterizzati da bassa probabilità; di iniziare e mantenere costante la comunicazione con i cittadini per aumentarne la familiarità con le scienze e gli esperti coinvolti; di ridurre l'impatto delle informazioni infondate; di motivare la partecipazione del pubblico; di fornire conoscenze pratiche spendibili con competenza e sicurezza nel momento della crisi, acquisendo al tempo stesso tutte le conoscenze rilevanti per il processo decisionale».

⁴⁶⁷ Cfr. *Ivi*, 1094.

In conclusione di questo capitolo, non resta che sviluppare una breve riflessione su come la tutela dell'ambiente possa essere perseguita mediante l'introduzione di nuovi strumenti democratici, o la modifica di quelli esistenti, soprattutto in virtù del riferimento all'interesse delle future generazioni positivizzato nel revisionato articolo 9 in modo da garantire che tale interesse possa essere preso in considerazione nel processo decisionale democratico.

L'apertura di tali processi a una responsabilità intergenerazionale non può prescindere dalla presa di coscienza, ad opera della collettività, del valore della sostenibilità inteso come criterio informatore e scopo ultimo delle decisioni pubbliche⁴⁶⁸. Da qui, in primo luogo, l'esigenza di un investimento educativo e formativo nell'ottica di una eco-alfabetizzazione della società⁴⁶⁹. Le unità professionali che svolgono un ruolo di educazione, formazione o sensibilizzazione sulla sostenibilità sono, al giorno d'oggi, sempre di più e sempre più vari sono i settori in cui operano, che vanno dal turismo alle *public utilities*, dall'agricoltura all'istruzione⁴⁷⁰. Ciò che però si rende necessario è una sistematizzazione di queste figure professionali, la creazione di educatori professionisti della sostenibilità, anche di ambito *no-teaching* – stante la necessità di certe conoscenze e competenze legate alla tematica ambientale di essere sviluppate in un lungo tratto della vita e abbracciando moltissimi aspetti della stessa per consentire il radicamento di una cultura della sostenibilità⁴⁷¹ – e, soprattutto, un investimento sulla «formazione dei formatori»⁴⁷² il quale è strettamente collegato a una possibile ridefinizione dell'offerta universitaria orientata a queste nuove professionalità⁴⁷³.

L'aspetto dell'investimento educativo, pur ponendosi come strumento fondamentale per lo sviluppo di una cultura della sostenibilità e quindi di una tutela

⁴⁶⁸ Cfr. P. TORRETTA, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle future generazioni*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *op. cit.*, 709.

⁴⁶⁹ Sulla necessità di un lavoro "educativo" specialmente sul fronte scientifico, anche se declinato in altri ambiti, riflette anche F. PEDRINI, *Diritto costituzionale e scienza "contestata"*, *cit.*, 552-553.

⁴⁷⁰ Cfr. G. DEL GOBBO, *I professionisti dell'educazione alla sostenibilità ambientale*, in *Quaderni di economia del lavoro*, n. 112/2020, 98-99.

⁴⁷¹ Cfr. *Ivi*, 92.

⁴⁷² *Ivi*, 91.

⁴⁷³ Cfr. *Ivi*, 100.

più profonda dell'interesse delle future generazioni, si colloca su una prospettiva più di medio-lungo termine. Diventa, quindi, interessante riflettere su quali strumenti possano essere introdotti per attuare il nuovo dettato dell'articolo 9 direttamente all'interno delle istituzioni democratiche.

In questo senso, il primo aspetto da rilevare è rappresentato, infatti, dal profondo legame tra il valore della partecipazione democratica e la tutela degli interessi futuri, il che comporta la necessità di introdurre e rafforzare modalità di ingresso nel procedimento legislativo in grado di recepire anche le istanze del futuro⁴⁷⁴. In altri termini, si tratta di ripensare a strumenti di analisi *ex ante* ed *ex post* della legislazione per ampliare il contraddittorio degli interessi interno al processo legislativo in modo da ampliare la prospettiva stessa dell'intervento normativo⁴⁷⁵.

Da un punto di vista concreto le soluzioni possono essere molteplici, in dottrina si è ipotizzata l'introduzione di un particolare obbligo di motivazione correlato all'impatto sulle generazioni future per quelle leggi destinate a produrre effetti di lungo periodo⁴⁷⁶. Inoltre, è stata avanzata la possibilità di istituire una Commissione parlamentare avente lo scopo di valutare l'impatto della legislazione sulle generazioni future, similmente a quanto fatto da Israele nel 2001, o istituire, seguendo l'esempio francese del 1993⁴⁷⁷, un Consiglio per i diritti delle generazioni future che abbia funzioni consultive e propositive in merito alla tutela ambientale e alla sua integrazione con le politiche pubbliche nell'ottica della tutela degli interessi futuri⁴⁷⁸, o ancora una *Commissione per il futuro* sul modello finlandese⁴⁷⁹. Istituti simili si possono reggere sul presupposto per cui «la rappresentanza politica non esclude, ma

⁴⁷⁴ Cfr. P. TORRETTA, *op. cit.*, 709-710.

⁴⁷⁵ Cfr. *Ivi*, 711.

⁴⁷⁶ Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008, 174.

⁴⁷⁷ Art. 1, Decreto n. 93-298 del 1993.

⁴⁷⁸ Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 174.

⁴⁷⁹ L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, cit., 37.

anzi si integra con la rappresentanza di interessi»⁴⁸⁰ e quindi si tratta di individuare «quale forza debba rappresentare il futuro nel presente»⁴⁸¹.

In questa prospettiva, proprio l'istituzione di un organismo collegiale, una sorta di "Autorità garante del futuro", dotata di poteri di intervento nel procedimento legislativo e avente la finalità di sottolineare pretese riguardanti interessi futuri, potrebbe essere una buona soluzione per poter dare la giusta rilevanza, all'interno delle dinamiche rappresentative, a esigenze legate a soggetti ancora non definiti⁴⁸².

Tale organo potrebbe agire anche in funzione di controllo *ex post* fornendo valutazioni sull'impatto della legislazione sulle generazioni future o addirittura venendo dotato di una inedita facoltà di proporre ricorso diretto alla Corte costituzionale per quanto riguarda le sole violazioni dell'interesse delle future generazioni.

Le prospettive di azione di tale organismo potrebbero essere estese ulteriormente, sempre nell'ottica della democrazia partecipativa, conferendogli una facoltà di intervento nei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale o in quei procedimenti che comportano effetti di lungo periodo⁴⁸³.

Nell'ordinamento italiano si è optato per una soluzione procedimentale piuttosto che per la costituzione di un organo *ad hoc*. In particolare, con la Legge 10 novembre 2025, n. 167 si è inserita la Valutazione di Impatto Generazionale all'interno del procedimento legislativo. Nel dettaglio, l'articolo 4 della predetta legge, sancisce in primo luogo il principio per cui «Le leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future». Conseguenzialmente viene delineato il compito di tale valutazione la quale «costituisce uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti

⁴⁸⁰ P. TORRETTA, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo*, cit., 714.

⁴⁸¹ H. JONAS, *Un nuovo principio etico per il futuro*, in *Il Mulino-Rivista trimestrale di cultura e di politica*, n. 2/1991, 182.

⁴⁸² Cfr. P. TORRETTA, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo*, cit., 715.

⁴⁸³ Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 175.

ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale»⁴⁸⁴.

Se da un lato è apprezzabile sia l'intento di introdurre uno strumento che consenta di valutare tale impatto e quindi comprendere in maniera più approfondita le conseguenze, soprattutto ambientali, di lungo periodo che si accompagnano all'attuale produzione normativa, d'altra parte lasciano perplessi sia l'effettiva incidenza che questo strumento potrà esercitare sulla qualità della legislazione sia, e soprattutto, la decisione di lasciar fuori da tale valutazione le disposizioni adottate con decreto-legge. Se infatti è comprensibile che, per le esigenze connesse ai presupposti di straordinarietà ed urgenza posti a fondamento per l'adozione di decreti-legge, uno strumento preventivo possa comportare il rischio di vanificare proprio la tempestività dell'intervento normativo, d'altra parte è giusto sottolineare che escludendo tale categoria di atti dalla procedura di valutazione si esclude una parte maggioritaria della

⁴⁸⁴ L'articolo continua con i commi 3 e 4 disponendo: «3. La VIG degli atti normativi di cui al comma 2 è effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La VIG è, in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi restano fermi i criteri e le modalità individuati con il decreto di cui al comma»

Il suo successivo articolo 5 istituisce poi un Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi: «1. Al fine di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa, ai sensi dell'articolo 4, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi.

2. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

produzione legislativa dell'ordinamento italiano⁴⁸⁵, restringendo enormemente il ruolo che tale strumento potrà effettivamente svolgere.

In questo quadro di rinnovamento democratico, un ruolo di primo piano è assunto dalle assemblee cittadine per il clima (*Climate Citizens' Assemblies*), strumenti di democrazia deliberativa che si stanno diffondendo in diversi Paesi dell'Unione Europea e che hanno ottenuto recentemente riconoscimento giuridico anche da parte di alcune città italiane. Un esempio paradigmatico a livello internazionale è la *Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)* francese del 2019, composta da 150 cittadini estratti a sorte, che ha rappresentato un tentativo di risposta alla crisi di legittimazione politica e alle proteste dei "gilet gialli"⁴⁸⁶. Tale esperienza ha portato all'elaborazione di 149 proposte di riforma, confluite poi nella *Loi climat et résilience* del 2021. In Italia, l'esperienza più significativa è rappresentata dall'Assemblea dei cittadini per il clima del Comune di Bologna, i cui lavori sono iniziati nel 2023 dopo che l'istituto è stato formalmente inserito nello Statuto Comunale nel 2021. Composta da cittadini (inclusi i residenti a partire dai 16 anni), questa assemblea mira a coinvolgere la società civile nella definizione delle politiche locali di transizione ecologica, affrontando il gap tra istituzioni e cittadini⁴⁸⁷. Tali organismi rispondono alla necessità di individuare nuovi percorsi partecipativi capaci di recepire le istanze di tutela ambientale, specialmente quelle provenienti dai movimenti giovanili.

L'efficacia di queste assemblee risiede nella loro capacità di operare una necessaria "sintesi" tra la pluralità di interessi in conflitto nell'arena pubblica e l'urgenza delle riforme climatiche, evitando che la complessità della realtà porti a una semplificazione dei processi democratici. In definitiva, il coinvolgimento diretto dei cittadini favorisce una maggiore adesione alle regole, trasformando il diritto ambientale da semplice norma imposta (*positum*) a un progetto condiviso (*propositum*)

⁴⁸⁵ Sul punto, fra gli altri, L. SPADACINI, *Decreto-legge e alterazione del quadro costituzionale. Distorsioni del bicameralismo, degenerazione del sistema delle fonti e inefficacia dei controlli*, Bari, Cacucci Editore, 2022.

⁴⁸⁶ Sul punto si veda: A. DUFFY-MEUNIER, M.-L. PARIS, *Quelles règles de fonctionnement pour les Assemblées citoyennes? Regards croisés franco-irlandais*, in M. FATIN-ROUGE STEFANINI, X. MAGON (a cura di), *Les Assemblées citoyennes: nouvelles utopies démocratiques?*, Aix-en-Provence, DICE Éditions, 2022, 133-162.

⁴⁸⁷ Cfr. M. DE DONNO, *L'emergenza climatica e la democrazia partecipativa*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 6/2022, 760.

che ingenera nei consociati un “sentimento di giustizia” e un’assunzione di responsabilità verso le generazioni future⁴⁸⁸.

In conclusione, affinché la formale costituzionalizzazione della tutela dell’ambiente avvenga dell’interesse delle future generazioni, è necessaria una profonda rimodulazione dei nostri stessi istituti democratici. Ciò si traduce necessariamente in un bilanciamento delle esigenze della democrazia rappresentativa plurale e delle istanze immanenti provenienti dal corpo sociale che, in una prospettiva di più ampio raggio, tenga in considerazione le necessità di lungo periodo afferenti anche ai futuri cittadini del nostro ordinamento e del nostro mondo.

⁴⁸⁸ Cfr. E. BUONO, C. PIZI, *La democrazia climatica tra climate change mitigation e climate change litigation. Spunti comparati per l’elaborazione di strumenti partecipativi*, in *DPCE Online*, n. 2/2023, 1956.

CONCLUSIONI

1. La transizione dal “Diritto Fossile” all’Ecocostituzionalismo

Il percorso di ricerca condotto in questa tesi ha inteso dimostrare come il rapporto tra la tutela dell’Ambiente e la Costituzione non rappresenti più un mero ambito di specializzazione settoriale, ma si sia configurato come un vero e proprio paradigma modificativo dell’intero costituzionalismo contemporaneo. La riflessione condotta nel primo capitolo di questo lavoro ha permesso di individuare nella crisi ecologica non solo un’emergenza di carattere biologico o geologico, ma una vera e propria crisi di sistema che investe i fondamenti stessi del diritto moderno.

Il diritto è stato per secoli inteso come uno strumento di dominio dell’uomo sulla natura, quest’ultima degradata a mera *res nullius* o a risorsa inesauribile, funzionale unicamente all’espansione del mercato e alla soddisfazione di bisogni individualistici immediati. La ricerca ha dimostrato come questo modello, fondato su una visione atomistica dei diritti e su una crescita economica svincolata dai limiti biofisici del pianeta, sia oggi giunto a un punto di rottura irreversibile. L’indagine, partita nel primo capitolo dalla decostruzione del cosiddetto “Diritto Fossile” – un impianto normativo basato su premesse antropocentriche legate all’epistemologia del “dominio” e su una crescita economica svincolata dai limiti biofisici – ha evidenziato l’inevitabilità di una svolta ecocentrica, o quanto meno di un “antropocentrismo ecocompatibile”.

Tale approccio, lontano dalle derive biocentriche estreme che rischierebbero di paralizzare l’azione umana, propone una rifondazione della dignità dell’uomo intesa come responsabilità verso il tutto: l’essere umano non è più signore e padrone della natura, ma parte integrante di una rete complessa di relazioni la cui integrità è la preconditione per la sua stessa sopravvivenza giuridica e sociale. In questo quadro, la vengono ad essere valorizzati concetti chiave come il *Planetary Trust* e la tutela delle generazioni future, che agiscono come potenti correttivi temporali e spaziali al

costituzionalismo classico. La natura non è più un oggetto di proprietà, ma un patrimonio comune ricevuto in custodia, di cui la generazione presente è fiduciaria a beneficio di quelle che verranno. La dimensione intergenerazionale e la nozione giuridica di 'ambiente' quale «equilibrio degli ecosistemi» costituiscono il nucleo di quello che può essere definito *Ecocostituzionalismo*: una dottrina che non si limita ad aggiungere la "materia" ambiente al catalogo dei diritti, ma che pretende di ripensare l'intero sistema delle garanzie costituzionali alla luce dei limiti ecosistemici.

In definitiva, i risultati del primo capitolo confermano che la nozione di 'ambiente' non può più essere intesa come una cornice esterna all'ordinamento, ma ne rappresenta il presupposto strutturale. La fine del diritto antropocentrico classico segna dunque l'inizio di una stagione in cui il diritto costituzionale deve farsi carico della finitezza della biosfera. È proprio su questo terreno teorico, ormai dissodato, che si è innestata la successiva analisi del diritto positivo e, infine, della riforma italiana del 2022, la quale trova la sua giustificazione profonda proprio nella necessità di tradurre normativamente quel cambiamento di paradigma di cui il primo capitolo ha inteso tracciare le coordinate fondamentali.

2. La dimensione sovranazionale e l'ineludibile pressione del costituzionalismo multilivello

L'indagine condotta nel secondo capitolo ha permesso di inquadrare la trasformazione del diritto interno non come un fenomeno isolato, bensì come l'approdo necessario di un lungo e complesso processo di "contaminazione" con l'ordinamento internazionale ed eurounitario. La ricerca ha evidenziato come la tutela dell'ambiente sia transitata, nell'arco di un cinquantennio, da una posizione di marginalità diplomatica a quella di "preoccupazione comune dell'umanità", capace di erodere il dogma della sovranità assoluta degli Stati sulle proprie risorse naturali. Attraverso l'analisi delle tappe fondamentali - dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, che per prima ha sancito il nesso tra diritti umani e ambiente, fino all'Accordo di Parigi del 2015 - è emerso un chiaro orientamento verso la positivizzazione di obblighi di protezione climatico-ambientale sempre più stringenti. Se Parigi ha segnato il

passaggio a un modello di *governance* basato sulla trasparenza e sulla responsabilità (*accountability*), la ricostruzione ha messo in luce come sia stato soprattutto il fenomeno della *Climate Litigation* a trasformare queste istanze politiche in pretese giuridiche azionabili.

Il capitolo ha dedicato un'attenzione specifica al ruolo delle Corti, analizzando come il contenzioso climatico globale stia riscrivendo i confini del dovere di protezione dello Stato. Casi paradigmatici come *Klimaseniorinnen* hanno dimostrato che l'inerzia climatica non è più una zona franca del potere politico, ma una violazione dei diritti fondamentali. Questa "giustizia climatica" stimola i legislatori nazionali ad adeguare il proprio ordinamento interno per evitare un *vulnus* di tutela rispetto agli standard internazionali

Parallelamente, l'analisi del diritto europeo ha confermato il ruolo dell'Unione come vero e proprio laboratorio per lo sviluppo del diritto ambientale. L'indagine sui Trattati, da Maastricht a Lisbona, ha mostrato come il principio di integrazione e l'*European Green Deal* abbiano anticipato la riforma dell'art. 41 della nostra Costituzione, imponendo che la tutela ambientale sia parte costitutiva di tutte le politiche dell'Unione, *in primis* quella economica.

Le analisi elaborate nel secondo capitolo dimostrano che il "paradigma modificativo" invocato in questa ricerca trae linfa vitale da una dimensione sovranazionale multilivello. L'ambiente non è più un ambito regolato da trattati di cooperazione, ma un parametro di legittimità trasversale che impone una rilettura dei doveri dello Stato. La positivizzazione della tutela ambientale in Costituzione rappresenta, dunque, l'atto con cui l'Italia recepisce e formalizza questa spinta esterna, riconoscendo che nell'Antropocene la sovranità costituzionale non può che esercitarsi all'interno dei limiti biofisici e normativi definiti dalla comunità internazionale e dall'Unione Europea. In tal senso, la riforma italiana del 2022 non appare come una scelta estemporanea adottata per dare una risposta ad una tematica di attualità, ma come un punto di arrivo e di ripartenza di un percorso volto a garantire la coerenza dell'ordinamento interno con il sistema dei diritti umani "ecologizzati" e con l'ordinamento eurounitario.

3. Il Principio Fondamentale della tutela dell'ambiente

Il cuore dell'analisi contenuta nel terzo capitolo si è soffermato sulla portata innovativa della legge costituzionale n. 1/2022. La ricerca ha permesso di rigettare la tesi - sostenuta da parte della prima dottrina - secondo cui la riforma sarebbe stata un mero atto "riequilibrativo" volto a cristallizzare quanto già affermato per decenni dalla giurisprudenza costituzionale (attraverso la lettura combinata degli artt. 9 e 32 Cost.).

Al contrario, la positivizzazione dell'ambiente tra i Principi Fondamentali e come limite all'attività economica costituisce una "rottura di continuità" per almeno tre ragioni fondamentali.

In primo luogo, viene a rilevare la natura "informante" del principio: la tutela ambientale diventa un criterio ordinatore che "informa" e orienta l'intero ordinamento costituzionale, in particolare spinge a una rilettura dei diritti fondamentali in quanto nella sua dimensione di tutela degli elementi essenziali per garantire l'esistenza si pone come presupposto degli stessi, senza il quale non sarebbe possibile un loro pieno godimento. La scelta del legislatore di revisione non si limita, infatti, a recepire un lessico ormai diffuso nel dibattito pubblico e giurisprudenziale, ma positivizza una concezione dell'ambiente come equilibrio sistemico degli ecosistemi, condizione materiale e presupposto ontologico per l'esercizio dei diritti fondamentali e per lo stesso sviluppo della persona umana.

In particolare, avendo riguardo del principio lavoristico che è posto a fondamento della nostra Repubblica, esso non viene né negato né compresso in via astratta, ma ricollocato entro un orizzonte di compatibilità sistemica. Ciò non implica, tuttavia, l'eliminazione di ogni possibile conflittualità tra la tutela dell'equilibrio ecologico e le esigenze occupazionali. La novità introdotta dalla revisione del 2022 consiste piuttosto nel mutamento del criterio di composizione di tale conflitto. Il lavoro, quale strumento di realizzazione della persona e fondamento della Repubblica, non può essere concepito come attività indifferente alle condizioni materiali che ne rendono possibile l'esercizio nel tempo; allo stesso modo, la tutela dell'ambiente non può tradursi in una compressione irragionevole del nucleo essenziale del diritto al lavoro. Ne deriva un bilanciamento orientato, nel quale la salvaguardia dell'equilibrio

ecologico degli ecosistemi opera come limite materiale e come presupposto di lungo periodo del diritto al lavoro, imponendo il superamento di una contrapposizione meramente emergenziale e l'adozione di soluzioni coerenti con l'idea di uno Stato ecologico, chiamato a integrare i diritti fondamentali in una prospettiva di sostenibilità complessiva e intergenerazionale.

In secondo luogo, la tutela dell'ambiente viene finalmente emancipata dalla sua subordinazione funzionale alla salute umana. Sebbene il nesso resti evidente, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi assume un rilievo autonomo, permettendo la protezione di entità naturali anche laddove non vi sia un danno immediato o tangibile alla salute dell'uomo. La riforma rappresenta l'assunzione di responsabilità politica e giuridica nei confronti della crisi ecologica (o Antropocene), riconoscendo che il cambiamento climatico non è un'emergenza temporanea, ma una condizione strutturale che richiede una riprogettazione delle categorie giuridiche.

Infine, un fondamentale aspetto di innovazione analizzato nel corso di questo elaborato è l'inserimento del riferimento esplicito alle "future generazioni". Come approfondito nel capitolo III, questa clausola introduce una dimensione temporale verticale nel patto costituzionale, rompendo quella "tirannia del presente" che caratterizza i sistemi democratici a ciclo elettorale breve.

Il concetto di *Planetary Trust*, mutuato dalla dottrina internazionalistica e trova ora un riferimento espresso normativo in Italia. La Repubblica non agisce più solo come rappresentante dei cittadini viventi, ma come "fiduciaria" di un patrimonio che appartiene anche a chi non ha ancora voce. Questa innovazione trasforma il principio di solidarietà *ex art. 2 Cost.* in una solidarietà intergenerazionale, imponendo un limite di "ragionevolezza temporale" alle scelte legislative. In tale prospettiva, la solidarietà non si esaurisce più nella dimensione sincronica dei rapporti tra consociati, ma si estende in senso diacronico, vincolando l'esercizio dei diritti e delle libertà alla responsabilità di preservare le condizioni ecologiche che rendono possibile la continuità della comunità costituzionale. Il principio ecologico, così inteso, non introduce un dovere generico e indeterminato, ma fonda un obbligo giuridicamente rilevante di cura e trasmissione delle risorse naturali, che interpella in modo diretto il legislatore, l'amministrazione e i cittadini.

4. Gli effetti ordinamentali della revisione: Costituzione economica e democrazia “ambientale”

Il quarto capitolo della ricerca riflette su come l’inserimento della tutela ambientale tra i principi supremi non vada inteso come l’introduzione di una mera disciplina “di settore”, bensì come un mutamento di prospettiva che investe l’intero assetto giuridico costituzionale, determinando un profondo impatto ordinamentale che impone di rileggere i diritti e i doveri alla luce di tale principio.

L’indagine ha messo in luce come la tutela dell’ambiente e della salute siano state elevate a limiti funzionali “interni” all’attività d’impresa. La tesi sostiene che il nuovo testo costituzionale fornisce una chiara “regola di bilanciamento”: l’iniziativa economica non può prescindere dalla sostenibilità ambientale.

La riformulazione dell’articolo 41, letta in connessione sistematica con il nuovo articolo 9, rende evidente il superamento di una concezione meramente permissiva della libertà di iniziativa economica, tradizionalmente bilanciata ex post con esigenze di tutela ambientale. Al contrario, emerge un modello nel quale l’attività economica è chiamata a conformarsi sin dall’origine ai vincoli ecologici, che non operano più come fattori correttivi occasionali, ma come presupposti strutturali della legittimità dell’azione produttiva. L’analisi del “caso Ilva” e della più recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa rende plastica tale evoluzione, mostrando come la prosecuzione di attività economico-industriali sia oggi subordinata alla predisposizione di condizioni procedurali e sostanziali idonee a garantire, almeno in astratto, un bilanciamento ragionevole tra tutela dell’ambiente, salute e occupazione. In questo senso, la riforma contribuisce a delineare uno statuto costituzionale della decisione ambientale, nel quale la sostenibilità degli ecosistemi diventa criterio di orientamento dell’intervento pubblico nell’economia e fondamento di una rinnovata stagione di programmazione e pianificazione.

In secondo luogo, il Capitolo IV mette in luce come la costituzionalizzazione dell’ambiente in senso ecologico produca effetti rilevanti sull’organizzazione dei processi decisionali e sulla forma della democrazia rappresentativa. L’obbligo per la

Repubblica di tutelare l'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, impone infatti un ripensamento dei tempi, delle modalità e dei contenuti delle decisioni pubbliche, che non possono più essere guidate esclusivamente da logiche emergenziali o da orizzonti di breve periodo. In tale contesto, il rapporto tra potere politico e sapere scientifico assume una centralità inedita: la complessità dei fenomeni ambientali e la natura sistemica dei rischi ecologici rendono imprescindibile il ricorso alle conoscenze scientifiche come base cognitiva delle scelte pubbliche. Tuttavia, come emerge dall'analisi svolta, tale necessità non può tradursi in una delega tecnocratica della decisione politica, pena la compromissione del principio democratico e della responsabilità degli organi rappresentativi. La sfida che si delinea è dunque quella di costruire forme di integrazione tra scienza e diritto capaci di valorizzare il dato scientifico senza assumerlo come vincolo automatico, ma come elemento essenziale di una decisione pubblica consapevole, ragionevole e trasparente.

Parallelamente, l'emersione dell'interesse delle generazioni future sollecita l'adozione di strumenti partecipativi e procedurali idonei a compensare l'asimmetria strutturale tra chi decide e chi subirà gli effetti di lungo periodo delle decisioni ambientali. In questo senso, il Capitolo IV mostra come il paradigma ecologico non si limiti a ridefinire i contenuti delle politiche pubbliche, ma incida sulle stesse forme della legittimazione democratica, aprendo la strada a modelli decisionali più inclusivi, informati e responsabili. Nel complesso, l'analisi conferma che la tutela costituzionale dell'ambiente non rappresenta un vincolo esterno allo sviluppo economico e alla democrazia, ma un principio ordinatore che impone di ripensarne le categorie tradizionali alla luce dei limiti ecologici e della responsabilità verso il futuro, delineando i tratti di uno Stato costituzionale chiamato a confrontarsi stabilmente con la complessità ambientale del presente.

In conclusione, si può affermare di trovarsi di fronte a un autentico paradigma modificativo del costituzionalismo contemporaneo. La tutela dell'ambiente, dopo la riforma del 2022, non si limita a integrare il catalogo dei valori costituzionali, ma agisce come una vera e propria "valvola di rigenerazione" della democrazia, imponendo una rilettura sistemica dei diritti, dei doveri e delle forme dell'azione pubblica. In questa prospettiva, l'ambiente diviene il luogo di emersione di una razionalità costituzionale

capace di confrontarsi con la complessità, l'incertezza e la dimensione temporale lunga delle scelte collettive. La sfida per il giurista del futuro sarà quella di tradurre questi principi supremi in norme di dettaglio, decisioni giurisdizionali e pratiche amministrative coerenti, evitando tanto la retorica quanto l'inerzia applicativa. Se la Costituzione del 1948 disegnava una società costruita sui principi di libertà e eguaglianza, con la revisione 2022 tali principi vengono affiancati dall'idea di sostenibilità e si configurano sotto una lente ecologica.

In tale orizzonte, l'ambiente non rappresenta più un limite esterno al diritto, ma una delle condizioni di possibilità del diritto stesso, il fondamento materiale su cui poggia la continuità della comunità costituzionale.

BIBLIOGRAFIA

- Amirante, D. (2022). *Costituzionalismo Ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*. Bologna: il Mulino.
- Apostoli, A. (2018). L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili. *Rivista del Gruppo di Pisa*(3).
- Azzariti, G. (2017). Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione. In F. Lanchester (A cura di), *Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale* (p. 113-126). Padova: Cedam.
- Azzariti, G. (2020). Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione. *Osservatorio AIC*(1), 67-77.
- Baldassarre, A. (1971). Iniziativa economica. In *Enciclopedia del diritto* (Vol. XXI). Milano: Giuffrè.
- Baldassarre, A. (1991). Costituzione e teoria dei valori. *Politica del diritto*(4), 639-658.
- Barbera, A. (2010). Ordinamento costituzionale e carte costituzionali. *Quaderni costituzionali*(2), 311-358.
- Barbera, A. (2016). *La Costituzione della Repubblica italiana*. Milano: Giuffrè.
- Barberis, M. (2012). *Stato costituzionale*. Modena: Mucchi Editore.
- Barozzi Reggiani, G. (2025). Convergenze e divergenze nella giurisprudenza di tre Corti supreme d'Europa in tema di politiche ambientali e tutela del diritto alla salute. *Corti Supreme e salute*(1), 57-98.
- Bartolommei, S. (1989). *Etica e ambiente. Il rapporto uomo-natura nella filosofia morale contemporanea di lingua inglese*. Milano: Guerini.
- Bartolucci, L. (2022). Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione. *Forum di Quaderni Costituzionali*(2), 20-39.
- Bauman, Z. (2007). *Consuming Life*. Cambridge: Polity.

- Beck, U. (2000). *Il manifesto cosmopolitico*. Trieste: Asterios.
- Benvenuti, M. (2023). La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti. *Rivista AIC(2)*, 59-83.
- Bevilacqua, D. (2022). La normativa europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di indirizzo. *Rivista trimestrale di diritto pubblico(2)*, 297-328.
- Bevilacqua, D. (2024). *Il Green New Deal*. Milano: Giuffrè.
- Bifulco, R. (2008). *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*. Milano: Franco Angeli.
- Bifulco, R. (2019). Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. *Corti Supreme e salute*, 305-330.
- Bifulco, R. (2022). Prissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022. *federalismi.it*.
- Bifulco, R., & D'Aloia, A. (2008). Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale. In R. Bifulco, & A. D'Aloia (A cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*. Napoli: Jovene.
- Bin, R. (2005). La Corte e la scienza. In A. D'Aloia (A cura di), *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale* (p. 1-22). Torino: Giappichelli.
- Bin, R. (2024). Il "caso Priolo": scelta politica vs. bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024). *Consulta Online(3)*, 1058-1062.
- Biscaretti di Ruffia, P. (1948). Sui limiti della "revisione costituzionale". In *Annali dell'Università di Catania* (Vol. III).
- Bodansky, D. (2016). The Paris Climate Change Agreement: a New Hope? *American Journal of International Law*, 110(2), 288-319.
- Bonneuil, C., & Fressoz, J.-B. (2013). *L'Événement Anthropocène. La Terre, l'histoire et nous*. Parigi: Le Seuil.

- Bruti Liberati, E. (2022). La strategia europea di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla prova dell'emergenza ucraina. In E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, & A. Travi (A cura di), *L'attuazione dell'European Green Deal. I mercati dell'energia e il ruolo delle istituzioni e delle imprese* (p. 1-14). Milano: Wolters Kluwer.
- Bryner, G. C. (2002). Policy devolution and environmental law: exploring the transition to sustainable development. *Environs - Environmental Law & Policy*(26), 1-32.
- Buono, E., & Pizi, C. (2023). La democrazia climatica tra climate change mitigation e climate change litigation. Spunti comparati per l'elaborazione di strumenti partecipativi. *DPCE Online*(2), 1943-1956.
- Burdon, P. D. (2023). *The Anthropocene. New Trajectories in Law*. Abingdon: Routledge.
- Cafagno, M. (2007). *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente*. Torino: Giappichelli.
- Callahan, D. (1981). What obligations do we have to Future Generations? In E. Partridge (A cura di), *Responsibilities to future generations: environmental ethics*. Buffalo-New York: Prometheus Books.
- Campo, E. (2016). L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015) . *Rivista di Studi Politici Internazionali*, 83(3), 353-394.
- Capra, F., & Mattei, U. (2017). *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*. Sansepolcro: Aboca Edizioni.
- Carabba, M. (1987). Programmazione economica. In *Enciclopedia del diritto* (Vol. XXXVI, p. 1113-1150). Milano: Giuffrè.
- Caravita, B. (1990). *Diritto pubblico dell'ambiente*. Bologna: il Mulino.
- Caravita, B. (1996). La razionalizzazione della normativa ambientale in Italia. In S. Nespore (A cura di), *Rapporto mondiale sul diritto dell'ambiente* (p. 208 ss.). Milano: Giuffrè.

- Caravita, B. (2019, Novembre 27). Audizione sui disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica del 27 novembre 2019. *webtv.senato.it*.
- Caravita, B., & Morrone, A. (2016). Ambiente e Costituzione. In B. Caravita, L. Cassetti, & A. Morrone (A cura di), *Diritto dell'ambiente* (p. 17-37). Bologna: il Mulino.
- Carducci, M. (2020). Le premesse di una "Ecologia Costituzionale". *Veredas do Direito, Belo Horizonte*(37), 89-111.
- Carducci, M. (2020). Natura, cambiamento climatico, democrazia locale. *Diritto Costituzionale. Rivista Quadrimestrale*(3), 67-98.
- Carducci, M. (2021). Cambiamento climatico (diritto costituzionale). In R. Bifulco, A. Celotto, & M. Olivetti (A cura di), *Digesto delle discipline pubblicistiche (Aggiornamento VIII)* (p. 51-74). Torino: Utet.
- Carducci, M. (2023). Climate change and Legal Theory. In G. Pellegrino, & M. Di Paola (A cura di), *Handbook of Philosophy of Climate Change* (p. 1-28). Basilea: Springer.
- Carducci, M. (2024). Il duplice "mandato" ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, *neminem laedere* preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024. *DPCE Online*, 1-7.
- Cassese, S. (A cura di). (2021). *La nuova costituzione economica*. Roma-Bari: Laterza.
- Cassetti, L. (2021, giugno 23). Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica? *federalismi.it*.
- Cassetti, L. (2024). Le prospettive dell'intervento dei pubblici poteri nei rapporti economici dopo la riforma costituzionale in materia ambientale. In L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. 1, p. 71-86). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Cassetti, L. (2024). Le prospettive dell'intervento dei pubblici poteri nei rapporti economici dopo la riforma costituzionale in materia ambientale. In L. Cassetti,

- F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto (Vol. 1)*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Castronuovo, D. (2022). Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente. *Lavoro e Diritto*(2), 375-393.
- Cavalieri, G., Celati, B., Franca, S., Gandiglio, M., Giorgi, A., Scarano, G., & Germani, A. (2022). Il «Fit for 55» unpacked: un'analisi multi-disciplinare degli strumenti e degli obiettivi delle proposte settoriali per la decarbonizzazione dell'economia europea. *Rivista della regolazione dei mercati*(1), 409-465.
- Cecchetti, M. (2000). *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*. Milano: Giuffrè.
- Cecchetti, M. (2020, gennaio 16). Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. *senato.it*.
- Cecchetti, M. (2021). La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune. *Forum di Quaderni Costituzionali*(3), 285-314.
- Cecchetti, M. (2022). Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. *Corti supreme e salute*(1), 127-154.
- Cecchetti, M. (2024). Il "posto" della tutela ecologica nella Costituzione: tra revisione costituzionale e principi supremi. In L. Casseti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto (Vol. 1, p. 87-108)*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Cheli, E. (1996). *Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri*. Bologna: il Mulino.
- Chiti, E. (2022). In motu. L'Unione Europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità. In AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente - Atti del Convegno (28 gennaio 2022)* (p. 183-209). Napoli: Editoriale Scientifica.

- Chiti, E. (2022). Managing the ecological transition of the EU: the European Green Deal as a regulatory process. *Common Market Law Review*, 59(1), 19-48.
- Cicconetti, S. (1989). Revisione costituzionale. In *Enciclopedia del diritto* (Vol. XL). Milano: Giuffrè.
- Cintioli, F. (2024). L'interpretazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione dopo la legge cost. n. 1 del 2022. In L. Casseti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. I, p. 109-128). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Contini, G. (1965). *La revisione costituzionale in Italia*. Milano: Giuffrè.
- Crutzen, P. J. (2006). The "Anthropocene". In E. Ehlers, & T. Krafft (A cura di), *Earth System Science in the Anthropocene* (p. 13-19). Berlin-Heidelberg: Springer.
- Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000). The "Anthropocene". *IGBP Global Change Newsletter*(41), 17-18.
- D'Aloia, A. (2016). Generazioni future (diritto costituzionale). In *Enciclopedia del diritto - Annali IX* (p. 311-390). Milano: Giuffrè.
- D'Aloia, A. (2022). La Costituzione e il dovere di pensare al futuro. *BioLaw Journal*(2), 1-6.
- D'Amico, M. (2019, Novembre 14). Commissione affari costituzionali, Senato della Repubblica audizione sui disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi. *senato.it*.
- David, V. (2001). *Collapse of the Kyoto Protocol and the Struggle to Global Warning*. Princeton: Princeton University Press.
- De Donno, M. (2022). L'emergenza climatica e la democrazia partecipativa. *Giornale di diritto amministrativo*(6), 755-761.
- De Leonardis, F. (2021). Economia Circolare (diritto pubblico). In R. Bifulco, A. Celotto, & M. Olivetti (A cura di), *Digesto delle discipline pubblicistiche (Aggiornamento VIII)* (p. 161-184). Torino: Utet.

- De Leonardis, F. (2023). *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*. Torino: Giappichelli.
- De Lungo, D., & Marini, F. S. (A cura di). (2023). *Scritti costituzionali sul piano nazionale di ripresa e resilienza*. Torino: Giappichelli.
- Del Gobbo, G. (2020). I professionisti dell'educazione alla sostenibilità ambientale. *Quaderni di economia del lavoro*(112), 83-102.
- Dermine, P. (2024). The planning method: an inquiry into the constitutional ramifications of a new EU governance technique. *Common Market Law Review*(61), 959-992.
- Dernbach, J. C. (2002). Toward a National Sustainable Development Strategy. *Buffalo Environmental Law Journal*, 10(1), 69-128.
- Di Plinio, G. (2021, luglio 1). L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente. *federalismi.it*.
- Di Plinio, G. (2024). Equilibrio ecologico. In L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. 1). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Dogliani, M. (2015). Il problema della rigidità e della revisione della Costituzione. In M. Dogliani, *La ricerca dell'ordine perduto. Scritti scelti*. Bologna: il Mulino.
- Domorenok, E., & Graziano, P. (2023). Understanding the European Green Deal: a narrative policy framework approach. *European policy analysis*(9), 1-90.
- Duffy-Meunier, A., & Paris, M.-L. (2022). Quelles règles de fonctionnement pour les Assemblées citoyennes? Regards croisés franco-irlandais. In M. Fatin-Rouge Stefanini, & X. Magon (A cura di), *Les Assemblées citoyennes: nouvelles utopie démocratique?* (p. 133-162). Aix-en-Provence: DICE Éditions.
- Dupuy, P.-M., & Vinuales, J. (2018). *International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Esposito, C. (1954). Commento all'art. 1 della Costituzione. In C. Esposito, *La Costituzione italiana. Saggi*. Padova: Cedam.
- Esposito, C. (1962). Costituzione, leggi di revisione della costituzione e «altre» leggi costituzionali. In A. VV, *Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo* (Vol. III, p. 189-220). Milano: Giuffrè.
- Fabrizzi, F. (2023). Dal paesaggio all'ambiente: conflitto o composizione. *Rivista AIC*(3), 149-168.
- Fanti, V. (2024). La proprietà plurale: un paradigma per la tutela dell'ambiente. In L. Cassetti, F. Fabrizio, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. I, p. 197-212). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Faraguna, P. (2015). *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*. Milano: Franco Angeli.
- Fracchia, F. (2009). La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà. *Il diritto dell'economia*(3), 491-508.
- Fracchia, F. (2010). *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Fracchia, F. (2021). I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali. In P. Pantaleone (A cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive prospettive per Stati, imprese e individui* (p. 55-70). Modena: Mucchi Editore.
- Frosini, T. (2021). La Costituzione in senso ambientale. Una critica. *federalismi.it*.
- Galeotti, S. (1996). Il valore della solidarietà. *Diritto e Società*(1), 14-36.
- Galgano, F. (1974). Art. 41. In G. Branca (A cura di), *Commentario della Costituzione* (Vol. II). Bologna-Roma: Zanichelli – Il Foro Italiano.

- Gallarati, F. (2024). L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate. *DPCE Online*(2), 1457-1478.
- Gambino, S. (2007). La revisione della costituzione fra teoria costituzionale e tentativi (falliti) di 'decostituzionalizzazione'. Limiti sostanziali e 'Costituzione materiale'. In S. Gambino, & G. D'Ignazio (A cura di), *La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale, diritto interno, esperienze straniere* (p. 1-63). Milano: Giuffrè.
- Gemma, G. (1973). Ecologia e cultura politica. *Temi. Rivista di giurisprudenza italiana*, 279-297.
- Giannini, M. S. (1973). «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici. *Rivista trimestrale di diritto pubblico*(1), 1-39.
- Giglioni, F. (2024). Tutela dell'ambiente e diritto di proprietà: spunti dalla riforma costituzionale del 2022. In L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. I, p. 243-264). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Giuffrida, R. (2018). Le nozioni, i principi e le norme generalmente accettati nel diritto internazionale ed europeo per la tutela dell'ambiente. In R. Giuffrida, & F. Amabili (A cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*. Torino: Giappichelli.
- Gragani, A. (2003). Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future. *Rivista di diritto civile*, 49(1), 9-45.
- Grassi, S. (1994). Costituzioni e tutela dell'ambiente. In S. Scamuzzi (A cura di), *Costituzioni, razionalità e ambiente* (p. 389-430). Torino: Bollati Boringhieri.
- Grassi, S. (2007). Tutela dell'ambiente (dir. amm.). In *Enciclopedia del Diritto - Annali I*. Milano: Giuffrè.
- Grassi, S. (2008). Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: Tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile. In R. Bifulco, & A. D'Aloia (A cura

- di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale* (p. 177-190). Napoli: Jovene.
- Grassi, S. (2012). *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*. Milano: Giuffrè.
- Grassi, S. (2017). Ambiente e Costituzione. *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*(3), 4-38.
- Grassi, S. (2023). La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale. *Rivista AIC*(3), 216-254.
- Grassi, S. (2024). La tutela dell'ambiente come principio fondamentale per affrontare l'emergenza climatica. In L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. 1, p. 295-311). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Grasso, G. (2020, febbraio 4). Appunti per l'Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la 1 a Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente). *senato.it*.
- Greco, M. (2021). La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma. *Quaderni Costituzionali*(2).
- Greco, M. (2024, luglio 25). Il diritto costituzionale dell'ambiente dopo la riforma: alcune conferme e qualche (inattesa) novità nella sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024. *Diritti Comparati*.
- Groppi, T. (2006). La revisione della Costituzione. Commento all'art. 138. In R. Bifulco, A. Celotto, & M. Olivetti (A cura di), *Commentario alla Costituzione* (Vol. III). Torino: Utet.
- Groppi, T. (2016). Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro. *Diritto pubblico comparato ed europeo*(1), 43-78.
- Guastini, R. (2020). La Costituzione senza identità. In AA. VV., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione* (Vol. 5, p. 61-68). Genova: Collana di studi di Consulta Online.

- Guerra, Y., & Mazza, R. (2021). La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura. *Forum di Quaderni Costituzionali*(4), 110-144.
- Hart, H. (1955). Are There Any Natural Rights? *The Philosophical Review*(64).
- Hoffmann, A. (2024). Five key points from the groundbreaking European Court of Human Rights climate judgment in Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v Switzerland. *Environmental Law Review*, 26(2), 91-99.
- Jonas, H. (1991). Un nuovo principio etico per il futuro. *Il Mulino-Rivista trimestrale di cultura e di politica*(2), 169 ss.
- Jonas, H. (2009). *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica (1979)*. Torino: Einaudi.
- Kahn, A. (1966). The Tyranny of Small Decisions: Market Failures, Imperfections, and the Limits of Economics. *Kyklos*, 19(1).
- Lassandari, A. (2022). Il lavoro nella crisi ambientale. *Lavoro e Diritto*(1), 7-27.
- List, T., & Reich, J. (2024). Switzerland. *Yearbook of International Environmental Law*, 35(1), 1-7.
- Logroscino, P. (2022). Economia e ambiente nel “tempo della Costituzione”. *federalismi.it*(29), 86-110.
- Lombardi, P. (2023). Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà. *federalismi.it*(1), 86-103.
- Louka, E. (2025). *International Environmental Law. Fairness, Effectiveness, and World Order*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Luciani, M. (2008). Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali. In R. Bifulco, & A. D'Aloia (A cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale* (p. 423-442). Napoli: Jovene.
- Luther, J. (1989). Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia. *Politica del diritto*(1), 673-700.

- Maddalena, P. (2019, ottobre 24). Audizione Senato. Modifica articolo 9 della Costituzione. *senato.it*.
- Malvicini, M. (2022). Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi. *Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto*(2), 183-202.
- Marchetti, G. (2024). *Il “Principio fondamentale ambientalista” nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull’assetto costituzionale*. Torino: Giappichelli.
- Marchisio, S. (2024). Il diritto internazionale dell’ambiente. In G. Cordini, P. Fois, & S. Marchisio (A cura di), *Diritto Ambientale. Profili internazionali europei e comparati*. Torino: Giappichelli.
- Marquardt, B. (2006). Historia de la sostenibilidad. Un concepto medioambiental en la historia de Europa central (1000-2006). *Historia Critica*(32), 172-197.
- Masson-Delmotte, V., Zhai, P., & Portner, H. O. (A cura di). (2018). Summary for Policymakers. *Global warming of 1.5°C. An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5° C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change*. Switzerland: World Meteorological Organization.
- Mele, V. (2009). Ambiente (parte etica). In E. Sgreccia, & A. Tarantino (A cura di), *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, vol. I* (p. 374-397). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Menga, F. G. (2022). Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell’articolo 9 della Costituzione italiana. *Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto*(2), 73-92.
- Merusi, F. (1975). Art. 9. In G. Branca (A cura di), *Commentario della Costituzione*. Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro Italiano.
- Míguez Núñez, R. (2021). Brevi osservazioni sui doveri intergenerazionali a tutela dell’ambiente nel diritto civile. In P. Pantaleone (A cura di), *Doveri*

- intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppo, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui* (p. 84-92). Modena: Mucchi Editore.
- Modugno, F. (1977). Il concetto di Costituzione. In AA. VV., *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati* (Vol. I, p. 197-240). Milano: Giuffrè.
- Modugno, F. (2008). *Scritti sull'interpretazione costituzionale*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Moliner-Dubost, M. (2024). *Droit de l'environnement* (3 ed.). Parigi: Lefebvre Dalloz.
- Montaldo, R. (2021). Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma. *Forum di Quaderni Costituzionali*(2), 441-459.
- Montaldo, R. (2022). La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria? *federalismi.it*,(13), 187-212.
- Monteduro, M. (2018). Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica. *Rivista AIC*(2), 1-74.
- Monteduro, M. (2022). La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto). *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*(1), 423-459.
- Monteduro, M. (2022). Riflessioni sulla "primazia ecologica" nel moto del diritto europeo (anche alla luce della riforma costituzionale italiana in materia ambientale). In AA. VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela ambientale* (p. 221-259). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Morrone, A. (2014). *Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*. Torino: Giappichelli.
- Morrone, A. (2019, ottobre 25). Audizione alla I Commissione del Senato della Repubblica. *senato.it*.
- Morrone, A. (2022). *Fonti normative. Concetti generali, problemi, casi* (II ed.). Bologna: il Mulino.

- Morrone, A. (2022). L' "ambiente" nella Costituzione. Premesse di un nuovo "contratto sociale". In AA. VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela ambientale* (p. 91-122). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Morrone, A. (2022). La Costituzione del lavoro e dell' ambiente. Per un nuovo contratto sociale. *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*(176), 513-544.
- Morrone, A. (2023). Sul «ritorno dello Stato» nell' economia e nella società. *Quaderni Costituzionali*(2), 269-292.
- Morrone, A. (2024). Corte costituzionale: fattore condizionante o elemento strutturale? *Rivista AIC*(3), 187-279.
- Mortati, C. (1945). *La Costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano*. Roma: Darsena.
- Mortati, C. (1952). Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale. In AA. VV., *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi* (p. 377-416). Milano: Giuffrè.
- Mortati, C. (1962). Costituzione dello Stato (Dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana). In *Enciclopedia del Diritto* (Vol. IX, p. 139-232). Milano: Giuffrè.
- Mortati, C. (1975). Art. 1. In G. Branca (A cura di), *Commentario della Costituzione, Artt. 1-12*. Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro Italiano.
- Mortati, C. (1998). *La Costituzione in senso materiale* (ristampa inalterata ed.). Milano: Giuffrè.
- Naess, A. (1973). The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary. *Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy*(16), 95-100.
- Naess, A. (1989). *Ecology, community and lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Naglieri, G. (2025, Marzo 25). Mapping the Transformative Potential of KlimaSeniorinnen: Evolving Patterns in European Climate Litigation. *SSRN*, 1-35. doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5192944>

- Odum, W. E. (1982). Environmental Degradation and the Tyranny of Small Decisions. *Bioscience*, 32(9), 728-730.
- Onida, M. (2020). Il diritto ambientale dell'UE nel tempo, tra agenda europea e politiche nazionali. *federalismi.it*(7), 92-99.
- Pace, A. (2002). *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi* (II ed.). Padova: Cedam.
- Pace, A. (2003). *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale* (3 ed.). Padova: Cedam.
- Pace, A. (2013). Sulle Revisioni Costituzionali. *Diritto Pubblico*(2), 465-480.
- Paine, T. (1978). *I diritti dell'uomo (Rights of Man, 1791-1792)*. (M. Astrologo, Trad.) Roma: Editori Riuniti.
- Palombino, G. (2020). La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale. *federalismi.it*(24), 242-272.
- Passmore, J. (1991). *Man's responsibility for nature (1974)*. (M. D'Alessandro, Trad.) Milano: Feltrinelli.
- Paul, W. (2017). El poder constitucional de los hechos: el efecto Fukushima. *Revista latino americana de Estudios Constitucionais*(20), 241-255.
- Pedrini, F. (2013). *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*. Bologna: Bologna University Press.
- Pedrini, F. (2023). Diritto costituzionale e scienza "contestata". In S. Aloisio, R. Pinardi, & S. Scagliarini (A cura di), *Scritti in memoria di Gladio Gemma* (p. 539-554). Torino: Giappichelli.
- Penasa, S. (2015). Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica. *Politica del diritto*(2), 271-324.
- Pennasilico, M. (2023). Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"? *AmbienteDiritto*(4), 1-34.

- Piazza, M. (2004). Una rilettura dei limiti alla revisione costituzional. *Quaderni Costituzionali*(4), 879-900.
- Pino, G. (2017). *Il costituzionalismo dei diritti*. Bologna: il Mulino.
- Pitruzzella, G. (2024). Il Green Deal e la nuova politica industriale. In L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. I, p. 553-575). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Pizzorusso, A. (1981). Art. 138. In G. Branca (A cura di), *Commentario della Costituzione* (Art. 134-139). Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro Italiano.
- Polacchini, F. (2016). *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*. Bologna: Bologna University Press.
- Porena, D. (2009). *La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*. Torino: Giappichelli.
- Porena, D. (2017). *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale intergenerazionale*. Torino: Giappichelli.
- Porena, D. (2019, ottobre 24). Audizione del 24 ottobre 2019 nell'ambito dell'esame dei disegni di legge costituzionale n. 83, n. 212, n. 1203 e n. 1532 recanti modifiche all'art. 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. *senato.it*.
- Porena, D. (2020). Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura. *federalismi.it*(14), 312-332.
- Portaluri, P. (2019). Spunti su diritto di ricorso e interessi superindividuali: quid noctis, custos? *Rivista giuridica dell'edilizia*(5).
- Pozzo, B. (2010). Tutela dell'ambiente (diritto internazionale). In *Enciclopedia del Diritto - Annali III*. Milano: Giuffrè.
- Ragone, G. (2020). *Eine empirische wende? La Corte costituzionale e le sfide della complessità tecnico-scientifica*. Torino: Giappichelli.

- Raveraira, M. (2024). L'emergenza climatica e il ruolo della scienza. In L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (A cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. I, p. 603-622). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Regan, T. (1990). *I diritti animali* (1983). Milano: Garzanti.
- Remond-Gouilloud, M. (1989). *Du droit de détruire*. Parigi: P.U.F.
- Rescigno, F. (2021). Quale riforma per l'articolo 9. *federalismi.it*.
- Richardson, K. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*(9), 1-16.
- Rivera, I. (2022). Le tonalità dell'ambiente e le generazioni future nel cammino di riforma della Costituzione. *Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto*(2), 225-243.
- Rockström, J., Steffen, W., & Noone, K. (2009). A safe operating space for humanity. *Nature*(461), 472-475.
- Rodotà, S. (2014). *Solidarietà. Un'utopia necessaria*. Roma-Bari: Laterza.
- Rodrigues, A. (2024). "Fit for 55": The EU Plan for a Green Transition. In R. Saraiva, & P. Pardal (A cura di), *Sustainable Finances and the Law - Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship* (Vol. 16, p. 333-344). Cham: Springer.
- Rolando, F. (2023). L'attuazione del principio di integrazione ambientale nel diritto dell'Unione europea. *DPCE Online*, 58(speciale 2), 561-574.
- Rolston III, H. (1975). Is There an Ecological Ethic? *Ethics*(85), 93-109.
- Romanin Jacur, F. (2024). L'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente tra prassi successiva e interpretazione giudiziale degli accordi. *La Comunità Internazionale*(3), 383-411.
- Ronchetti, L. (2024). *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Rossi, E. (2006). Art. 2. In R. Bifulco, A. Celotto, & M. Olivetti (A cura di), *Commentario alla Costituzione* (Vol. I). Torino: Utet.

- Rossi, G. (2020). Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo. In M. Monteduro, & G. Rossi (A cura di), *L'ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici* (p. 3-12). Torino: Giappichelli.
- Rossi, G. (2021). Parte generale. In A. Fari, & G. Rossi (A cura di), *Diritto dell'ambiente* (p. 3-111). Torino: Giappichelli.
- Saja, F. (1990). Costituzione economica. In AA. Vv., *La Costituzione economica a quarant'anni dall'approvazione della carta fondamentale. Atti del Convegno - Milano 6-7 maggio 1988* (p. 3-10). Milano: Giuffrè.
- Sanna, G. (2009). Ambiente (parte giuridica). In E. Sgreccia, & A. Tarantino (A cura di), *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, vol. I* (p. 398-436). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Silvestri, G. (1987). Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale. In AA. VV., *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia* (Vol. II, p. 1190 ss.). Milano: Giuffrè.
- Singer, P. (1987). *Liberazione Animale*. Roma: L.A.V.
- Spadacini, L. (2022). *Decreto-Legge e alterazione del quadro costituzionale. Distorsioni del bicameralismo, degenerazione del sistema delle fonti e inefficacia dei controlli*. Bari: Cacucci Editore.
- Staiano, S. (A cura di). (2005). *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle costituzioni (Atti del convegno annuale del "Gruppo di Pisa", Capri, 3-4 giugno 2005)*. Torino: Giappichelli.
- Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S., Fetzer, I., Bennett, E., . . . S. Sörlin. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347, 736-747.
- Tallacchini, M. (1996). *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*. Torino: Giappichelli.
- Tallacchini, M. (1999). Ambiente e diritto della scienza incerta . In S. Grassi, M. Cecchetti, & A. Andronio (A cura di), *Ambiente e diritto* (Vol. I). Firenze: Olschki.

- Tallacchini, M. (2018). Il governo della scienza. dall'autoreferenzialità alle interazioni sistemiche tra scienza, policy e democrazia. *Rivista di Filosofia Neo-scolastica*, 110(4), 727-736.
- Tallacchini, M. (2023). Scienza e potere. In *Enciclopedia del diritto – Tematici, Potere e Costituzione* (p. 1059-1095). Milano: Giuffrè.
- Tigre, M., Bonnemann, M., & De Spiegeleir, A. (2025, Luglio 24). The ICJ's Advisory Opinion on Climate Change: An Introduction. *VerfassungsBlog*.
- Tonelli, L. (2020). Tutela dell'ambiente e Costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell'art. 9 Cost. *Archivio giuridico Filippo Serafini*(4), 1165-1222.
- Torretta, P. (2008). Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future. In R. Bifulco, & A. D'Aloia (A cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale* (p. 699-718). Napoli: Jovene.
- Viviani Schlein, M. P. (1997). *Rigidità costituzionale. Limiti e graduazioni*. Torino: Giappichelli.
- Vivoli, G. (2024). L'eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della sentenza n. 105/2024 sul c.d. "decreto Priolo" alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. *AmbienteDiritto*(4), 1-22.
- Volpe, G. (1981). Art. 139. In G. Branca (A cura di), *Commentario della Costituzione* (Art. 134-139). Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro Italiano.
- Weiss, E. B. (1984). The Planetary Trust: conservation and intergenerational equity. *Ecology Law Quarterly*, 11(4).
- Weiss, E. B. (1989). *In fairness to future generation: international law, common patrimony and intergenerational equity*. Tokyo: The United Nation University.

- Weiss, E. B. (1996). International environmental law in transition. In Y. Iwasawa, & M. K. Young (A cura di), *Trilateral Perspectives on International Legal Issues* (p. 95-107). Leiden: Brill.
- Willcock, S., Cooper, G., Addy, J., & Dearing, J. (2023). Earlier collapse of Anthropocene ecosystems driven by multiple faster and noisier drivers. *Nature Sustainability*(6), 1331-1342.
- Young, M. (2025). The International Court of Justice's Advisory Opinion on Climate Obligations. *Australian Environment Review*, 39(7 (forthcoming)).
- Zagrebelsky, G. (1993). *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*. Torino: Einaudi.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- Corte costituzionale, sentenza n. 94 del 1985;
- Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 1987;
- Corte costituzionale, sentenza n. 167 del 1987;
- Corte costituzionale, sentenza n. 744 del 1988;
- Corte costituzionale, sentenza n. 1146 del 1988;
- Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 1990;
- Corte costituzionale, sentenza n. 437 del 1991;
- Corte costituzionale, sentenza n. 307 del 1992;
- Corte costituzionale, sentenza n. 79 del 1993;
- Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 1993;
- Corte costituzionale, sentenza n. 194 del 1993;
- Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 1993;
- Corte costituzionale, sentenza n. 54 del 1994;
- Corte costituzionale, sentenza n. 196 del 1998;
- Corte costituzionale, sentenza n. 482 del 2000;
- Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2002;
- Corte costituzionale, sentenza n. 407 del 2002;
- Corte costituzionale, sentenza n. 536 del 2002;
- Corte costituzionale, sentenza n. 116 del 2006;
- Corte costituzionale, sentenza n. 367 del 2007;
- Corte costituzionale, sentenza n. 378 del 2007;
- Corte costituzionale, sentenza n. 167 del 2009;
- Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 2009;
- Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013;
- Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2015;
- Corte costituzionale, sentenza n. 276 del 2015;
- Corte costituzionale, sentenza n. 58 del 2018;
- Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019;

- Corte costituzionale, sentenza n. 46 del 2021;
- Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 2021;
- Corte costituzionale, sentenza n. 213 del 2021;
- Corte costituzionale, sentenza n. 104 del 2023;
- Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 2023;
- Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 2024;
- Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 2025;
- Corte suprema di Cassazione, sentenza n. 5172 del 1979;
- Consiglio di Stato, sez VI, sentenza n. 8167 del 2022;
- Corte Internazionale di Giustizia, Advisory Opinion of 23rd July 2025;
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Grand Chamber), sentenza *Verein Klimaseniorinnen Schweiz and others v. Switzerland*, n. 53600/20, 9 Aprile 2024.